

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
ROMA - Lunedì, 12 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	53	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte II)	• 78	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 160	100	70

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso la Libreria depositaria di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 3563

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
Istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori. Pag. 3568

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381.
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. Pag. 3571

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1382.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Umberto », in Truggio (Milano). Pag. 3572

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1383.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero di mendicanti Siliti Ignazio e Giovanni », con sede in Campobello di Stabia. Pag. 3572

REGIO DECRETO 30 giugno 1938-XVI, n. 1384.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena » a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina. Pag. 3573

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1385.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Longo, a beneficio della locale « Casa di ricovero ». Pag. 3573

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1938-XVI.
Contingentamento dell'alcole di 1ª categoria da liberare dalla destinazione a carburante nel biennio settembre-ottobre 1938. Pag. 3572

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici:
R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione della energia elettrica. Pag. 3572

R. decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1206, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. Pag. 3572

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 23 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938-XVI, registro Africa Italiana, foglio n. 357.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Barbieri, Domenico di Tommaso e di Maria Pasqualina, nato a Parodi (Liguria) il 25 marzo 1913, caporale (5532) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, 2º gruppo. - Pilota del carro d'assalto del comandante di compagnia, venuto a conoscenza che due carri di un plotone impegnati contro nemici appostati in caverna erano rimasti immobilizzati, si offriva spontaneamente per portare cavi e bombe a mano per il soccorso. Agganciato uno dei carri e sfilatosi il cavo, sotto il tiro della fuociera avversaria, rimaneva in efficienza il cavo riuscendo con altri compagni a portare a termine la sua opera. In altra occasione portava concorso di fuoco a carri pure immobilizzati e, benché ferito ad un dito, portava il proprio mezzo fino alla posizione di raccolta. - Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Bertini Ferdinando di Riccardo e fu Maria Clelia, nato a Santa Fe (Argentina) il 13 novembre 1908, tenente complemento del 1º battaglione arabo-somalo. - Comandante di plotone avanzato, lo guidava con impeto travolgente all'attacco di due successive posizioni fortemente difese da mitragliatrici e cannoncini. Nonostante la violenta reazione avversaria, piombava arditamente con i suoi ascari sulle trincee nemiche fuggendone gli ultimi difensori alla baionetta. - Dirgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Capasso Genaro di Vincenzo e di Sasso Brigida, nato a Cantano (Benevento) il 20 agosto 1897, 1º tenente s. p. e. del 1º battaglione arabo-somalo. - Comandante di compagnia mitraglieri, coordinava con perizia le azioni di fuoco dei suoi plotoni, durante l'attacco di due successive posizioni saldamente difese da mitragliatrici e cannoncini. Caduto un ufficiale della compagnia, lo sostituiva nel comando di plotone accompagnando efficacemente l'avanzata dei fuocieri. Fatto segno a ripetute violente raffiche di mitragliatrici, continuava in sua azione dando prova di calma e coraggio ammirabili. - Dirgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Brahant Nasser, nuntaz (40638) della Banda della Daucalla settentrionale. - In un'azione contro soverchianti numero di razzisti, circondato con pochissimi del suo battone da numerosi cavalieri nemici, ferito da una schiavola alla mano sinistra, riusciva ad uccidere l'avversario che tentava strappargli l'arma di mano. Rimaneva sul posto fino al termine del combattimento, riuscendo a ricostituire i pochi superstiti del battone al posto avanzato donde era partito. - Alrori (Daucalla settentrionale), 31 febbraio 1936-XIV.



Chidanciamari Zerè, buluc-basci (826) del I battaglione complementi eritreo (alla memoria). — Addeito ad una banda di irregolari indigeni, sulla testa di un nucleo di ardimentosi impegnava combattimento contro forze nemiche notevolmente superiori per numero, che tentavano l'accerchiamento, infliggendo loro gravi perdite. Cadeva colpito a morte, dopo avere sventato con la sua audacia la minaccia avversaria. — Adi Chilli - Adi Abò, 20 febbraio 1936 Anno XIV.

Fecac Derar, sciumbasci (8165) dell'XI battaglione eritreo 3ª compagnia (alla memoria). — Graduato di provata fedeltà e di grande coraggio; in un aspro combattimento, dopo essersi slanciato tra i primi all'assalto, cadeva gloriosamente sulla posizione conquistata. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Mohammed Nur Ahmed, buluc-basci (8632 C.) della Banda della Danacalla settentrionale (alla memoria). — Comandante di un posto avanzato, avuto sentore che numerosi cavalieri nemici facevano irruzione nelle vicinanze per razza, accorreva di sua iniziativa con 25 uomini ed attaccava l'avversario alla balonetta, riuscendo in un primo momento a liberare alcuni indigeni prigionieri ed a recuperare del bestiame. Accerchiato e soverchiato dai nemici ritornati in forte numero, lasciava eroicamente la vita sul campo. — Alpri (Danacalla settentrionale) 21 febbraio 1936-XIV.

Oghamartani Ghrmadali, zapiti della compagnia CC. RR. di Asmara (alla memoria). — Addeito ad una banda di irregolari indigeni, in un'azione di guerra, dopo essersi distinto per l'audacia con cui aveva attaccato ed ucciso all'arma bianca vari nemici, cadeva colpito a morte mentre alla testa di un nucleo di ardimentosi rompeva l'accerchiamento avversario. — Adi Chilli - Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

AVANTIATI AVVERSARI OSTENSIVI MEDAGLIA DI BRONZO.

Ascarello Carlo di Emanuele e di Tagliacozzo Margherita, nato a Roma il 22 luglio 1903, tenente complemento del 1º battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, lo guidava con impeto all'attacco di posizioni difese da mitragliatrici e cannoncini. Fatto segno più volte a violenta reazione di fuoco, continuava ad avanzare con calma e risolutezza portando i suoi ascari sulle trincee nemiche. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bacchi Palazzi Carlo fu Ercole e di Rota Alberta, nato a Parma il 2 febbraio 1903, sergente maggiore (29213) del corpo indigeni della Somalia. — Sottufficiale addetto ai servizi di una colonna operante, coadiuvava efficacemente e con esemplare calma il proprio ufficiale, sotto l'intenso tiro avversario, prodigandosi per assicurare il rifornimento delle munizioni ai reparti impegnati in aspro combattimento. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Buelli Francesco di Gerolamo e di Sollinas Caterina, nato a Ploaghe (Sassari) il 21 maggio 1903, vice brigadiere del corpo indigeni della Somalia, sezione mista CC. RR. — Sottufficiale della sezione mista CC. RR. del comando Corpo Indigeni, in una notte di aspro combattimento a mentre più feroce la lotta, portava per tre volte ordini ai reparti impegnati, noncurante delle insidie del terreno nemico. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Caccia Carlo di Agostino e di Parabighi Carlotta, nato a Motta Visconti (Milano) l'11 agosto 1911, caporale (27315) del X squadrone carri armati veloci. — Capo di carro armato veloce, dichiarava al medico et al proprio comandante che non abbandonava il proprio carro in così delicato momento. Dolorante continuava ad assolvere il proprio compito fino all'occupazione di Adua. — Mareb, 3-4 ottobre 1935-XIV.

Carraro Carlo di Filippo e di Sestili Matilde, nato a Roma l'11 dicembre 1920, sottotenente complemento del corpo indigeni della Somalia, 1ª batteria cammellata da 65/17. — Ufficiale di collegamento con un battaglione arabo-somalo fortemente impegnato, assolveva il suo compito con perizia ed ardore, attraversando più volte zone battute intensamente da mitragliatrici e cannoncini nemici. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cassata Salvatore fu Giovanni e di Fatta Arcangela, nato a Collesano (Palermo) il 30 agosto 1902, tenente s. p. a. del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, 1º gruppo. — Comandante di plotone carri d'assalto, in due giorni di aspri combattimenti, distinguendosi per capacità e ardimento i compiti affidatigli. Ricevuto ordine di rastrellare col proprio plotone una larga zona di terreno infestata da appostamenti nemici, raggiunta la linea di un battaglione fortemente impegnato, con notevole iniziativa si metteva a disposizione di quel comandante. Ripetutamente tentava il passaggio di un uadi profondo e paludoso fin quando, riuscito nell'intento,

prende sotto la sua azione le posizioni nemiche riuscendo a fare allontanare la pressione sulla fronte del battaglione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cipriani Alfredo fu Nicola e di Lembo Alberinda, nato a S. Marco La Caola (Foggia) il 23 dicembre 1893, capitano s. p. e. del 1º battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia di rincalzo, durante un aspro combattimento, impiegava con decisione ed ardore, decidendo col suo intervento, l'esito vittorioso dell'azione del battaglione. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Conti Francesco di Silvio e fu Costantino Lucia, nato a Roma, il 16 novembre 1909, sergente maggiore (30400) del 1º gruppo carri d'assalto della Somalia, sezione «S» autoblindo speciali Fiat 611. — Durante un'azione esplorante, usciva coraggiosamente dalla sua blindata per aprire un varco nei reticolati. Si spingeva quindi ardentemente sulle posizioni nemiche esplorando gli appostamenti difensivi e le numerose caverne, riuscendo ad eliminare con lancio di bombe a mano alcuni elementi avversari che vi erano rimasti annidati. Già distintosi per valore in una precedente azione. — Sasabanc, 29 aprile 1936-XIV.

Crippa Ettore, nato il 24 maggio 1896, capitano del X squadrone carri veloci. — Comandante di uno squadrone di carri veloci assai esperti, esplorante di una divisione, nell'assolvere i compiti assegnatigli, dava prova di slancio, spirito offensivo e di singolare coraggio. Manteneva — nonostante la difficoltà del terreno e dei rifornimenti — in piena efficienza i carri armati dimostrando belle doti di comandante. — Darò Taclé, 3-4 ottobre 1935-XIV.

Stoll Luigi, nato a Verona, tenente s. p. e. del X squadrone i veloci. — Comandante di un plotone di carri veloci, in un momento critico della lotta durante la quale il reparto eritreo con cui agiva in cooperazione, perduto l'ufficiale, ripiegava per sfuggire all'accerchiamento tentato dal nemico, usciva dal carro per riannarare i gregari e con questi resisteva al contrattacco avversario fino all'arrivo degli altri carri. — Darò Taclé, 3 ottobre 1935-XIII.

Abraham Birra Tabà, sottopapa della Banda Irregolare del Cohan. — In un'azione di guerra, alla testa del suo buluc, attaccò con ardore, slancio, forza, nemiche superiori, in numero, fuggendole ad inseguendole col fuoco. — Adi Chilli-Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

Abraham Mebrata, sottopapa della Banda Irregolare di Arressa. — In un'azione di guerra, alla testa del suo buluc, attaccò con ardimento slancio forze superiori in numero fuggendole ad inseguendole col fuoco. — Adi Chilli-Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

Aden Elnot, ascari (28380) del X battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Riformatore di una squadra mitragliatrice pesante, benché ferito gravemente alla mano destra, continuava impavido e sereno il rifornimento della propria squadra fino al termine del combattimento. — Malca Guba, 2 febbraio 1936-XIV.

Agot Mari, gregario della Banda Irregolare di Arressa. — In un'azione di guerra si comportò arditamente uccidendo tre nemici, fra cui un capo, salvando due compagni gravemente feriti che vano per essere sopraffatti e riportando lievi ferite. — Adi Chilli-Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

Air Ghelle, muntaz (10758) dell'XI battaglione arabo-somalo, plotone comando. — Attendente del comandante di battaglione, visto cadere il superiore mortalmente colpito alla testa, lo trasportava in luogo riparato, noncurante della propria vita, sebbene il nemico, preso di mira, gli sparasse contro numerosi colpi. — Aden Fedio, 13-14 gennaio 1936-XIV.

Aptemariam Abere, gregario della Banda Irregolare di Arressa. — In un'azione di guerra si comportò arditamente riuscendo ad uccidere all'arma bianca un capo nemico ed a sventare un tentativo di accerchiamento, riportando grave ferita. — Adi Chilli-Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

Asfah Leisc, gregario della Banda Irregolare di Arressa. — In un'azione di guerra, quantunque tre volte ferito, fu esempio di indomito valore e di generosa fedeltà rimanendo vicino al proprio sottufficiale comandante, strenuamente difendendo contro ripetuti assalti nemici. — Adi Chilli-Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

Berhané Gheresilasé, muntaz (58059) del III battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Comandante di pattuglia, accortosi che elementi nemici tentavano sorprendere la colonna di cui faceva parte, si portava contro di essi per metterli in fuga. Riusciva nell'intento rimanendo ferito. — Af Gaga, 25 dicembre 1935-XIV.

David Hassen, Sciumbasci del XV battaglione eritreo. — Comandante, in qualità d'interprete, ad accompagnare un ufficiale, fatto

segno a sciariche di fucileria da parte di armati avversari, si poneva fedelmente fianco dell'ufficiale, assalendo con lui il nemico, che lasciava sul posto 3 morti e 2 feriti. — Scra, 3 marzo 1936-XIV.

Embaté Hagos, ascari (80013) dell'XI battaglione eritreo, 1ª compagnia (alla memoria). — Durante un combattimento, lanciandosi con esemplare coraggio all'attacco di forte posizione nemica, lasciava la vita sul campo. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Febrellanos Tesfo, ascari (8751) dell'XI battaglione eritreo, 3ª compagnia (alla memoria). — Ascari di condotta e fedeltà esemplari, avanzando arditamente sotto il fuoco nemico, lasciava la vita sul campo. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Iohannes Natsghù, buluc-basci (82960) dell'XI battaglione eritreo, 3ª compagnia (alla memoria). — Graduato di provata fedeltà e di grande coraggio, in aspro combattimento, mentre tra i primi si lanciava all'assalto, cadeva gloriosamente sul campo. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Imatù Nur, buluc-basci dell'XI battaglione eritreo, 4ª compagnia. — Comandante di squadra mitragliatrici pesanti, durante un combattimento, benché ferito, continuava ad avanzare, ed appostata l'arma in posizione dominante, mitragliava il nemico contribuendo a metterlo in fuga. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Iglesi Destà, gregario della Banda Irregolare del Cohan (alla memoria). — In un'azione di guerra si distinse per generoso ardimento. Forte continuò a combattere a fianco del proprio sottufficiale, anch'egli ferito, difendendo contro ripetuti assalti nemici, nuovamente e mortalmente colpito, lasciò la vita sul campo. — Adi Chilli-Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

Mohamed Ahmed Ali, ascari (26109) della Banda della Danacalla settentrionale (alla memoria). — In un'azione da parte di un posto confinato contro numerosi razziatori, si lanciava alla balonetta, primo del suo buluc, all'attacco del nemico trincerato, animando i compagni con l'esempio del suo valore, finché cadde eroicamente in lotta, corpo a corpo. — Alpri (Danacalla settentrionale), 21 febbraio 1936-XIV.

Negesse Tella, gregario della Banda Irregolare di Arressa (alla memoria). — In un'azione di guerra diede prova di indomito valore e di generoso sacrificio. Cadde colpito a morte, insieme al proprio ufficiale, dopo averlo strenuamente difeso contro ripetuti assalti nemici. — Adi Chilli, Adi Abò, 20 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Andriani Renato fu Michele e di Malobizichy Vittoria, nato a Fiume il 9 settembre 1902, sottotenente s. p. e. del IV gruppo autotrattato cannoni da 105/28. — Incurante del pericolo, si portava in posto battuto dalla fucileria nemica per soccorrere un suo dipendente gravemente ferito. Restava in posto sino a medicazione ultimata, provvedendo poi al trasporto del ferito sotto il tiro avversario. — Selaclacà, 29 febbraio 1936-XIV.

Amati Etevoaldo di Decio e di Hindenlang Ida, nato a Roma il 7 luglio 1913, sottotenente complemento del I gruppo autotrattato d. l. — Capo pattuglia di collegamento con un comando di legione CC. NN., durante un combattimento, si espose con sprezzo del pericolo per informare il proprio comandante di gruppo della efficacia del tiro. Nel combattimento ravvicinato con nuclei nemici, era di esempio e di incitamento ai propri dipendenti. — Selaclacà, 2 febbraio-3 marzo 1936-XIV.

Aracco Carlo di Luigi e di Dafneschio Maria, nato a Tortona (Alessandria) il 26 agosto 1914. Caporale (28138) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, I gruppo. — Pilota di carro d'assalto, concorreva a proteggere due carri del suo plotone che non potevano muoversi per accidentalità del terreno ed a ricuperarli; dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah (Glana-gobb), 15-17 aprile 1936-XIV.

Arment Alfredo di Luigi e di Barballiscia Angela, nato a Roma il 18 aprile 1909, caporale (27524) del battaglione trasmissioni, 2ª compagnia. — Radiotelegrafista assegnato ad una colonna, durante un lungo ed aspro combattimento, sotto intenso fuoco di mitragliatrici e cannoncini avversari, dava prova di calma e sprezzo del pericolo assicurando costantemente i collegamenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bagnoli Michelangelo fu Angelo e di Filacchioni Filomena, nato a Roma il 15 ottobre 1914, sergente del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, I gruppo. — Capo carro d'assalto, nonostante dello intenso raffiche di mitragliatrici avversarie, usciva dal proprio carro per attingere notizie circa le posizioni nemiche. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Bajoli Guido fu Pietro e fu Piga Maria, nato a Villacidro (Cagliari) il 2 aprile 1897, tenente s.p.a. del raggruppamento carri d'as-

salto della Somalia, I gruppo. — Comandante di una compagnia carri assalto, la dirigeva con perizia e audacia. Durante un sanguinoso combattimento che aveva causato ingenti perdite ad un battaglione, al quale era stato assegnato, e che aveva esaurito la propria capacità offensiva, si prodigava per proseguire l'azione, concorrendo efficacemente al felice esito del combattimento. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Benvenuti Alfredo di Angelo e di Stagi Maria, nato a Firenze il 1º agosto 1913, soldato (44635) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, II gruppo. — Motociclista, non potendo servirsi della sua macchina, portava a piedi ordini ai plotoni in azione, attraversando zone battute da intenso fuoco di armi automatiche avversarie e dando prova di abnegazione e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Blagetti Giuseppe di Francesco e di Velluti Caterina, nato a Porto Recanati (Macerata) il 23 aprile 1913, caporale (24077) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, II gruppo. — Capo carro mitragliere di carro d'assalto, durante azioni contro nemici appostati in caverne, visto che due carri del suo plotone non potevano muoversi per difficoltà di terreno, concorreva a proteggerli col fuoco, dando prova di elevato senso del dovere. — Uadi Korrah, 15-17 aprile 1936-XIV.

Bianchi Evancio di Rutilio e di Sari Anelida, nato a Dicomano (Firenze) il 9 aprile 1913, sottotenente complemento della Banda Irregolare dell'Hamasten. — Comandante di una centuria di avanguardia, guidava valorosamente i suoi uomini all'assalto di posizioni difese da nuclei avversari, che disperdeva. — Amba Dabrè, 25 dicembre 1935-XIV.

Bonato Giuseppe di Luigi e di Rosa Anna, nato a Padova il 20 gennaio 1910, caporale (31093) dell'Autogrupo della Somalia, Autocolonna centrale, X autoreparto. — Volontariamente e ripetutamente, di giorno e di notte, effettuava il trasporto di acqua e di munizioni ai reparti avanzati, noncurante dell'intenso fuoco nemico. — Hamantel-Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Campanello Romolo di Pietro e di Dittaro Maria, nato a VerCELLI il 7 dicembre 1914, caporale (31771) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, II gruppo. — Pilota di carro d'assalto, in un'azione contro nemici appostati in caverne, accortosi che due carri del suo plotone non potevano muoversi per accidentalità del terreno, si prodigava per il ricupero di essi, dimostrando alto spirito di cameratismo e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah, 15 aprile 1936-XIV.

Capanni Gino fu Emilio e fu Tassi Violante, nato a Terranuova Bracciolini (Arezzo) il 12 ottobre 1912, soldato (27736) del raggruppamento arabo-somalo, 1ª autosezione autonoma. — Ausiliario in servizio presso un comando di colonna operante, durante lo svolgimento di un accanito combattimento, assicurava sotto il tiro nemico, con calma e coraggio esemplari, il collegamento con reparti di prima linea, trasportandovi più volte ufficiali del comando. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Ciampi Antonio di Vincenzo e di Angioletta Ermlia, nato a Jarcara (Foggia) il 10 novembre 1910, sottotenente dell'Autograppamento della Somalia, 329ª autoreparto pesante. — Comandante la sezione autobus di un'autocolonna operante, otteneva dai suoi uomini e dai suoi automezzi il massimo rendimento, portandosi con coraggiosa energia fin sulle prime linee, malgrado l'intenso fuoco nemico. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Corradina Ario, nato nel 1908, soldato dell'autograppamento della Somalia, 321 autoreparto. — Comandante di notte, durante un aspro combattimento, ad effettuare il trasporto di acqua per il rifornimento a reparti avanzati, benché fatto segno ad intenso fuoco nemico, e nonostante le difficili condizioni del terreno, assolveva il suo compito dando prova di fermezza e di coraggio. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Cosini Fortunato di Gavino e di Zoppi Colomba, nato a Sassari il 17 febbraio 1914, sergente (2225) del Comando Artiglieria del Corpo Indigeni della Somalia. — Durante un aspro combattimento, sotto intenso fuoco della fucileria e dell'artiglieria nemica, disimpegnava le mansioni di sottufficiale addetto ad una pattuglia comando, fornendo preziosi dati per il tiro del comando artiglieria della colonna e dando prova di perizia e di sprezzo del pericolo. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

Cuneo Cesare di Luigi e di Giacinto Pierina, nato a Milano il 2 settembre 1909, soldato (11163) del battaglione trasmissioni della Somalia, 3ª compagnia. — Radiotelegrafista assegnato ad una colonna, durante un lungo ed aspro combattimento, sotto intenso fuoco di mitragliatrici e cannoncini avversari, dava prova di calma e sprezzo del pericolo assicurando costantemente i collegamenti. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Clerici Pietro di Stefano e di Silvestri Rosa, nato a Marano Ticino (Novara) il 18 novembre 1914, soldato (33652) del Corpo Indigeni della Somalia, 5ª compagnia carri d'assalto. — Capo carro mitragliere di carro d'assalto, durante un attacco eseguito da rilevanti forze nemiche, concorreva col tiro efficace delle sue mitragliatrici a trarre il nemico ed a volgerlo quindi in fuga. — Bir-cut, 19 aprile 1936-XIV.

Critovich Italo fu Matteo e di Pinat Maria, nato a Trieste il 1º maggio 1914, soldato (33653) del Corpo Indigeni della Somalia, 5ª compagnia carri d'assalto. — Capo carro mitragliere di carro d'assalto, con efficaci tiri di mitragliatrice, riusciva a tenere a bada nemici appostati in caverne che tentavano impedire il recupero di due carri del suo plotone impossibilitati a muoversi per difficoltà di terreno, dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah (Glanagoba) 15-17 aprile 1936-XIV.

De Florentis Mario fu Antonio e di Vietti Maria, nato a Roma il 19 marzo 1897, Primo Capitano s.p.e. del 1º gruppo autotrainato cingolo. — Durante una ricognizione, attaccato dal nemico a breve distanza, si comportava valorosamente. — Selaciach, 29 febbraio 1936-XIV.

Di Fant Otello di Luigi e di Brovedani Elena, nato a Seguals (Frosin) il 18 maggio 1911, allievo ufficiale dell'Autoraggruppamento della Somalia, 22ª compagnia pesante. — Addeito allo scaglione pesante di un'autocolonna operante, combatteva, sotto l'intenso fuoco, il suo comandante con slancio e perizia. — Hamamel-Birgot, 21-25 aprile 1936-XIV.

Faustini Pietro fu Francesco e di Fougoli Antonia, nato a Terni il 9 marzo 1896, capitano complemento del IV gruppo autotrainato cannoni da 105/28. — Seguendo l'avanguardia di una divisione di fanteria con gli elementi di una pattuglia d'artiglieria, manifestatosi un attacco nemico sul tergo dell'avanguardia, schierava prontamente i suoi uomini, coordinandone l'azione, sotto il fuoco avversario, con quella di altri elementi. — Selaciach, 29 febbraio 1936-XIV.

Marchiol Italo di Basilio e di Cragnoles Rosa, nato a Lusevera (Udine), caporale (25345) del X squadrone carri armati veloci. — Mitragliere di carro veloce rimasto senza pilota, continuava a combattere le armi avversarie. Con serena calma, alternando la guida col tiro, portava il carro in posizione retrostante per impedire l'azione avvolgente iniziata dal nemico. — Darò Tacché, 3 ottobre 1935-XIII.

Arata Adich, munito del gruppo cammellato aggregato al comando III corpo d'armata A.O. — Durante un tentativo di aggiramento compiuto da gruppi di armati nemici, teneva contegno calmo e coraggioso e dava sagge disposizioni per sventare l'aggiramento. — Dibuc, 1º marzo 1936-XIV.

Arata Hatia, buluc basel (29176) dell'XI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In un momento particolarmente difficile della lotta, incitava con l'esempio i propri dipendenti trascinandoli al contrattacco e contribuendo a determinare il ripiegamento avversario. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Berhè Cahasal, schimbasel dell'XI battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Sotto il tiro nemico si prodigava per la rapida sistemazione difensiva della posizione occupata, contribuendo a respingere gli attacchi avversari. — Govò Nevarit - Af Gaggà, 25 dicembre 1935-XIV.

Berhè Zuoidi, gregario della Banda Irregolare dell'Hamastien. — In un combattimento si distingueva per slancio e valore. — Amba Dabre, 25 dicembre 1935-XIV.

Bilton Gherestilasse, sottocapo della banda Irregolare dell'Hamastien. — Comandante di buluc, in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, con sana iniziativa e sprezzo del pericolo portava una mitragliatrice nei pressi di una minutissima posizione, infliggendo al nemico perdite gravissime. — Dembequina, 15 dicembre 1935-XIV.

Cassen Ismail, buluc basel (12052) dell'XI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Mentre guidava il suo buluc nell'assalto, rimaneva ferito. Costretto a fermarsi, incitava i suoi uomini a proseguire verso l'obiettivo. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Reddà Ingiddà, sottocapo (23388) della Banda Irregolare dell'Hamastien. — Comandante di buluc, in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, guidava con slancio i propri uomini all'assalto di una posizione, riuscendo a spezzare la resistenza avversaria. — Dembequina, 15 dicembre 1935-XIV.

Tecché Itagos, buluc basel dell'XI battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, resisteva con fermezza a ripetuti attacchi nemici, concorrendo all'alto vittorioso del combattimento. — Af Gaggà, 25 dicembre 1935-XIV.

(3416)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
Istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della Istruzione industriale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della Istruzione media tecnica;
Veduta la legge 16 giugno 1932, n. 826, sull'Istruzione professionale dei contadini;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, sul riordinamento dei Consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica;

Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149; Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la istituzione e lo svolgimento di corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste e con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi per lavoratori hanno lo scopo di formare e di accrescere la capacità tecnica e produttiva dei lavoratori stessi in relazione ai bisogni della economia nazionale.

Art. 2.

Tutti i corsi sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Il P.N.F., le Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quest'ultime d'intesa fra di loro, provvedono direttamente, o mediante appositi Enti, alla attuazione dei corsi.

Il P.N.F., le Confederazioni e gli Enti, eventualmente istituiti, inviano annualmente al Ministero dell'educazione nazionale le proposte relative ai piani dei corsi dandone anche comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Tali proposte devono essere debitamente motivate e recare l'assicurazione che, per ciascuna iniziativa, è stabilito il necessario finanziamento.

Il Ministero dell'educazione nazionale, presa cognizione di tutte le proposte pervenute, nonché dei corsi di cui all'art. 12, e del programma dei corsi temporanei per contadini di cui all'art. 6, comunicatogli dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, stabilisce ogni anno, di concerto con il Ministero delle corporazioni, e sentito il Comitato centrale dei consorzi di Istruzione tecnica, il piano dei corsi da attuare nei vari settori delle attività produttive.

Le eventuali variazioni ai piani annuali, debitamente motivate, sono comunicate al Ministero dell'educazione nazionale ed al Ministero delle corporazioni.

A cura del Ministro per l'educazione nazionale e di quello per le corporazioni sono sottoposte al Comitato corporativo centrale apposite relazioni sui corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

Art. 4.

Per la effettuazione di tutti i corsi devono essere utilizzate le scuole e gli istituti d'Istruzione tecnica fino al massimo della potenzialità delle loro attrezzature e dei loro impianti, resi sempre più adeguati agli sviluppi ed al progresso della tecnica. I corsi che non possono tenersi presso scuole ed istituti di Istruzione tecnica possono essere svolti presso fabbriche, stabilimenti ed aziende od istituzioni adatte allo scopo.

Le spese che le scuole e gli istituti Regi eventualmente sosterranno per l'effettuazione dei corsi dovranno essere loro rimborsate e le somme relative dovranno essere contemplate nel piano di finanziamento dei corsi.

Art. 5.

I corsi per lavoratori si distinguono:

- 1° nel settore agrario in:
 - a) corsi temporanei per contadini;
 - b) corsi per la formazione di lavoratori agricoli specializzati;
 - c) corsi per la formazione di colonizzatori;
- 2° nel settore industriale in:
 - a) corsi di primo addestramento;
 - b) corsi per la formazione di operai qualificati;
 - c) corsi per la formazione di operai specializzati;
 - d) corsi di perfezionamento;
- 3° nel settore commerciale in:
 - a) corsi di primo addestramento;
 - b) corsi per la formazione di lavoratori qualificati e specializzati;
 - c) corsi per piccoli esercenti;
 - d) corsi di perfezionamento;
- 4° nel settore del credito e della assicurazione in:
 - a) corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di credito;
 - b) corsi di formazione e corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di assicurazione;
 - c) corsi di formazione e corsi di perfezionamento per i lavoratori dei servizi tributari appaltati.

Art. 6.

I corsi temporanei per contadini, di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), mirano a diffondere fra di essi la conoscenza delle razionali pratiche agricole.

Tali corsi possono essere generali e speciali; i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali dell'agricoltura; i secondi determinate operazioni e pratiche agricole e zootecniche; essi sono disciplinati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, e dal R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149.

Art. 7.

Gli altri corsi del settore agrario di cui all'art. 5, n. 1, lettere b), c), hanno gli scopi seguenti:

- a) i corsi per la formazione dei lavoratori agricoli specializzati mirano a preparare le maestranze idonee all'esercizio di determinati rami delle attività agricole e di quelle rurali di trasformazione;

b) i corsi per la formazione di colonizzatori mirano a dare ai coloni, ai compartecipanti in genere, ai salariati e braccianti, ai piccoli proprietari ed affittuari di diretti coltivatori, che si preparano ad assumere in ambienti diversi dal proprio la coltivazione di organiche unità poderali, le cognizioni all'uopo necessarie, in relazione alle particolari esigenze dell'economia agraria del nuovo ambiente.

Art. 8.

I corsi del settore industriale, di cui all'art. 5, n. 2, hanno gli scopi seguenti:

- a) i corsi di primo addestramento, sono istituiti per formare, specialmente con esercitazioni pratiche, la capacità di lavoro dei licenziati dalle scuole elementari, che risiedono in località ove non sono istituite scuole o corsi secondari di avviamento professionale, e che si avviano a mestieri industriali;
- b) i corsi per la formazione di operai qualificati sono istituiti per gli apprendisti assunti nelle aziende industriali a norma delle disposizioni relative alla disciplina dell'apprendistato e per gli operai non qualificati che, occupati nello stesso mestiere o in un mestiere affine, documentato dal libretto di lavoro, aspirano a diventare operai qualificati;
- c) i corsi per la formazione di operai specializzati sono istituiti per operai qualificati che aspirano a diventare operai specializzati;
- d) i corsi di perfezionamento si propongono di approfondire la capacità professionale degli operai qualificati e specializzati per adeguarla a particolari caratteristiche di lavorazione ed ai nuovi processi della tecnica produttiva.

Art. 9.

I corsi del settore commerciale, di cui all'art. 5, n. 3, hanno gli scopi seguenti:

- a) i corsi di primo addestramento sono istituiti per accrescere soprattutto con concrete esercitazioni pratiche, la capacità di lavoro di coloro che si avviano ad un mestiere commerciale;
- b) i corsi per la formazione di lavoratori qualificati e specializzati sono istituiti per gli apprendisti assunti nelle aziende commerciali a norma delle disposizioni relative alla disciplina dello apprendistato, e per coloro che avendo superato un corso di primo addestramento, o essendo occupati in aziende commerciali, con mansioni non qualificate, aspirano a diventare lavoratori qualificati e specializzati;
- c) i corsi per piccoli esercenti hanno lo scopo di fornire le necessarie nozioni teoriche e pratiche per la gestione diretta delle piccole aziende;
- d) i corsi di perfezionamento si propongono di approfondire la capacità professionale dei lavoratori qualificati e specializzati per adeguarla a particolari caratteristiche di lavoro.

Art. 10.

I corsi del settore del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, di cui all'art. 5, n. 4, hanno gli scopi seguenti:

- a) i corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di credito mirano ad approfondire le capacità tecniche professionali dei lavoratori stessi per adeguarle a particolari caratteristiche, anche in riferimento alle nuove esigenze della funzione creditizia;
- b) i corsi di formazione per i lavoratori delle aziende di assicurazione, hanno lo scopo di addestrare i produttori di assicurazione; quelli di perfezionamento, di approfondire le

capacità tecniche professionali sia dei produttori che dei lavoratori interni;
c) i corsi di formazione per i lavoratori dei servizi tributari appaltati mirano a preparare in specie gli ufficiali esattoriali e gli agenti daziari; quelli di perfezionamento hanno lo scopo di approfondire le capacità tecniche dei lavoratori che si sono dedicati a tale specifico campo di attività.

Art. 11.

Appositi corsi possono essere istituiti per i lavoratori disoccupati sia per renderli più idonei all'esercizio della propria attività in relazione alla possibilità di ripresa del lavoro nel rispettivo settore, sia per addestrarli in mestieri o mansioni affini per i quali vi sia richiesta di mano d'opera.

A tali corsi sono iscritti i lavoratori disoccupati scelti, in relazione alle loro attitudini, dalle Associazioni sindacali competenti d'intesa con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 12.

Oltre ai corsi di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti in relazione a particolari necessità:

- 1) corsi per la preparazione della donna alle mansioni che le sono proprie;
2) corsi aziendali posti sotto la vigilanza dell'Ispettorato corporativo. Il piano di tali corsi, ove siano costituiti gli Enti di cui all'art. 3, sarà stabilito dagli Enti stessi;
3) corsi rispondenti alle esigenze dell'artigianato;
4) corsi per l'addestramento della mano d'opera complementare per le fabbricazioni di guerra. A tali corsi provvede e sovrintende di intesa con i Ministeri dell'educazione nazionale e delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sia presso gli stabilimenti interessati, sia presso appositi « Centri di formazione maestranze ».

Art. 13.

I programmi d'insegnamento e la durata dei corsi sono stabiliti ed approvati dal Ministero dell'educazione nazionale, in rapporto al tipo del corso ed alla natura delle attività cui il corso stesso è indirizzato.

I corsi possono avere orario serale o diurno. L'orario di ciascun corso è stabilito dal direttore secondo le esigenze della produzione e dell'insegnamento o secondo che gli allievi sono occupati o disoccupati.

Art. 14.

Quando i corsi sono suddivisi in classi, alle classi successive alla prima di ogni corso, si accede con esame di promozione dalla precedente.

Nel settore agrario, al termine dei corsi per la formazione dei lavoratori agricoli specializzati, l'allievo sostiene un esame di idoneità, diretto ad accertare se abbia raggiunto il grado di preparazione per essere dichiarato specializzato per il ramo seguito.

Nel settore industriale, al termine dei corsi per la formazione di operai qualificati e di operai specializzati si sostengono esami di idoneità, rispettivamente per operai qualificati e per operai specializzati.

Nel settore commerciale, al termine dei corsi per la formazione di lavoratori qualificati e specializzati, e dei corsi per piccoli esercenti, si sostengono esami di idoneità rispettivamente per lavoratori qualificati e specializzati e per piccoli esercenti.

Nel settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, al termine dei corsi di formazione di cui al

Part. 10 si sostengono gli esami di idoneità per le mansioni corrispondenti ai corsi stessi.

Ai rispettivi esami di idoneità per lavoratori qualificati possono presentarsi anche gli apprendisti che non abbiano frequentato i relativi corsi ma che siano in possesso della licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente alla azienda presso la quale lavorano, e che abbiano compiuto il prescritto periodo di apprendistato.

Art. 15.

Possono inoltre essere tenuti esami di profitto, o rilasciati certificati di frequenza:

- a) nel settore agrario, alla fine dei corsi per la formazione di colonizzatori;
b) nel settore industriale, alla fine dei corsi di primo addestramento e dei corsi di perfezionamento;
c) nel settore commerciale, alla fine dei corsi di primo addestramento e dei corsi di perfezionamento;
d) nel settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, alla fine dei corsi di perfezionamento.

Art. 16.

Per gli esami di cui agli articoli 14 e 15, le Commissioni giudicatrici sono costituite dal direttore, di due insegnanti del corso nominati dal direttore stesso e di due rappresentanti, uno dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori partecolarmente esperti designati dalle rispettive Unioni provinciali od interprovinciali e di un rappresentante dell'Ispettorato corporativo competente.

E' in facoltà del Ministero dell'educazione nazionale di inviare agli esami un proprio commissario con funzioni di presidente della Commissione.

Art. 17.

I moduli degli attestati di idoneità ed i moduli dei certificati di profitto e di frequenza sono stabiliti per tutti i corsi dal Ministero dell'educazione nazionale, di concerto con il Ministero delle corporazioni, e per i corsi di cui all'art. 6, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo per la iscrizione dei lavoratori negli elenchi di categorie degli uffici di collocamento.

Nei libretti di lavoro istituiti dalla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, saranno apposte le indicazioni relative agli esami superati ed agli attestati, o certificati, conseguiti nei corsi contemplati dagli articoli precedenti.

I lavoratori che hanno conseguito i predetti attestati hanno titolo di preferenza, in conformità della legge sulla disciplina dello apprendistato per le assunzioni alle funzioni, per le quali hanno avuto la idoneità, nei posti disponibili nella azienda presso la quale sono occupati, o in quelle appartenenti alla stessa branca produttiva.

Art. 19.

Tutti i corsi di cui ai precedenti articoli sono di norma gratuiti.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico dei corsi è scelto fra il personale corrispondente delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, fra il personale di fabbriche, stabilimenti ed aziende od anche fra altre persone particolarmente esperte.

Per i compensi dovuti al personale addetto ai corsi che non siano attuati presso scuole ed istituti regi di istruzione tecnica saranno tenute presenti, di norma, le tabelle delle retribuzioni per il personale di dette scuole ed istituti.

Art. 21.

Nelle località, dove sono istituiti: i corsi di primo addestramento industriale ed i corsi per operai qualificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 ed ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 12;

i corsi di primo addestramento commerciale di cui alla lettera c) dell'art. 9; gli apprendisti, di età inferiore ai 18 anni, che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all'azienda presso la quale lavorano, sono tenuti a chiedere la iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli se ammessi.

I datori di lavoro, presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l'obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso.

Per gli apprendisti, che risiedono a distanza superiore a 8 chilometri dal centro abitato in cui si attua il corso, gli obblighi predetti non sussistono né per i lavoratori, né per i datori di lavoro.

Art. 22.

La inosservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente, dà luogo alle seguenti sanzioni:

- a) agli apprendisti, che non frequentano regolarmente le lezioni sarà trattenuto dal datore di lavoro un quinto del salario giornaliero per ogni assenza non giustificata;
b) per i datori di lavoro, che non concedano la libertà necessaria ai giovani obbligati alla frequenza dei corsi, una ammenda da L. 5 a L. 50 per giovane, raddoppiabili in caso di recidiva.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera a) la Direzione del corso notificherà settimanalmente al datore di lavoro presso il quale l'apprendista è occupato, il numero delle assenze non giustificata. Il datore è obbligato a versare la somma corrispondente alla Direzione del corso.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera b) verranno elevate contravvenzioni dall'Ispettorato corporativo, su indicazione della Direzione del corso.

L'omme versata alla Direzione del corso saranno devoluti agli Enti di cui all'art. 3, o, in mancanza, agli Enti finanziatori dei corsi.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esso incompatibili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI,

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL - ROSSONI - LIANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 63. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919, s'intendono ad ogni effetto revocate.

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S., previa pubblicazione delle pene stabilite dalla legge.

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'Interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI,

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 73. - MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1382.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Umberto », in Triuggio (Milano).

N. 1382. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, l'Asilo infantile « Principe Umberto », con sede in Triuggio (Milano), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1383.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero di mendicanti Sillitti Ignazio e Giovanni », con sede in Campobello di Licata.

N. 1383. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, la fondazione intitolata « Ricovero di mendicanti Sillitti Ignazio e Giovanni », con sede nel comune di Campobello di Licata, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 giugno 1938-XVI, n. 1384.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena » a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina.

N. 1384. R. decreto 30 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, il fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena », viene trasformato a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1385.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Lonigo, a beneficio della locale « Casa di ricovero ».

N. 1385. R. decreto 8 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, il fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Lonigo, viene trasformato a beneficio della locale « Casa di ricovero ».

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1938-XVI.

Contingentamento dell'alcole di 1ª categoria da liberare dalla destinazione a carburante nel bimestre settembre-ottobre 1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre settembre-ottobre 1938;

Decreta:

Art. 1.

Nel bimestre settembre-ottobre 1938 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 35.000 ettanidri.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti mensili distribuiti come appresso:

Settembre	25.000
Ottobre	10.000

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze impartirà agli Uffici tecnici erariali le istruzioni necessarie per fissare la misura della quota mensile di contingente da assegnare a ciascuna fabbrica. Come pure la stessa Amministrazione potrà permettere che la quota di contingente non potuta estrarre alla fine del mese di settembre da uno stabilimento autorizzato possa essere aggiunta alla quota del contingente del mese successivo.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni:

LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:

ROSSONI

(3471)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 settembre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione della energia elettrica.

(3473)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 settembre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1236, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

(3474)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	" 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 - Extra L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero. Il complessivamente è fissato in lire 1,25 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minichetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1386.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 222 recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938; della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. Pag. 3874
- REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1938-XVI, n. 1387.
Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti. Pag. 3874
- REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.
Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui mulini. Pag. 3870
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.
Istituzione del Monopolo per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero. Pag. 3877
- REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Pag. 3878
- REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1391.
Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari. Pag. 3878
- REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1392.
Trasformazione del fine dei Regi Istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano. Pag. 3879
- REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1393.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino). Pag. 3879
- REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1394.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia). Pag. 3879

- REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1395.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona. Pag. 3879
- REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia). Pag. 3879
- REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.
Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto. Pag. 3879

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze:
 - Diffide per riamutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1000). Pag. 3879
 - Rettifiche d'intestazione. Pag. 3880
 - Diffide per smarrimenti di quietanza. Pag. 3882
 - Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3882
- Consorzio di credito per le opere pubbliche:
 - Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1° emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3886
 - Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1° emissione); ed obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3887
- CONCORSI
 - Ministero dell'Interno: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Pag. 3887
 - Regia prefettura di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 3888
 - Regia prefettura di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 3888

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 giugno 1938 XVI, n. 1386. Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo, quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - LANTINI - SOLMI

Di REVEL - ROSSONI - BENNI

COBOLLI-GROGNI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 giugno 1938 XVI, n. 1387. Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 5 ottobre 1936 XIV, n. 1746, e 29 aprile 1937 XV, n. 523, contenenti disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1940-XIX il blocco dei prezzi degli affitti, di quelli delle forniture di acqua, gas ed elettricità e delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto, e di apportare modificazioni alle norme relative alla disciplina dei prezzi delle merci;

Viste le deliberazioni del Comitato corporativo centrale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per gli scambi e le valute e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato corporativo centrale, allo scopo di evitare perturbamenti del mercato ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita; ha facoltà di fissare, per merci di qualsiasi natura, i prezzi massimi di vendita.

Art. 2.

In tutti i casi nei quali si sia provveduto a tale fissazione, è vietato di vendere a prezzi superiori a quelli che sono stati stabiliti.

Art. 3.

Le Corporazioni, nell'ambito della rispettiva competenza, possono essere chiamate ad esaminare le questioni relative ai prezzi di merci e di servizi. Esse possono provvedervi anche a mezzo dei Comitati consultivi, costituiti, ai sensi del R. decreto-legge 14 gennaio 1937 XV, n. 234, con decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938 XVI, o dei Comitati corporativi, costituiti a norma dell'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 4.

In caso di necessità ed urgenza, le facoltà spettanti al Comitato corporativo centrale sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Le disposizioni adottate dal Comitato corporativo centrale e dal Ministro per le corporazioni, sono pubblicate in riassunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno; ed hanno effetto dalla data della pubblicazione, salvo che non sia in esse stabilito diversamente.

Art. 6.

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, sulla base ed entro i limiti delle disposizioni date dal Comitato corporativo centrale o, in caso di necessità ed urgenza, dal Ministro per le corporazioni, provvedono all'accertamento, alla determinazione ed al controllo dei prezzi nell'ambito delle rispettive provincie.

Essi compilano periodicamente un listino dei prezzi massimi per le vendite all'ingrosso, al dettaglio e per le vendite al minuto delle merci di più largo consumo.

Art. 7.

Il listino del Comitato di presidenza ha valore obbligatorio per le vendite effettuate nel territorio del Comune capoluogo di provincia. Per gli altri Comuni della provincia sono compilati periodicamente appositi listini, a cura del podestà, sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni. La vendita a prezzi superiori a quelli risultanti dai suddetti listini è proibita.

I Consigli provinciali delle corporazioni provvedono altresì alla pubblicazione periodica di bollettini e mercenari dei prezzi all'ingrosso, nei quali vengono indicati i prezzi effettivi correnti sul mercato e regolarmente accertati, per prodotti di qualsiasi natura interessanti l'attività economica della provincia. In nessun caso possono essere pubblicati prezzi superiori a quelli risultanti in base alle disposizioni dei competenti organi centrali.

Art. 9.

Allorché la fissazione del prezzo massimo, ai termini degli articoli precedenti, è fatta mediante l'indicazione di una percentuale di aumento o di diminuzione rispetto al prezzo praticato ad una data determinata, si intende per prezzo praticato alla suddetta data, quello che risulta dalle fatture o da altri documenti relativi a contratti intervenuti a quella data fra le parti interessate, per la stessa merce e nelle stesse condizioni.

Ove manchino tali documenti oppure nei casi in cui il venditore sia in grado di provare che il prezzo praticato alla stessa data ad un determinato acquirente era, per ragioni di carattere eccezionale, diverso da quello praticato alla generalità dei consumatori, si può fare riferimento ai prezzi risultanti dai contratti di compra-vendita conclusi dal venditore, per la stessa merce o nelle stesse condizioni, con la generalità dei compratori.

Qualora manchino anche i documenti suddetti si fa riferimento ai prezzi indicati nei bollettini o mercenari dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 10.

La decisione del Comitato corporativo centrale, o in caso di necessità ed urgenza, del Ministro per le corporazioni, relativa alla fissazione del prezzo massimo di vendita di una determinata merce, potrà pure disporre che la decorrenza di tali prezzi valga anche per le consegne di merci, che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo la data di entrata in vigore della decisione stessa.

Art. 11.

Le deliberazioni adottate dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, presso il Direttorio del P. N. F., ai termini del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, ed i provvedimenti adottati dal Ministro per le corporazioni, ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1937 XV, n. 523, per la determinazione dei prezzi massimi per le vendite di merci, rimangono in vigore fino a che non siano modificati da nuove deliberazioni del Comitato corporativo centrale o del Ministro per le corporazioni, in base alle norme del presente decreto.

Le modificazioni potranno aver luogo in dipendenza di effettive variazioni verificatesi nei costi o di mutamenti avvenuti nelle condizioni del mercato.

Art. 12.

Qualora la fissazione del prezzo di determinate merci sia demandata, da speciali disposizioni legislative, ad altre Amministrazioni, essa dovrà essere fatta di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 13.

È prorogato, fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto di aumentare i prezzi corrisposti alla data del 5 ottobre 1936-XIV per le locazioni degli immobili urbani e dei fondi rustici, anche se altri inquilini od affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

È prorogato altresì fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto per gli affitti-camere di aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV è nullo di pieno

diritto. È inoltre sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali la misura dell'affitto debba essere variata in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, la misura dell'affitto venga a risultare superiore a quella corrisposta al 5 ottobre 1936-XIV.

L'affittuario, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Per gli immobili ai quali, dopo il 5 ottobre 1936-XIV, siano state apportate trasformazioni o migliorie, escluse però le opere di ripulitura, manutenzione e altre simili, il pretore può, ad istanza del locatore, consentire che alla pigione venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane eseguite nella zona in cui è situato l'immobile.

Quando il canone di affitto convenuto sia comprensivo anche di una quota corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento prestato dal locatore, questa quota potrà essere determinata e variata con deliberazione del Comitato corporativo centrale e, nei casi di necessità e di urgenza, del Ministro per le corporazioni.

Art. 14.

I prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare negli anni 1939 e 1940 saranno fissati dal Ministro per la cultura popolare secondo le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244.

Fino al 31 dicembre 1940 sono prorogate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 2 e nell'art. 3 del predetto decreto.

L'art. 8 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244, è così modificato:

« È sospeso per tutto l'anno 1939 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni e le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».

Art. 15.

Fino al 31 dicembre 1940-XIX è vietato di apportare aumenti ai prezzi ed alle tariffe praticati alla data del 5 ottobre 1936-XIV, per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonché alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Salvo le deroghe che potranno essere consentite ai termini delle disposizioni del terzo e quarto comma del presente articolo, è sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole e condizioni contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali il prezzo debba essere variato in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, il prezzo venga a risultare superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV.

In considerazione di effettive maggiorazioni intervenute nei costi di produzione e di esercizio, potranno essere consentite deroghe al divieto di aumento di cui al primo comma del presente articolo.

Dette deroghe potranno essere concesse:

a) con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato corporativo centrale, per quanto riguarda i prezzi e le ta-

riffe delle forniture di acqua, di gas per usi domestici e di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata;

b) con determinazione del Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione competente, per i prezzi e le tariffe per le forniture di energia elettrica, gas, ed acqua destinate ad usi diversi da quelli contemplati alla lettera a);

c) con determinazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni, per le tariffe dei trasporti marittimi e terrestri gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Art. 10.

Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 2, 7, 14 e 15 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Quando il reato presenti particolare gravità il Prefetto, in seguito alla sentenza di condanna, può disporre la temporanea chiusura dell'esercizio di vendita al pubblico.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro lo ventiquattrore ore al pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale.

La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504 e 505 cap. del Codice di procedura penale.

Art. 17.

Il Ministro per le corporazioni, di intesa con gli altri Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Per tali accertamenti il Ministro per le corporazioni potrà avvalersi anche dell'opera della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che restano abrogate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938. Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — STABACCH —
SOLMI — DI RYVEL — ROSSONI —
BENNI — GUARNERI — ALFIERI

Visto, il Guardasigilli SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938. Anno XVI.
Atti del Governo, registro 401, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.

Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'opportunità di procedere ad un controllo del movimento del grano e dei prodotti della macinazione nei molini del Regno e di esercitare adeguata vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di macinazione e panificazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti l'industria molitoria, (esclusi quelli di cui al R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 806, relativo ai molini situati in alta montagna, che macinano a resa integrale non più di 200 quintali all'anno), di tenere uno speciale libro bollato di carico e scarico, nel quale dovrà essere registrato il movimento giornaliero del grano e degli altri prodotti che vengono immessi nei molini per la macinazione, con l'indicazione delle quantità macinate, dei quantitativi di sfarinati e di cruscamì prodotti e di quelli usciti dai molini.

Gli esercenti i molini che producono per la vendita debbono registrare nel detto libro, giornalmente, le quantità e le qualità del grano e di altri prodotti acquistati e immessi nei molini con l'indicazione del nome del venditore; le quantità e qualità di grano e di altri prodotti passati alla macinazione e degli sfarinati prodotti; nonché le quantità e qualità dei prodotti o sottoprodotti della macinazione venduti usciti dal molino, con indicazione del nome del compratore.

Mensilmente gli esercenti i molini di cui al comma precedente debbono inviare i dati riassuntivi del movimento verificatosi nel mese, in esatta corrispondenza con le registrazioni del libro di carico e scarico, al Ministero delle corporazioni, all'Istituto centrale di statistica e al Consiglio provinciale delle corporazioni della Provincia in cui essi hanno sede.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni, sia direttamente che a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni, eserciterà la vigilanza necessaria per assicurare l'osservanza da parte delle aziende molitorie delle disposizioni vigenti nei riguardi dell'acquisto dei prodotti destinati alla macinazione e della produzione e della vendita degli sfarinati e dei sottoprodotti.

Analogha vigilanza il Ministero delle corporazioni eserciterà nei riguardi delle aziende di panificazione per assicurare l'osservanza delle disposizioni in vigore per la produzione e la vendita del pane.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di disporre, in ogni momento, a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni ed avvalendosi anche degli Ispettorati corporativi a

degli organi della Polizia tributaria, sopraluoghi presso i molini per esaminare i registri ed ogni altro documento, per constatare l'esistenza del grano e di altri prodotti, degli sfarinati e dei sottoprodotti della macinazione e per svolgere ogni altra indagine che sia ritenuta necessaria. Esso potrà disporre, se del caso, che gli esercenti i molini siano tenuti a comunicare copia conforme dei contratti di acquisto e di vendita dei prodotti destinati alla macinazione e di quelli da questa derivanti.

Analoghe indagini potranno essere disposte presso i panifici.

Art. 4.

A carico dei contravventori alle disposizioni del presente decreto e di tutte le altre norme in vigore per l'acquisto dei prodotti destinati alla macinazione e per la produzione e la vendita dei prodotti e sottoprodotti della macinazione, come pure per la produzione e vendita del pane è applicabile l'ammenda fino a L. 20.000 e, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede l'azienda del contravventore può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro del pagamento degli stipendi e dei salari spettanti ai dipendenti.

Quando il provvedimento di chiusura temporanea dell'azienda sia giudicato insufficiente rispetto alla gravità della trasgressione compiuta, può essere disposta anche la requisizione dell'azienda stessa, con decreto del Prefetto, nel quale saranno stabilite le modalità di esecuzione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938. XVI

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —
DI RYVEL

Visto, il Guardasigilli SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938. Anno XVI.
Atti del Governo, registro 401, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.

Istituzione del Monopolo per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di organizzare unitariamente l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero, anche in rapporto agli accordi esistenti e che saranno conclusi tra l'Italia ed altri Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Monopolo per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero.

Art. 2.

Il Monopolo di cui al precedente articolo è affidato all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, con sede in Roma.

Art. 3.

Le ditte che, sulla base di regolari licenze rilasciate dal Ministero delle finanze e non ancora scadute di validità al momento della pubblicazione del presente decreto, abbiano in vigore contratti per l'acquisto, l'importazione e distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie di film cinematografici di produzione estera, debbono farne denuncia al Ministero per gli scambi e per le valute entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, rimettendo copia dei contratti ed indicando per ogni contratto l'utilizzo già avvenuto e quello ancora da effettuare.

Art. 4.

Il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di stabilire, di concerto con i Ministri delle corporazioni e della cultura popolare, le condizioni e le modalità per l'esecuzione dei contratti stipulati e denunciati in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, ovvero di consentire che i contratti stessi siano assunti con le condizioni e modalità di cui sopra, dall'Ente nazionale per le industrie cinematografiche.

Le parti contraenti, qualora non ritengano di accettare le condizioni e le modalità stabilite per l'esecuzione del contratto, ovvero non ritengano di aderire all'assunzione del contratto stesso da parte dell'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tale risoluzione non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 5.

Al sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potranno essere emanate, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare, norme per il coordinamento delle attività affidate dal presente decreto all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche con l'attività dei produttori nazionali nel campo dell'esportazione e degli scambi con l'estero interessanti l'industria cinematografica.

Art. 6.

Con decreti Reali, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per la cultura popolare, saranno emanate le norme integrative ed esentive che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GUARNERI - CIANO - SOLMI
— DI REVEL — LANTINI — ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistente universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A partire dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a partire dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1391.

Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100; ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Regia università di Cagliari è istituita una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato il ruolo organico dei posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabilite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1392.

Trasformazione del fine dei Regi Istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano.

N. 1392. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene trasformato il fine dei Regi Istituti clinici di perfezionamento con sede in Milano, nel senso che viene soppressa l'attività didattica sinora svolta da tali Istituti e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1393.

Dichiarazione formale del fine della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino).

N. 1393. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Congrega della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1394.

Dichiarazione formale del fine della Congrega di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia).

N. 1394. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Congrega di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1395.

Dichiarazione formale del fine di n. 14 Congrega in provincia di Ancona.

N. 1395. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 14 Congrega in provincia di Ancona.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396.

Dichiarazione formale del fine della Congrega del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia).

N. 1396. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Congrega del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.

Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto.

N. 1397. R. decreto 7 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(3ª pubblicazione) Avviso n. 145.

E' stato presentato per il tramutamento in cartella al portatore, il certificato di rendita cona. 3,50 per cento (1906) n. 47017 di L. 427, intestato a Mottana Giuditia fu Riccardo, minore, sotto la p. p. della madre Campione Ida di Carlo ved. Mottana Riccardo, dom. a Sonfrio.

Polché detto certificato risulta mancante del foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, al sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POLENZA.

(1589)

(2ª pubblicazione) Avviso n. 243.

E' stato chiesto il tramutamento in cartella al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 41630 per la rendita annua di L. 350, intestato a Milano Teodora fu Eudilio, moglie di Murolo Filippo, domiciliata a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, al sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POLENZA.

(2500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1.ª pubblicazione).

Rettifiche d'Intestazione.

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 %	210353	602 —	Masoli Giannina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Coftu Agnese di Luigi, dom. a Monza (Milano).	Masolo Giannina-Enrichetta fu Arturo minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	73278	1200 —	Lluzzi Adela-Leonilda di Antonio, moglie di Amenduni Giuseppe fu Diego, dom. a Bari, vincolato per dote.	Lluzzi Adela-Leonilda di Salvatore-Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	807637	2625 —	Panzzi Giannina fu Emilio, moglie di Malga Giovanni, dom. a S. Remo (Imperia). Usufrutto a Turri Carolina fu Giuseppe ved. Panzzi Emilio.	Panzzi Giannina fu Giuseppe-Emlilo, ecc., come contro. Usufrutto a Turri Carolina fu Giuseppe, ved. Panzzi Giuseppe Emilio.
Rendita 5 %	44023	75 —	Zanolli Peppino fu Mariantonio, dom. a Novara.	Zanolli Peppino fu Mariantonio minore sotto la p. p. della madre Paglino Cesarina ved. Zanolli, dom. in Novara.
P. R. 3,50 %	481366	1165 —	Falotico Eleonora di Giuseppe-Antonio, dom. in Allano (Matera).	Falotico Eleonora di Antonia dom. in Allano (Matera).
Rendita 5 %	76203	80 —	Benevello Giulia di Massimiliano-Jan, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino).	Mattone di Benevello Giulia di Massimiliano-Jan minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	410368	470,50	Delodi Mario fu Silvestro minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare ved. Delodi, dom. a Roma.	Delodi Mario fu Lino, minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc., come contro.
Id.	410367	470,50	Delodi Adriana fu Silvestro minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc.; come sopra.	Delodi Adriana fu Lino minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	42123	90 —	Mosca Alberto ed Ada di Vittorio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Frassinò frazione del Comune di Voltago (Belluno).	Mosca Americo-Alberto ed Ada di Vittorio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	30803	255,50	Pietrafesa Nicola fu Paolo, dom. in Battipaglia (Salerno).	Pietrafesa Nicolino fu Paolo, dom. in Battipaglia (Salerno).
Id.	119489	1127 —	Pietrafesa Nicola fu Paolo, dom. in Battipaglia fraz. di Eboli (Salerno).	Pietrafesa Nicolino fu Paolo, ecc.; come contro.
P. R. 3,50 %	19438	77 —	Orefice Guido fu Francesco minore sotto la p. p. della madre Cozzani Clementina ved. Orefice Francesco, dom. a Rebocco fraz. del Comune di Spezia (Genova).	Orefice Guido fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Cozzani Clementina ved. Orefice, ecc.; come contro.
Id.	371590	3731 —	Vicini Rosetta fu Gaetano moglie di Pescello Federico, dom. a Genova; con usufrutto a Della Piano Ermenegilda fu Giacomo ved. di Vicini Gaetano, dom. a Genova.	Vicini Rosetta fu Gaetano moglie di Pescello Federico, dom. a Genova; con usufrutto a Della Piano Elisa-Ermenegilda fu Giacomo, ecc.; come contro.
Id.	371591	3734,50	Vicini Amelia fu Gaetano moglie di Della Marca Luigi, dom. a Genova; con usufrutto come sopra.	Vicini Amelia fu Gaetano moglie di Della Marca Luigi, dom. a Genova; con usufrutto come sopra.
Id.	371592	3734,50	Vicini Armida fu Gaetano moglie di Gioberti Augusto, dom. a Genova; con usufrutto a Della Piano Ermenegilda fu Giacomo ved. di Vicini Gaetano, dom. a Genova.	Vicini Armida fu Gaetano moglie di Gioberti Augusto, dom. a Genova; con usufrutto a Della Piano Elisa-Ermenegilda fu Giacomo, ecc.; come contro.
Cons. 3,50 %	636497	70 —	Verardo Domenica fu Emanuela moglie di Simon Enrico, dom. a Flumedinisi (Messina).	Verardo Maria-Domenica fu Emanuela, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 %	153463	31,50	Colonna Maria Michele fu Michele, minore sotto la tutela di Menio Carlo, dom. a Pomarico (Potenza).	Colonna Maria fu Michele, minore, ecc.; come contro.
Id.	411817	364 —	Ponzoni Teresa fu Luigi, moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vitalizio a Cameroni Adelaide fu Agostino, ved. di Ponzoni Luigi, dom. a Sartirana.	Ponzoni Teresa fu Luigi, moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vit. a Cameroni Maria-Adelaide, ecc.; come contro.
Id.	411923	364 —	Ponzoni Maria fu Luigi, moglie di Ferrara Pietro, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vitalizio; come sopra.	Ponzoni Maria fu Luigi, moglie di Ferrara Pietro, dom. a Sartirana (Pavia), con usufrutto vital.; come sopra.
Id.	410037	269,50	Ponzoni Teresa fu Luigi moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana-Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio a Cameroni Adelaide fu Agostino, ved. Ponzoni Luigi.	Ponzoni Teresa fu Luigi moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana-Lomellina (Pavia); con usufrutto vital. a Cameroni Maria-Adelaide fu Agostino, ecc.; come contro.
Id.	277603	350 —	Burelli Giuseppe fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Colitti Anna, dom. a Bala Latina (Napoli).	Burelli Maria-Giuseppa fu Pasquale, minore ecc.; come contro.
Id.	277603	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277607	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277609	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277609	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277610	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277611	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277612	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277613	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277614	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277615	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277616	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277617	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277618	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277619	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277620	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277621	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277622	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277623	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277624	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277625	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278256	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	427521	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	356794	175 —	Manes Natalina di Antonio, moglie di Pecorelli Antonio, dom. a Rivello (Piemonte).	Manes Natalina di Santo, moglie di Pecorelli Antonio, dom. a Rivello (Piemonte).
Id.	113978	101,50	Cartasegna Argentina fu Ambrogio, moglie di Guico Giovanni, dom. in Cavi (Alessandria); vincolato per dote.	Cartasegna Maria-Carlotta Argentina fu Ambrogio, ecc., come contro; vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	630269	49 —	Stura Bernardo fu Guglielmo, dom. in Vinovo (Torino); con ipoteca a favore di Gilardi Marianna di Giovanni, moglie del titolare a garanzia dell'aumento del terzo della dote costituita.	Stura Bernardo fu Guglielmo, dom. in Vinovo (Torino); con ipoteca a favore di Gilardi Teresa-Marianna di Giovanni, moglie, ecc.; come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 3,50 %	368020	105 —	Perol Vittorio di Giuseppe, dom. in Chiomonte (Torino).	Perol Augusto-Luigi-Vittorio di Giuseppe, dom. in Chiomonte (Torino).
Rendita 5 %	23496	1670 —	Gianzini Maddalena di Antenore, moglie di Gregotti Luigi, dom. in Cameri; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Torgano Maddalena fu Giuseppe ved. Calderoni.	Gianzini Maddalena di Antenore, moglie di Gregotti Luigi, dom. in Cameri, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Torgano Maria-Teresa-Maddalena fu Giuseppe ved. Calderoni.
Cons. 3,50 %	275124	112 —	Vassallo Teresa di Camillo moglie di Garbarito Luigi di Marco, dom. a Genova.	Vassallo Teresa di Camillo moglie di Garbarito Ferdinando-Luigi-Bartolomeo di Marco, dom. a Genova.
Rendita 5 %	145881	625 —	Grassi Anna fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Luigi ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoferlita di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Luigi.	Grassi Anna fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Virginia ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoferlita di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Virginia.
Id.	145882	625 —	Grassi Pierina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Luigi ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoferlita di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Luigi.	Grassi Pierina fu Pietro minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Virginia ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoferlita di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Virginia.
P. R. 3,50 %	82674	63 —	Guido Luigi di Giovanni minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bianzè (Novara).	Guido Luigi di Giovanni minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bianzè (Novara).
Id.	343055	001,50	Scaricabarozzi Luigi e Guido fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-Giuseppina ved. Scaricabarozzi, dom. a Piacenza.	Scaricabarozzi Luigi e Guido fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-Carolina vedova Scaricabarozzi, dom. a Piacenza.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificata.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze.

(2ª pubblicazione) Avviso n. 214.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 322251 (serie IV) di L. 233 rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Trino (Vercelli) per pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ronco Giuseppe di Francesco sull'art. 450 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 215.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 153461, dell'importo di L. 85, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria consorziale di Biella, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Antonelli Stefano fu Carlo.

per l'art. 9 ruolo terreni comune di Pralungo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara succursale di Biella.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 216.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, n. 201251, dell'importo di L. 3036,65, rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'Esattoria di S. Dona di Piave, per versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Davanzo Antonio, Giuseppe, Luigi, Giovanni, Giuseppina, Anna detta Ida fu Carlo, per l'art. 113 fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Davanzo Antonio fu Carlo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Venezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 217.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 672707, dell'importo di L. 535, rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Castrocara, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, dovuta dalla ditta Giulianini Giovanni, per l'art. 46 terreni comune di Castrocara, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Giulianini Vincenzo fu Giulio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 218.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 63829 (serie III) e n. 81577 (serie V), di L. 116,35 ciascuna rilasciate rispettivamente il 15 aprile e 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Ravenna (Agrigento) per pagamento della seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta In Prima Giovanni di Calogero sull'art. 25 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad esso In Prima Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 219.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 303019 (serie II) di lire 416,90, rilasciata il 11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Marino (Roma) per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Burgo Giuseppe fu Antonio sull'art. 74 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Burgo Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 220.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 901255 e 901259 di L. 300 ciascuna e nn. 815230 e 708952 di L. 600 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 12 marzo, 12 aprile, 12 agosto e 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Bari per pagamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Società Anonima Immobiliare Alfa sull'art. 6064 del ruolo fabbricati con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Poli Michele fu G. Battista.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 221.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 163749 (serie V) di lire 100, rilasciata il 27 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Giarre (Catania) per pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nucleofora Santo fu Salvatore e Previtera Grazia fu Salvatore, conlugi sull'art. 231 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Nucleofora Santo fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 222.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 83741 (serie II) di L. 116,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Melito Irpino (Avellino) per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferriero Teresa in De Chiara Carmela in De Plumeri Antonio, Antonietta in De Chiara e Angelomaria fu Frisco e Frattolillo Vincenza di Antonio sull'art. 77 del ruolo terreni con delega a Frattolillo Vincenza di Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 223.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 61781, 63254 (serie I) e 708956 (serie II) di L. 206,75 la prima e di L. 206,65 le altre due, rilasciate dall'Esattoria comunale di Savigliano (Gineco) rispettivamente in date 18 marzo, 24 aprile e 17 giugno 1937, per pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dogliani Francesco fu Francesco e Donati Angela di Domenico sull'art. 196 del ruolo fabbricati con delega alla Cassa di risparmio di Savigliano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione) Avviso n. 224.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 69901 (serie I) n. 824055 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 15 marzo 1937;

Serie III, n. 35731 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 19 aprile 1937;

Serie III, n. 35803 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 7 giugno 1937;

Serie VIII, n. 570516 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 30 agosto 1937;

Serie VIII, n. 570698 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 20 ottobre 1937;

Serie VIII, n. 570655 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 10 novembre 1937;

per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (Immobiliare); di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743.

bre 1938, n. 1743, dovuta dalla ditta Morra Michele fu Rocco, pe l'art. 127 ruolo terreni Monteleone di Puglia, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Morra Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 224

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 417729 (serie I) di L. 200, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro sugli articoli 57 e 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 225-11

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 417729 (serie I) di L. 170, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro sugli articoli 57 e 58 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 225-III

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 64866 (serie III) rispettivamente di L. 532 e 206, rilasciate il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento) pel pagamento della seconda e terza rata, la prima e della quarta rata, la seconda della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro, sugli articoli 331 del ruolo terreni e 57 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 226

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 37093 (serie I) di L. 100, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Catanzaro (Catanzaro) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ambra Concetta fu Giuseppe sull'art. 40 del ruolo fabbricati con delega alla stessa Ambra Concetta per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 227

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI, n. 375938 dell'importo di L. 100, rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Civitella del Tronto pel versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tullini Pasquale e Giuseppe fu Ubaldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Tullini Pasquale fu Ubaldo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 228

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 104810 (serie I) di L. 220 e n. 267285 (serie III), 207262 (serie III), 27022 (serie IV) di L. 216 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 14 marzo, 13 aprile, 13 giugno e 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Marco Torinese (Torino) pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Villa Michele e Carlo fu Carlo sull'art. 180 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Villa Carlo fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 229

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 773558 (serie IV) di L. 450, rilasciata il 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Mirandola (Modena) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guandalini Giovanni fu Giuseppe, Guandalini Adorno, Adele e Elsa di Giovanni sull'art. 439 del ruolo terreni con delega a Guandalini Deulmo di Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 230

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 70000 (serie I) di L. 500, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Blandròno (Varesè) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucchini Serafino fu Fermo sull'art. 41 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Lucchini Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 231

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 551438 (serie I) di L. 150, rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Parissenti Amedeo fu Giuseppe sull'art. 223 del ruolo terreni del Comune di Godega con delega a Dal Cin Ernesto fu Vittorio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 232

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 341400 (serie III) di lire 153,30, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Vercelli pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Biancini Rosa fu Salvatore, sull'art. 605 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Clara Severino fu Leopoldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 233

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 130251 (serie II) di L. 120, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannucchi Quintilio di Tobia sull'art. 1835 del ruolo terreni con delega a Vannucchi Quintilio di Tobia-Gello (Pistoia) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 234

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 257915, 739901 e 740197 rispettivamente dell'importo di L. 205, 205 e 820 rilasciate dall'Esattore delle imposte di Catanzaro in data 2 aprile, 7 maggio e 10 giugno 1937, per versamento in sottoscrizione al Prestito redimibile 5% (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Concolino Giuseppe fu Michele per l'art. 306 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Concolino Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 235

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 281511 (serie III) di L. 406,60 rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Arezzo pel pagamento della 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maurizi Giuseppe fu Federigo sull'art. 1086 del ruolo fabbricati, con delega alla stessa Maurizi Giuseppe fu Federigo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 236

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 320024 (serie IV) di lire 332, rilasciata il 15 ottobre 1937 dall'Esattoria consorziale di Crescenziانو (Vercelli) pel pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Genaro Carlo di Giuseppe, sull'art. 119 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di Risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 237

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 225037 (serie III) di L. 100 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Guido Tadino (Perugia) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato sull'art. 27 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad essa Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 237-bis

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 225036 (serie III) di L. 216,65 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Guido Tadino (Perugia) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato sull'art. 46 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla stessa Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 233.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 127738 (serie VI) di lire 266,60 rilasciata il 20 ottobre 1937, dell'Esattoria comunale di Canalore per il pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Graveloni Virginia di Antonio sull'art. 250 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Graveloni Virginia per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2383)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 179
del 9 settembre 1938-XVI.

Table with columns for country/currency and exchange rate. Includes entries for Stati Uniti (Dollaro), Inghilterra (Sterlina), Francia (Franco), Svizzera (Franco), Argentina (Peso carta), Belgio (Belga), Canada (Dollaro), Cecoslovacchia (Corona), Danimarca (Corona), Norvegia (Corona), Olanda (Florino), Polonia (Zloty), Portogallo (Scudo), Svezia (Corona), Bulgaria (Leva), Estonia (Corona), Germania (Reichsmark), Grecia (Draema), Jugoslavia (Dinaro), Lettonia (Lat), Romania (Leu), Spagna (Peseta Burgos), Turchia (Lira turca), Ungheria (Pengo), Rendita 3,50% (1906), Rendita 3,50% (1902), Rendita 3,00% Lordo, Prestito Redimibile 3,50% (1934), Rendita 5% (1933), Obbligazioni Venezia 3,50%, Buoni novennali 5% - Scadenza 1940.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5% serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione), obbligazioni 4,50% di credito comunale serie speciale «Città di Palermo», obbligazioni 5% di credito comunale serie speciale «Città di Genova», ed obbligazioni 5% di credito comunale serie speciale «Città di Roma»; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1º ottobre 1938-XVI, incominciando alle ore 16 si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) In ordine alle obbligazioni 5% serie speciale «Quindicennale».

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 36 titoli di 1 obbligazione, n. 252 titoli di 10 obbligazioni, e così in totale n. 288 titoli rappresentanti 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000 (1ª emissione).

b) In ordine alle obbligazioni 4,50% di credito comunale, serie speciale «Città di Palermo».

1. Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per un capitale nominale di L. 310.000 (2ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 60 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti n. 600 obbligazioni per un capitale nominale di L. 300.000 (3ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 57 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 570 obbligazioni per un capitale nominale di L. 283.500 (2ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 54 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti n. 540 obbligazioni per un capitale nominale di L. 270.000 (1ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 52 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 520 obbligazioni per un capitale nominale di L. 260.000 (17ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 50 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 250.000 (15ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 47 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 470 obbligazioni per un capitale nominale di L. 233.000 (13ª estrazione).

8. Estrazione a sorte di n. 45 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 225.000 (11ª estrazione).

9. Estrazione a sorte di n. 43 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 430 obbligazioni per un capitale nominale di L. 215.000 (9ª estrazione).

c) In ordine alle obbligazioni 5% di credito comunale, serie speciale «Città di Genova».

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 45 titoli di 1 obbligazione; n. 50 titoli di 5 obbligazioni; n. 45 titoli di 10 obbligazioni; n. 12 titoli di 23 obbligazioni;

e così in totale n. 152 titoli rappresentanti n. 1015 obbligazioni per il capitale nominale di L. 522.500.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

d) In ordine alle obbligazioni 5% di credito comunale, serie speciale «Città di Roma».

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 110 titoli di 1 obbligazione; n. 100 titoli di 5 obbligazioni; n. 150 titoli di 10 obbligazioni; n. 96 titoli di 25 obbligazioni;

e così in totale n. 456 titoli rappresentanti 4510 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.270.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Il presidente: A. BENEDETTI

(3475)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50% serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 5%; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1º ottobre 1938-XVI, incominciando alle ore 9 si procederà presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50% serie ordinaria (1ª emissione).

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 20 titoli di 5 obbligazioni, n. 30 titoli di 10 obbligazioni, n. 52 titoli di 25 obbligazioni,

e così in totale n. 102 titoli rappresentanti 1700 obbligazioni per un capitale nominale di L. 450.000.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

b) In ordine alle obbligazioni 5%.

1. Estrazione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 93 titoli di 1 obbligazione, n. 30 titoli di 5 obbligazioni, n. 100 titoli di 10 obbligazioni,

e così in totale n. 223 titoli, rappresentanti 1248 obbligazioni per un capitale nominale di L. 624.000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 a 1923 (2ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 23 titoli di 1 obbligazione, n. 80 titoli di 5 obbligazioni, n. 272 titoli di 10 obbligazioni,

e così in totale n. 380 titoli, rappresentanti 3148 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.574.000.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 324 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3240 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.620.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 220 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.100.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 20 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 100.000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 4 titoli di 1 obbligazione, n. 3 titoli di 5 obbligazioni, n. 310 titoli di 10 obbligazioni,

e così in totale n. 317 titoli, rappresentanti 3119 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.709.500.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 144 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 1440 obbligazioni per un capitale nominale di L. 720.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 145 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 725.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 332 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3320 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.660.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1932 (10ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 594 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 5940 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.970.000.

12. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1933 (11ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 135 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1350 obbligazioni per un capitale nominale di L. 675.000.

13. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1934 (12ª emissione, 1ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 240 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2400 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.200.000.

14. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1937 (13ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 170 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1700 obbligazioni per un capitale nominale di L. 850.000.

15. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse dal 1º gennaio 1933 al 31 agosto 1938-XVI (14ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:

n. 215 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2150 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.075.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Il presidente: A. BENEDETTI

(3476)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del segretario della Commissione Giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti 14 dicembre 1937, e 1º giugno 1938, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 gennaio e 9 giugno corrente anno, concernenti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Visto l'art. 69, 1ª comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1285;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice con sede in Catania;

Decreta:

Il dott. Berretta Giacomo, vice segretario nell'Amministrazione dell'Interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto della provincia di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa (sede Catania) in sostituzione del dott. Poli Giuseppe.

Il Prefetto della provincia di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI
Il Ministro: BUFFARINI

(3477)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la lettera n. 2120, del 21 agosto corrente, con la quale il podestà di Nepi comunica che il dott. Menicci Carlo veterinario, designato, con decreto n. 15299, Div. san. del 7 agosto corrente, per la nomina di veterinario condotto nel Consorzio Nepi-Castel S. Elia-Monterosi, ha rinunciato al posto di detta condotta;

Considerato che si rende quindi necessario provvedere alla designazione di altro candidato per detta sede, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto n. 14639, Div. san. del 30 luglio decorso;

Veduto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1365, nonché gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 15299, Div. san. del 7 agosto corrente, il seguente candidato, risultato idoneo, è designato per la nomina al posto di veterinario condotto nel Consorzio Nepi-Castel S. Elia-Monterosi ed è destinato a prestar servizio in detta sede:

Dott. Canestrelli Orfeo.

Il presidente della rappresentanza consorziale per i comuni di Nepi-Castel S. Elia e Monterosi è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni del consorzio interessati.

Viterbo, addì 21 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VENDITELLI

(3408)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1936-XV, con il quale fu aperto il pubblico concorso per titoli ed esame a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936-XV nella provincia di Reggio Calabria;

Visti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee formulata dalla stessa Commissione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie occorre provvedere all'approvazione della graduatoria di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

1. Pentimalli Allobella	voti 52,50
2. Lucchesi Gerlanda	48,33
3. Giannoni Maria	48,19
4. Candeloro Anna	47,38
5. Megall Domenica	44,09
6. Bozatra Emilia	44,09
7. Panzi Maria	43,75
8. De Salve Cesarea	43,75
9. Paviglianti Domenica	43,38
10. Caserta Giuseppa	42,75
11. Sigilli Italia	42,21
12. Sergi Antonia	41,61
13. Baldari Ines	40,38
14. Spadola Giovanna	40,16
15. Filippone Maria	40,16
16. Mariello Marianna	40,16
17. Leonardi Maria	39,91
18. Scali Linda	39,56
19. Piscioneri Caterina	38,19
20. Bilardi Maria	37,91
21. Foti Francesca	37,81
22. Famà Maria	37,52
23. Inbesi Maria	36,59

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: AUSH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto in data odierna di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria della ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1936-XV, nella provincia di Reggio Calabria, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1936-XV;

Ritenuto che occorre procedere, per ciascun posto messo a concorso, alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici, secondo l'ordine della graduatoria per la sede che ciascuna ha indicata nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta per la sede a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Pentimalli Allobella - Rizziconi, condotta unica;
2. Lucchesi Gerlanda - Giolosa Ionica, frazione Marina;
3. Giannoni Maria - Siderno, Siderno Marina;
4. Candeloro Anna - Melito P. S., condotta seconda;
5. Megall Domenica - Cittanova, condotta seconda;
6. Bozatra Emilia - Roghudi, condotta unica;
7. Panzi Maria - Mellicucco, condotta unica;
8. De Salve Cesarea - Bovalino, Bovalino Superiore;
9. Paviglianti Domenica - Grotrera, condotta seconda;
10. Caserta Giuseppa - Ardore, condotta San Nicola e Bombile;
11. Sigilli Italia - Pacanica, condotta unica.

Il podestà di ciascun Comune è incaricato di provvedere alla nomina delle vincitrici nei modi e nei termini previsti dal rispettivo regolamento per la condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: AUSH

(3472)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI
ROMA - Lunedì, 12 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	• 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto I, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

- Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 3865
- LEGGI E DECRETI
- REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1380. Istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori. Pag. 3869
- REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri. Pag. 3871
- REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1382. Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Umberto », in Tringoglio (Milano). Pag. 3872
- REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1383. Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero di mendicanti Siliotti Ignazio e Giovanni », con sede in Campobello di L. Pag. 3872
- REGIO DECRETO 30 giugno 1938-XVI, n. 1384. Trasformazione del fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena » a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina. Pag. 3872
- REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1385. Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Lonigo, a beneficio della locale « Casa di ricovero ». Pag. 3872
- DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1938-XVI. Contingentamento dell'alcole di 1ª categoria da liberare dalla destinazione a carburante nel bimestre settembre-ottobre 1938. Pag. 3872
- PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici:

- R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione della energia elettrica. Pag. 3872
- R. decreto 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche. Pag. 3872

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 23 giugno 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1938-XVI, registro 27 Africa italiana, foglio n. 35.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A. O.

- MEDAGLIA D'ARGENTO.
- Barbieri Domenico di Tommaso e di Merio Pasqualina, nato a Parodi (Liguria) il 25 marzo 1912, caporale (25521) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia, 2º gruppo. — Pilota del carro d'assalto del comandante di compagnia, venuto a conoscenza che due carri di un plotone impegnati contro nemici appostati in caverne erano rimasti immobilizzati, si offriva spontaneamente per portare cavi e bombe a mano per il soccorso. Aggranciato uno dei carri e sfilatosi il cavo, sotto il tiro della fuociera avversaria, rimetteva in efficienza il cavo riuscendo con altri compagni a portare il termino in sua opera. In altra occasione portava concorso di fuoco a carri pure immobilizzati e, benché ferito ad un dito, pilotava il proprio mezzo fino alla posizione di raccolta. — Uadi Korrah, 13-17 aprile 1938-XIV.
 - Bertini Ferdinando di Riccardo e di Maria Clelia, nato a Santa Fe (Argentina) il 13 novembre 1908, tenente complemento del 1º battaglione arabo-somalo. — Comandante di plotone avanzato, lo guidava con impeto travolgente all'attacco di due successive posizioni fortemente difese da mitragliatrici e cannoncini. Nonostante la violenta reazione avversaria, piombava all'attacco con i suoi uomini sulle trincee nemiche fuggendo gli ultimi difensori alla baionetta. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.
 - Capasso Genaro di Vincenzo e di Sasso Brigida, nato a Cautiano (Benevento) il 20 agosto 1897, 1º tenente s. p. e. del 1º battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia mitragliatrici coordinava con perizia le azioni di fuoco dei suoi plotoni, durante l'attacco di due successive posizioni saldamente difese da mitragliatrici e cannoncini. Caduto un ufficiale della compagnia, lo sostituiva nel comando di plotone accompagnando efficacemente l'avanzata dei fuocieri. Fatto segno a ripetuti violenti raffiche di mitragliatrici, continuava la sua azione dando prova di calma e coraggio ammirevoli. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.
 - Brahani Nasser, muntaz (40638) della Banda della Dancalia settentrionale. — In un'azione contro sovrachiano numero di razzisti nemici, ferito da una schiavata alla mano sinistra, riusciva ad uccidere l'avversario che tentava strappargli l'arma di mano. Rimaneva sul posto fino al termine del combattimento, riuscendo a ricondurre i pochi superstiti del buio al posto avanzato dove era partito. — Alrori (Dancalia settentrionale) 21 febbraio 1936-XIV.

I-0875

Clerici Plerino di Stefano, e di Silvestri Rosa, nato a Marano Ticino (Novara) il 18 novembre 1914, soldato (32032) del Corpo Indigeno della Somalia, 5ª compagnia carri d'assalto. — Capo carro mitragliera di carro d'assalto, durante un attacco eseguito da rilevanti forze nemiche, concorreva col tiro efficace della sua mitragliatrice a trattenere il nemico ed a volgelò quindi in fuga. — Biruc, 19 aprile 1936-XIV.

Crivitch Ilato fu Matteo e di Pilat Maria, nato a Trieste il 1º maggio 1914, soldato (32063) del Corpo Indigeno della Somalia, 5ª compagnia carri d'assalto. — Capo carro mitragliera di carro d'assalto, con efficaci tiri di mitragliatrice, riusciva a tenere a bada i nemici appostati in caverna che tentavano impedire il ricupero di due carri del suo plotone impossibilitati a muoversi per difficoltà di terreno, dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Uadi Korrah (Giangobio) 15-17 aprile 1936-XIV.

De Fiorentis Mario fu Antonio e di Vietti Maria, nato a Roma il 19 marzo 1897, Primo Capitano s.p.e. del 1º gruppo autotrainato eritreo. — Durante una ricognizione, attaccato dal nemico a breve distanza, si comportava valorosamente. — Selaciaca, 29 febbraio 1936-XIV.

Di Fant Otello di Luigi e di Brovedani Elena, nato a Segualo (Frosin) il 18 maggio 1911, allievo ufficiale dell'Autoraggruppamento della Somalia, 326ª autoperato pesante. — Addeito allo scaglione pesante di un'autocolonna operante, coadiuvava, sotto l'intenso fuoco, il suo comandante con slancio e perizia. — Hamamel-Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Fausini Pietro fu Francesco e di Fongoli Antonia, nato a Terni il 9 marzo 1896, capitano complemento del IV gruppo autotrainato cannoni da 105/28. — Seguendo l'avanguardia di una divisione di fanteria con gli elementi di una pattuglia d'artiglieria, manifestatosi un attacco nemico sul tergo dell'avanguardia, schierava prontamente i suoi uomini, coordinandone l'azione, sotto il fuoco avversario, con quella di altri elementi. — Selaciaca, 29 febbraio 1936-XIV.

Marchetti Italo di Basilio e di Cragnolino Rosa, nato a Lusera (Udine), caporale 25345 del X squadrone carri armati veloci. — Mitragliere di carro veloce rimasto senza pilota, continuava a combattere le armi avversarie. Con serena calma, alternando la guida col tiro, portava il carro in posizione retrostante per impedire l'azione avvolgente iniziata dal nemico. — Darò Taclè, 3 ottobre 1935-XIII.

Arata Adich, munito del gruppo cammellato aggregato al comando III corpo d'armata A.O. — Durante un tentativo di aggiramento compiuto da gruppi di armati nemici, teneva contegno calmo e coraggioso e dava sagge disposizioni per sventare l'aggiramento. — Dibuc, 1º marzo 1936-XIV.

Arata Italo, buluc basei (32176) dell'XI battaglione eritreo, 3ª compagnia. — In un momento particolarmente difficile della lotta, incitava con l'esempio i propri dipendenti trascinandoli al contrattacco e contribuendo a determinare il ripiegamento avversario. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Berhé Cahasal, sciamanisci dell'XI battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Sotto il tiro nemico si prodigava per la rapida sistemazione difensiva della posizione occupata, contribuendo a respingere gli attacchi avversari. — Govò Nevarit, Af Gagh, 25 dicembre 1935-XIV.

Berhé Zuoldi, gregario della Banda irregolare dell'Hamastien. — In un combattimento si distingueva per slancio e valore. — Amba Dabre, 25 dicembre 1935-XIV.

Bihon Gherestilasse, sottocapo della banda irregolare dell'Hamastien. — Comandante di buluc, in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, con sana iniziativa e sprezzo del pericolo portava una mitragliatrice nei pressi di una minutissima posizione, infliggendo al nemico perdite gravissime. — Dembeguina, 15 dicembre 1935-XIV.

Cassen Ismail, buluc basei (19032) dell'XI battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Mentre guidava il suo buluc all'assalto, rimaneva ferito, costretto a fermarsi, inclivava i suoi uomini a proseguire verso l'obiettivo. — Govò Nevarit, 25 dicembre 1935-XIV.

Redda Inghidà, sottocapo (23388) della Banda irregolare dell'Hamastien. — Comandante di buluc, in aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, guidava con slancio i propri uomini all'assalto di una posizione, riuscendo a spezzare la resistenza avversaria. — Dembeguina, 15 dicembre 1935-XIV.

Tectè Hagos, buluc basei dell'XI battaglione eritreo, 2ª compagnia. — Comandante di buluc avanzato, resisteva con fermezza a ripetuti attacchi nemici, concorrendo all'esito vittorioso del combattimento. — Af Gagh, 25 dicembre 1935-XIV.

(3416)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
Istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Veduto il R. decreto 31 ottobre 1928, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduta la legge 16 giugno 1932, n. 826, sull'istruzione professionale dei contadini;

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1046, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, sul riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 11.

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la istituzione e lo svolgimento di corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi per lavoratori hanno lo scopo di formare e di accrescere la capacità tecnica e produttiva dei lavoratori stessi in relazione ai bisogni della economia nazionale.

Art. 2.

Tutti i corsi sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Il P.N.F., le Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quest'ultime d'intesa fra di loro, provvedono direttamente, o mediante appositi Enti, alla attuazione dei corsi.

Il P.N.F., le Confederazioni e gli Enti, eventualmente istituiti, inviano annualmente al Ministero dell'educazione nazionale le proposte relative ai piani dei corsi dandone anche comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Tali proposte devono essere debitamente motivate e recare l'assicurazione che, per ciascuna iniziativa, è stabilito il necessario finanziamento.

Il Ministero dell'educazione nazionale, presa cognizione di tutte le proposte pervenute, nonché dei corsi di cui all'art. 12, e del programma dei corsi temporanei per contadini di cui all'art. 6, comunicatogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce ogni anno, di concerto con il Ministero delle corporazioni, e sentito il Comitato centrale dei consorzi di istruzione tecnica, il piano dei corsi da attuare nei vari settori delle attività produttive.

Le eventuali variazioni ai piani annuali, debitamente motivate, sono comunicate al Ministero dell'educazione nazionale ed al Ministero delle corporazioni.

La cura del Ministro per l'educazione nazionale e di quello per le corporazioni sono sottoposte al Comitato corporativo centrale apposite relazioni sui corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

Art. 4.

Per la effettuazione di tutti i corsi devono essere utilizzate le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica fino al massimo della potenzialità delle loro attrezzature e dei loro impianti, resi sempre più adeguati agli sviluppi ed al progresso della tecnica. I corsi che non possono tenersi presso scuole ed istituti di istruzione tecnica possono essere svolti presso fabbriche, stabilimenti ed aziende od istituzioni adatte allo scopo.

Le spese che le scuole e gli istituti Regi eventualmente sosterranno per l'effettuazione dei corsi dovranno essere loro rimborsate e le somme relative dovranno essere contemplate nel piano di finanziamento dei corsi.

Art. 5.

I corsi per lavoratori si distinguono:

1° nel settore agrario in:

a) corsi temporanei per contadini;
b) corsi per la formazione di lavoratori agricoli specializzati;

c) corsi per la formazione di colonizzatori;

2° nel settore industriale in:

a) corsi di primo addestramento;
b) corsi per la formazione di operai qualificati;
c) corsi per la formazione di operai specializzati;
d) corsi di perfezionamento;

3° nel settore commerciale in:

a) corsi di primo addestramento;
b) corsi per la formazione di lavoratori qualificati e specializzati;
c) corsi per piccoli esercenti;
d) corsi di perfezionamento;

4° nel settore del credito e della assicurazione in:

a) corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di credito;
b) corsi di formazione e corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di assicurazione;
c) corsi di formazione e corsi di perfezionamento per i lavoratori dei servizi tributari appaltati.

Art. 6.

I corsi temporanei per contadini, di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), mirano a diffondere fra di essi la conoscenza delle razionali pratiche agricole.

Tali corsi possono essere generali e speciali; i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali dell'agricoltura; i secondi determinate operazioni e pratiche agricole e zootecniche; essi sono disciplinati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, e dal R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149.

Art. 7.

Gli altri corsi del settore agrario di cui all'art. 5, n. 1, lettere b), c), hanno gli scopi seguenti:

a) i corsi per la formazione dei lavoratori agricoli specializzati mirano a preparare le maestranze idonee all'esercizio di determinati rami delle attività agricole e di quelle rurali di trasformazione;

b) i corsi per la formazione di colonizzatori mirano a dare ai coloni, ai partecipanti in genere, ai salariati e braccianti, ai piccoli proprietari ed affittuari di diretti coltivatori, che si preparano ad assumere in ambienti diversi dal proprio la coltivazione di organiche unità poderali, le cognizioni all'uopo necessarie, in relazione alle particolari esigenze dell'economia agraria del nuovo ambiente.

Art. 8.

I corsi del settore industriale, di cui all'art. 5, n. 2, hanno gli scopi seguenti:

a) i corsi di primo addestramento, sono istituiti per formare, specialmente con esercitazioni pratiche, le capacità di lavoro dei licenziati dalle scuole elementari, che risiedono in località ove non sono istituite scuole o corsi secondari di avviamento professionale, e che si avviano a mestieri industriali;

b) i corsi per la formazione di operai qualificati sono istituiti per gli apprendisti assunti nelle aziende industriali a norma delle disposizioni relative alla disciplina dell'apprendistato e per gli operai non qualificati che, occupati nello stesso mestiere o in un mestiere affine, documentato dal libretto di lavoro, aspirano a diventare operai qualificati;

c) i corsi per la formazione di operai specializzati sono istituiti per operai qualificati che aspirano a diventare operai specializzati;

d) i corsi di perfezionamento si propongono di approfondire la capacità professionale degli operai qualificati e specializzati per adeguarla a particolari caratteristiche di lavorazione ed ai nuovi processi della tecnica produttiva.

Art. 9.

I corsi del settore commerciale, di cui all'art. 5, n. 3, hanno gli scopi seguenti:

a) i corsi di primo addestramento sono istituiti per accrescere soprattutto con concrete esercitazioni pratiche, la capacità di lavoro di coloro che si avviano ad un mestiere commerciale;

b) i corsi per la formazione di lavoratori qualificati e specializzati sono istituiti per gli apprendisti assunti nelle aziende commerciali a norma delle disposizioni relative alla disciplina dello apprendistato, e per coloro che avendo superato un corso di primo addestramento, o essendo occupati in aziende commerciali, con mansioni non qualificate, aspirano a diventare lavoratori qualificati e specializzati;

c) i corsi per piccoli esercenti hanno lo scopo di fornire le necessarie nozioni teoriche e pratiche per la gestione diretta delle piccole aziende;

d) i corsi di perfezionamento si propongono di approfondire la capacità professionale dei lavoratori qualificati e specializzati per adeguarla a particolari caratteristiche di lavoro.

Art. 10.

I corsi del settore del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, di cui all'art. 5, n. 4, hanno gli scopi seguenti:

a) i corsi di perfezionamento per i lavoratori delle aziende di credito mirano ad approfondire le capacità tecniche professionali dei lavoratori stessi per adeguarle a particolari caratteristiche, anche in riferimento alle nuove esigenze della funzione creditizia;

b) i corsi di formazione per i lavoratori delle aziende di assicurazione hanno lo scopo di addestrare i profittori di assicurazione; quelli di perfezionamento, di approfondire le

capacità tecniche professionali sia dei produttori che dei lavoratori interni;
o) i corsi di formazione per i lavoratori dei servizi tributari appaltati mirano a preparare in specie gli ufficiali esattoriali e gli agenti daziari; quelli di perfezionamento hanno lo scopo di approfondire le capacità tecniche dei lavoratori che si sono dedicati a tale specifico campo di attività.

Art. 11.

Appositi corsi possono essere istituiti per i lavoratori disoccupati sia per renderli più idonei all'esercizio della propria attività in relazione alla possibilità di ripresa del lavoro nel rispettivo settore, sia per addestrarli in mestieri o mansioni affini per i quali vi sia richiesta di mano d'opera.

A tali corsi sono iscritti i lavoratori disoccupati scelti, in relazione alle loro attitudini, dalle Associazioni sindacali competenti d'intesa con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 12.

Oltre ai corsi di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti in relazione a particolari necessità:

- 1) corsi per la preparazione della donna alle mansioni che le sono proprie;
2) corsi aziendali posti sotto la vigilanza dell'Ispettorato corporativo. Il piano di tali corsi, ove siano costituiti gli Enti di cui all'art. 3, sarà stabilito dagli Enti stessi;
3) corsi rispondenti alle esigenze dell'artigianato;
4) corsi per l'addestramento della mano d'opera complementare per le fabbricazioni di guerra. A tali corsi provvede e sovrintende di intesa con i Ministri dell'educazione nazionale e delle corporazioni, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sia presso gli stabilimenti interessati, sia presso appositi « Centri di formazione maestranze ».

Art. 13.

I programmi d'insegnamento e la durata dei corsi sono stabiliti ed approvati dal Ministero dell'educazione nazionale, in rapporto al tipo del corso ed alla natura delle attività cui il corso stesso è indirizzato.

I corsi possono avere orario serale o diurno. L'orario di ciascun corso è stabilito dal direttore secondo le esigenze della produzione e dell'insegnamento e secondo che gli allievi sono occupati o disoccupati.

Art. 14.

Quando i corsi sono suddivisi in classi, alle classi successive alla prima di ogni corso, si accede con esame di promozione dalla precedente.

Nel settore agrario, al termine dei corsi per la formazione dei lavoratori agricoli specializzati, l'allievo sostiene un esame di idoneità, diretto ad accertare se abbia raggiunto il grado di preparazione per essere dichiarato specializzato per il ramo seguito.

Nel settore industriale, al termine dei corsi per la formazione di operai qualificati e di operai specializzati si sostengono esami di idoneità, rispettivamente per operai qualificati e per operai specializzati.

Nel settore commerciale, al termine dei corsi per la formazione di lavoratori qualificati e specializzati, e dei corsi per piccoli esercenti, si sostengono esami di idoneità rispettivamente per lavoratori qualificati e specializzati e per piccoli esercenti.

Nel settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, al termine dei corsi di formazione di cui al

Part. 10 si sostengono gli esami di idoneità per le mansioni corrispondenti ai corsi stessi.

Ai rispettivi esami di idoneità per lavoratori qualificati possono presentarsi anche gli apprendisti che non abbiano frequentato i relativi corsi ma che siano in possesso della licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente alla azienda presso la quale lavorano, e che abbiano compiuto il prescritto periodo di apprendistato.

Art. 15.

Possono inoltre essere tenuti esami di profitto, o rilasciati certificati di frequenza:

- a) nel settore agrario, alla fine dei corsi per la formazione di colonizzatori;
b) nel settore industriale, alla fine dei corsi di primo addestramento e dei corsi di perfezionamento;
c) nel settore commerciale, alla fine dei corsi di primo addestramento e dei corsi di perfezionamento;
d) nel settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, alla fine dei corsi di perfezionamento.

Art. 16.

Per gli esami di cui agli articoli 14 e 15, le Commissioni giudicatrici sono costituite dal direttore, di due insegnanti del corso nominati dal direttore stesso e di due rappresentanti, uno dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori particolarmente esperti designati dalle rispettive Unioni provinciali od interprovinciali e di un rappresentante dell'Ispettorato corporativo competente.

E' in facoltà del Ministero dell'educazione nazionale di inviare agli esami un proprio commissario con funzioni di presidente della Commissione.

Art. 17.

I moduli degli attestati di idoneità ed i moduli dei certificati di profitto e di frequenza sono stabiliti per tutti i corsi dal Ministero dell'educazione nazionale, di concerto con il Ministero delle corporazioni, e per i corsi di cui all'art. 6, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo per la iscrizione dei lavoratori negli elenchi di categorie degli uffici di collocamento.

Nel libretto di lavoro, istituito dalla legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 112, saranno apposte le indicazioni relative agli esami superati ed agli attestati, o certificati, conseguiti nei corsi contemplati dagli articoli precedenti.

I lavoratori che hanno conseguito i predetti attestati hanno titolo di preferenza, in conformità della legge sulla disciplina dello apprendistato per le assunzioni alle frazioni, per le quali hanno avuto la idoneità, nei posti disponibili nella azienda presso la quale sono occupati, o in quelle appartenenti alla stessa branca produttiva.

Art. 19.

Tutti i corsi di cui ai precedenti articoli sono di norma gratuiti.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico dei corsi è scelto fra il personale corrispondente delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, fra il personale di fabbriche, stabilimenti ed aziende od anche fra altre persone, particolarmente esperte.

Per i compensi dovuti al personale addetto ai corsi che non siano attuati presso scuole ed istituti regi di istruzione tecnica saranno tenute presenti, di norma, le tabelle delle retribuzioni per il personale di dette scuole ed istituti.

Art. 21.

Nelle località, dove sono istituiti:

i corsi di primo addestramento industriale ed i corsi per operai qualificati di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 ed ai nn. 2, 3, 4 dell'art. 12;

i corsi di primo addestramento commerciale di cui alla lettera c) dell'art. 9;

gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all'azienda presso la quale lavorano, sono tenuti a chiedere la iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli se ammessi.

I datori di lavoro, presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l'obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso.

Per gli apprendisti, che risiedono a distanza superiore a 8 chilometri dal centro abitato in cui si attua il corso; gli obblighi predetti non sussistono né per i lavoratori, né per i datori di lavoro.

Art. 22.

La inosservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente, dà luogo alle seguenti sanzioni:

a) agli apprendisti, che non frequentano regolarmente le lezioni sarà trattenuto dal datore di lavoro un quinto del salario giornaliero per ogni assenza non giustificata;

b) per i datori di lavoro, che non concedano la libertà necessaria ai giovani obbligati alla frequenza dei corsi, una ammenda da L. 5 a L. 50 per giovane, raddoppiabili in caso di recidiva.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera a) la Direzione del corso notificherà settimanalmente al datore di lavoro presso il quale l'apprendista è occupato, il numero delle assenze non giustificate. Il datore è obbligato a versare la somma corrispondente alla Direzione del corso.

Per l'applicazione delle ammende di cui alla lettera b) verranno elevate le contravvenzioni dall'Ispettorato corporativo, su indicazione della Direzione del corso.

Le somme versate alla Direzione del corso saranno dovute agli Enti di cui all'art. 3, o, in mancanza, agli Enti finanziatori dei corsi.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o con esse incompatibili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL - ROSSONI - LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 65. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381. Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 3.

Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919, intendono ad ogni effetto revocate.

Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo o che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.

Art. 5.

Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'Interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Ministro per l'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 72. - MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1382.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Principe Umberto », in Triuggio (Milano).

N. 1382. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, l'Asilo infantile « Principe Umberto », con sede in Triuggio (Milano), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1383.
Erezione in ente morale della Fondazione « Ricovero di mendicanti Sillitti Ignazio e Giovanni », con sede in Campobello di Licata.

N. 1383. R. decreto 23 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, la fondazione intitolata « Ricovero di mendicanti Sillitti Ignazio e Giovanni », con sede nel comune di Campobello di Licata, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 giugno 1938-XVI, n. 1384.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena » a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina.

N. 1384. R. decreto 30 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, il fine inerente al patrimonio della fondazione « Villaggio Regina Elena », viene trasformato a favore dell'ospedale « Regina Margherita », in Messina.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1385.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Lonigo, a beneficio della locale « Casa di ricovero ».

N. 1385. R. decreto 8 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, il fine inerente al patrimonio del « Fondo medicinali ai poveri » in Lonigo, viene trasformato a beneficio della locale « Casa di ricovero ».

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1938 - Anno XVI

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1938-XVI.
Contingentamento dell'alcole di 1ª categoria da liberare dalla destinazione a carburante nel bimestre settembre-ottobre 1938.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre settembre-ottobre 1938;

Decreta:

Art. 1.

Nel bimestre settembre-ottobre 1938 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria, non superiore a 35.000 ettanidri.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti mensili distribuiti come appresso:

Table with 2 columns: Month, Quantity (ettanidri). Rows: Settembre (25.000), Ottobre (10.000).

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze impartirà agli Uffici tecnici erariali le istruzioni necessarie per fissare la misura della quota mensile di contingente da assegnare a ciascuna fabbrica. Come pure la stessa Amministrazione potrà permettere che la quota di contingente non potuta estrarre alla fine del mese di settembre da uno stabilimento autorizzato possa essere aggiunta alla quota del contingente del mese successivo.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze: DI RUVEL
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ROSSONI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 settembre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1161, relativo a provvedimenti concernenti il Comitato centrale per la mobilitazione della energia elettrica.

(3473)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 5 settembre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1226, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

(3474)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la posta

Anno 79° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA
ROMA - Martedì, 13 settembre 1938 - ANNO XVI
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENNO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO			
	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	52	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	L. 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	L. 78	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	L. 160	100	70

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in MILANO - presso la Libreria dello Stato in Milano; Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

- LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1386.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 267, recante norme per la disciplina dei contribuenti sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali. Pag. 3874
- REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.
Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti. Pag. 3874
- REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.
Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui mulini. Pag. 3876
- REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.
Istituzione del Monopolo per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero. Pag. 3877
- REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390.
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Pag. 3878
- REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1391.
Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari. Pag. 3878
- REGIO DECRETO 10 giugno 1938-XVI, n. 1392.
Trasformazione del fine del Regi istituti tecnici di perfezionamento, con sede in Milano. Pag. 3879
- REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1393.
Dichiarazione formale dei fini della Congregazione dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino). Pag. 3879
- REGIO DECRETO 23 giugno 1938-XVI, n. 1394.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia). Pag. 3879

- REGIO DECRETO 29 giugno 1938-XVI, n. 1395.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona. Pag. 3879
- REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia). Pag. 3879
- REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.
Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto. Pag. 3879

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

- Ministero delle finanze:
 - Diffide per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1900). Pag. 3879
 - Rettifiche d'intestazione. Pag. 3880
 - Diffide per smarrimenti di quietanze. Pag. 3888
 - Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3888
- Consorzio di credito per le opere pubbliche:
 - Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1° emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3888
 - Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1° emissione), ed obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati. Pag. 3887

CONCORSI

- Ministero dell'Interno: Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto dello provincio di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa. Pag. 3887
- Regia prefettura di Viterbo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 3888
- Regia prefettura di Reggio Calabria: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta. Pag. 3888

I-0875

0108

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1386.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 267, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 267, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San-Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI —
DI RIVEL — ROSSONI — DENZI
— COBOLLI-GIGLI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e 28 aprile 1937-XV, n. 523, contenenti disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1940-XIX il blocco dei prezzi degli affitti, di quelli delle forniture di acqua, gas ed elettricità e delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto, e di apportare modificazioni alle norme relative alla disciplina dei prezzi delle merci;

Viste le deliberazioni del Comitato corporativo centrale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per gli scambi e le valute e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato corporativo centrale, allo scopo di evitare perturbamenti del mercato ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita, ha facoltà di fissare, per merci di qualsiasi natura, i prezzi massimi di vendita.

Art. 2.

In tutti i casi nei quali si sia provveduto a tale fissazione, è vietato di vendere a prezzi superiori a quelli che sono stati stabiliti.

Art. 3.

Le Corporazioni, nell'ambito della rispettiva competenza, possono essere chiamate ad esaminare le questioni relative ai prezzi di merci e di servizi. Esse possono provvedervi anche a mezzo dei Comitati consultivi, costituiti, ai sensi del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, con decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938-XVI, o dei Comitati corporativi, costituiti a norma dell'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 4.

In caso di necessità ed urgenza, le facoltà spettanti al Comitato corporativo centrale sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Le disposizioni adottate dal Comitato corporativo centrale e dal Ministro per le corporazioni sono pubblicate in riassunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed hanno effetto dalla data della pubblicazione, salvo che non sia in esse stabilito diversamente.

Art. 6.

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, sulla base ed entro i limiti delle disposizioni date dal Comitato corporativo centrale o, in caso di necessità ed urgenza, dal Ministro per le corporazioni, provvedono all'accertamento, alla determinazione ed al controllo dei prezzi nell'ambito delle rispettive provincie.

Essi compilano periodicamente un listino dei prezzi massimi per le vendite all'ingrosso al dettaglio e per le vendite al minuto delle merci di più largo consumo.

Art. 7.

Il listino del Comitato di presidenza ha valore obbligatorio per le vendite effettuate nel territorio del Comune capoluogo di provincia. Per gli altri Comuni della provincia sono compilati periodicamente appositi listini, a cura del podestà, sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni.

La vendita a prezzi superiori a quelli risultanti dai suddetti listini è proibita.

Art. 8.

I Consigli provinciali delle corporazioni provvedono altresì alla pubblicazione periodica di bollettini e mercenari dei prezzi all'ingrosso, nei quali vengono indicati i prezzi effettivi correnti sul mercato e regolarmente accertati, per prodotti di qualsiasi natura interessanti l'attività economica della provincia. In nessun caso possono essere pubblicati prezzi superiori a quelli risultanti in base alle disposizioni dei competenti organi centrali.

Art. 9.

Allorquando la fissazione del prezzo massimo, ai termini degli articoli precedenti, è fatta mediante l'indicazione di una percentuale di aumento o di diminuzione rispetto al prezzo praticato ad una data determinata, si intende per prezzo praticato alla suddetta data, quello che risulta dalle fatture o da altri documenti relativi a contratti intervenuti a quella data fra le parti interessate, per la stessa merce e nelle stesse condizioni.

Ove manchino tali documenti oppure nei casi in cui il venditore sia in grado di provare che il prezzo praticato alla stessa data ad un determinato acquirente era, per ragioni di carattere eccezionale, diverso da quello praticato alla generalità dei consumatori, si può fare riferimento ai prezzi risultanti dai contratti di compra-vendita conclusi dal venditore, per la stessa merce e nelle stesse condizioni, con la generalità dei compratori.

Qualora manchino anche i documenti suddetti si fa riferimento ai prezzi indicati nei bollettini o mercenari dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 10.

La decisione del Comitato corporativo centrale, o in caso di necessità ed urgenza, del Ministro per le corporazioni, relativa alla fissazione del prezzo massimo di vendita di una determinata merce, potrà pure disporre che la decorrenza di tali prezzi valga anche per le consegne di merci, che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo la data di entrata in vigore della decisione stessa.

Art. 11.

Le deliberazioni adottate dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, presso il Direttorio del P. N. F., ai termini del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, ed i provvedimenti adottati dal Ministro per le corporazioni, ai sensi del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, per la determinazione dei prezzi massimi per le vendite di merci, rimangono in vigore fino a che non siano modificati da nuove deliberazioni del Comitato corporativo centrale o del Ministro per le corporazioni, in base alle norme del presente decreto.

Le modificazioni potranno aver luogo in dipendenza di effettive variazioni verificatesi nei costi o di mutamenti avvenuti nelle condizioni del mercato.

Art. 12.

Qualora la fissazione del prezzo di determinate merci sia demandata, da speciali disposizioni legislative, ad altre Amministrazioni, essa dovrà essere fatta di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 13.

È prorogato fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto di aumentare i prezzi corrisposti alla data del 5 ottobre 1936-XIV per le locazioni degli immobili urbani, e dei fondi rustici, anche se altri inquilini od affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

È prorogato altresì fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto per gli affitti emere di aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV, è nullo di pieno

diritto. È inoltre sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali la misura dell'affitto debba essere variata in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, la misura dell'affitto venga a risultare superiore a quella corrisposta al 5 ottobre 1936-XIV.

L'affittuario, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Per gli immobili ai quali, dopo il 5 ottobre 1936-XIV, siano state apportate trasformazioni o migliorie, escluse però le opere di ripulitura, manutenzione e altre simili, il pretore può, ad istanza del locatore, consentire che alla pigione venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane eseguite nella zona in cui è situato l'immobile.

Quando il canone di affitto convenuto sia comprensivo anche di una quota corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento prestato dal locatore, questa quota potrà essere determinata e variata con deliberazione del Comitato corporativo centrale e, nei casi di necessità e di urgenza, del Ministro per le corporazioni.

Art. 14.

I prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare negli anni 1939 e 1940 saranno fissati dal Ministro per le cultura popolare secondo le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244.

Fino al 31 dicembre 1940 sono prorogate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 2 e nell'art. 3 del predetto decreto.

L'art. 8 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244, è così modificato:

« È sospeso per tutto l'anno 1939 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni o le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».

Art. 15.

Fino al 31 dicembre 1940-XIX è vietato di apportare aumenti ai prezzi ed alle tariffe praticati alla data del 5 ottobre 1936-XIV, per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonché alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Salvo le deroghe che potranno essere consentite ai termini delle disposizioni del terzo e quarto comma del presente articolo, è sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole e condizioni contrattuali, in qualunque tempo stipulate per effetto delle quali il prezzo debba essere variato in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, il prezzo venga a risultare superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV.

In considerazione di effettive maggiorazioni intervenute nei costi di produzione e di esercizio, potranno essere consentite deroghe al divieto di aumento di cui al primo comma del presente articolo.

Dette deroghe potranno essere concesse:

a) con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato corporativo centrale, per quanto riguarda i prezzi e le ta-

riffe delle forniture di acqua, di gas per usi domestici o di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata;

Art. 16.

Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 2, 7, 11 e 15 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Art. 17.

Il Ministro per le corporazioni, di intesa con gli altri Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che restano abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - LANTINI - STARACCI - SOLMI - DI REVEL - ROSSONI - DENSI - GUARNERI - ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 66. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto, 1938-XVI, n. 1388. Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100. Considerata l'opportunità di procedere ad un controllo del movimento del grano e dei prodotti della macinazione nei molini del Regno e di esercitare adeguata vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di macinazione e panificazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti l'industria molitoria, (esclusi quelli di cui al R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 806, relativo ai molini situati in alta montagna, che macinano a resa integrale non più di 200 quintali all'anno), di tenere uno speciale libro bollato di carico e scarico, nel quale dovrà essere registrato il movimento giornaliero del grano e degli altri prodotti che vengono immessi nei molini per la macinazione, con l'indicazione delle quantità macinate, dei quantitativi di sfarinati e di crusconi prodotti e di quelli usciti dai molini.

Gli esercenti i molini che producono per la vendita debbono registrare nel detto libro, giornalmente, le quantità e le qualità del grano e di altri prodotti acquistati e immessi nei molini con l'indicazione del nome del venditore; le quantità e qualità di grano e di altri prodotti passati alla macinazione e degli sfarinati prodotti; nonché le quantità e qualità dei prodotti e sottoprodotti della macinazione venduti e usciti dal molino, con indicazione del nome del compratore.

Mensilmente gli esercenti i molini di cui al comma precedente debbono inviare i dati riassuntivi del movimento verificatosi nel mese, in esatta corrispondenza con le registrazioni del libro di carico e scarico, al Ministero delle corporazioni, all'Istituto centrale di statistica e al Consiglio provinciale delle corporazioni della Provincia in cui essi hanno sede.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni, sia direttamente che a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni, eserciterà la vigilanza necessaria per assicurare l'osservanza da parte delle aziende molitorie delle disposizioni vigenti nei riguardi dell'acquisto dei prodotti destinati alla macinazione e della produzione e della vendita degli sfarinati e dei sottoprodotti.

Analogha vigilanza il Ministero delle corporazioni eserciterà nei riguardi delle aziende di panificazione per assicurare l'osservanza delle disposizioni in vigore per la produzione e la vendita del pane.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di disporre, in ogni momento, a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni ed avvalendosi anche degli Ispettorati corporativi e

degli organi della Polizia tributaria, sopraluoghi presso i molini per esaminare i registri ed ogni altro documento, per constatare l'esistenza del grano e di altri prodotti, degli sfarinati e dei sottoprodotti della macinazione e per svolgere ogni altra indagine che sia ritenuta necessaria. Esso potrà disporre, del caso, che gli esercenti i molini siano tenuti a comunicare copia conforme dei contratti di acquisto e di vendita dei prodotti destinati alla macinazione e di quelli da questa derivati.

Analoghe indagini potranno essere disposte presso i panifici.

Art. 4.

A carico dei contravventori alle disposizioni del presente decreto e di tutte le altre norme in vigore per l'acquisto dei prodotti destinati alla macinazione e per la produzione e la vendita dei prodotti e sottoprodotti della macinazione, comprese per la produzione e vendita del pane è applicabile l'ammenda fino a L. 20.000 e, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi.

Il Prefetto della provincia in cui ha sede l'azienda del contravventore può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro del pagamento degli stipendi e dei salari spettanti ai dipendenti.

Quando il provvedimento di chiusura temporanea dell'azienda sia giudicato insufficiente rispetto alla gravità della trasgressione commessa, può essere disposta anche la requisizione dell'azienda stessa, con decreto del Prefetto, nel quale saranno stabilite le modalità di esecuzione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938 - XVI.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI - LANTINI - SOLMI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 67. - MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389. Istituzione del Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di organizzare unitariamente l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero, anche in rapporto agli accordi esistenti e che saranno conclusi tra l'Italia ed altri Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei film cinematografici provenienti dall'Estero.

Art. 2.

Il Monopolio di cui al precedente articolo è affidato all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, con sede in Roma.

Art. 3.

Le ditte che, sulla base di regolari licenze rilasciate dal Ministero delle finanze e non ancora scadute di validità al momento della pubblicazione del presente decreto, abbiano in vigore contratti per l'acquisto, l'importazione e distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie di film cinematografici di produzione estera, debbono farne denuncia al Ministero per gli scambi e per le valute entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, rimettendo copia dei contratti ed indicando per ogni contratto l'utilizzo già avvenuto e quello ancora da effettuare.

Il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di stabilire, di concerto con i Ministri delle corporazioni e della cultura popolare, le condizioni e le modalità per l'esecuzione dei contratti stipulati e denunciati in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, ovvero di consentire che i contratti stessi siano assunti con le condizioni e modalità di cui sopra, dall'Ente nazionale per le industrie cinematografiche.

Le parti contraenti, qualora non ritengano di accettare le condizioni e le modalità stabilite per l'esecuzione del contratto, ovvero non ritengano di aderire all'assunzione del contratto stesso da parte dell'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tale risoluzione non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 5.

Al sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potranno essere emanate, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare, norme per il coordinamento delle attività affidate dal presente decreto all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche con l'attività dei produttori nazionali nel campo dell'esportazione e degli scambi con l'estero interessati l'industria cinematografica.

Art. 6.

Con decreti Reali, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per la cultura popolare, saranno emanate le norme integrative ed esecutive che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GUARNERI - CIANO - SOLMI - DI REVEL - LANTINI - ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 77. - MANCINI.

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390. Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorio di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistente universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A partire dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengono ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a partire dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 76. - MANCINI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1938-XVI, n. 1391. Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1109; Ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Regia università di Cagliari è istituita una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato il ruolo organico dei posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabilite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI. Atti del Governo, registro 401, foglio 63. - MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1392. Trasformazione del fine dei Regi Istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano.

N. 1392. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene trasformato il fine dei Regi Istituti clinici di perfezionamento con sede in Milano, nel senso che viene soppressa l'attività didattica sinora svolta da tali Istituti e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1393. Dichiarazione formale dei fini della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino).

N. 1393. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1394. Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia).

N. 1394. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1395. Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona.

N. 1395. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396. Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia).

N. 1396. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397. Approvazione dello statuto della «Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca» di Rovereto.

N. 1397. R. decreto 7 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della «Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca» di Rovereto.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI. Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(3ª pubblicazione) Avviso n. 145.

È stato presentato per il tramutamento in cartella al portatore, il certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 471017 di L. 427, intestato a Mottiana Giuditta fu Riccardo, minore, sotto la p. p. della madre Campiona Ida di Carlo ved. Mottiana Riccardo, dom. a Sondrio.

Polché detto certificato risulta mancante del foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA.

(1589) Avviso n. 213.

È stato chiesto il tramutamento in cartella al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 416330 per la rendita annua di L. 350, intestato a Milana Teodora fu Emidio, moglie di Murolo Filippo, domiciliata a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA. (2500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1^a pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 %	210533	602 —	Masoli Giannina fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Corti Agnese di Luigi, dom. a Monza (Milano).	Masoli Giannina-Enrichetta fu Arturo minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	73278	1200 —	Liuzzi Adela-Leonilda di Antonio, moglie di Amendol Giuseppe fu Diego, dom. a Bari, vincolato per dote.	Liuzzi Adela-Leonilda di Salvatore-Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	807637	2625 —	Paulizzi Giannina fu Emilio, moglie di Malga Giovanni, dom. a S. Ireno (Imperia); usufrutto a Turri Carolina fu Giuseppe ved. Paulizzi Emilio.	Paulizzi Giannina fu Giuseppe-Emitto, ecc., come contro. Usufrutto a Turri Carolina fu Giuseppe, ved. Paulizzi Giuseppe Emilio.
Rendita 5 %	41023	75 —	Zanolli Peppino fu Marilantonio, dom. a Novara.	Zanolli Peppino fu Marilantonio minore sotto la p. p. della madre Paglino Cesarina ved. Zanolli, dom. in Novara.
P. R. 3,50 %	481366	1155 —	Falocco Eleonora di Giuseppe-Antonio, dom. in Alliano (Matera).	Falocco Eleonora di Antonio dom. in Alliano (Matera).
Rendita 5 %	70203	80 —	Benevello Giulia di Massimiliano-Jan, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino).	Mattone di Benevello Giulia di Massimiliano-Jan minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	416368	479,50	Delodi Mario fu Silvestro minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare ved. Delodi, dom. a Ronza.	Delodi Mario fu Lino, minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc., come contro.
Id.	416307	479,50	Delodi Adriana fu Silvestro minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc.; come sopra.	Delodi Adriana fu Lino minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	42123	90 —	Mosca Alberto ed Aga di Vittorio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Frassenò frazione del Comune di Voltago (Belluno).	Mosca Americo-Alberto ed Ada di Vittorio, minori, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	39803	255,50	Pietrafesa Nicola fu Paolo, dom. in Battipaglia (Salerno).	Pietrafesa Nicolino fu Paolo, dom. in Battipaglia (Salerno).
Id.	110489	1127 —	Pietrafesa Nicola fu Paolo, dom. in Battipaglia fraz. di Eboli (Salerno).	Pietrafesa Nicolino fu Paolo, ecc.; come contro.
P. R. 3,50 %	19138	77 —	Orefici Guido fu Francesco minore sotto la p. p. della madre Cozzani Clementina ved. Orefici Francesco, dom. a Rebocco fraz. del Comune di Spezia (Genova).	Orefici Guido fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Cozzani Clementina ved. Orefici, ecc.; come contro.
Id.	371590	3731 —	Vicini Rosetta fu Gaetano moglie di Pescello Federico, dom. a Genova; con usufrutto a Della Plane Ermenegilda fu Giacomo ved. di Vicini Gaetano, dom. a Genova.	Vicini Rosetta fu Gaetano moglie di Pescello Federico, dom. a Genova; con usufrutto a Della Plane Elsa-Ermenegilda fu Giacomo, ecc.; come contro.
Id.	371591	3734,50	Vicini Amella fu Gaetano moglie di Della Marca Luigi, dom. a Genova; con usufrutto come sopra.	Vicini Amella fu Gaetano moglie di Della Marca Luigi, dom. a Genova; con usufrutto come sopra.
Id.	371592	3734,50	Vicini Armida fu Gaetano moglie di Gliberti Augusto, dom. a Genova; con usufrutto a Della Plane Ermenegilda fu Giacomo ved. di Vicini Gaetano, dom. a Genova.	Vicini Armida fu Gaetano moglie di Gliberti Augusto, dom. a Genova; con usufrutto a Della Plane Elsa-Ermenegilda fu Giacomo, ecc.; come contro.
Cons. 3,50 %	636497	70 —	Verardo Domentica fu Emanuela moglie di Simon Enrico, dom. a Flumineddini (Messina).	Verardo Maria-Domentica fu Emanuele, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
P. R. 3,50 %	153163	31,50	Colonna Maria Enrichetta fu Michele, minore sotto la tutela di Michele Carlo, dom. a Pontarico (Potenza).	Colonna Maria fu Michele, minore, ecc.; come contro.
Id.	411817	364 —	Ponzoni Teresa fu Luigi, moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vitalizio a Camerone Adelaide fu Agostino, ved. di Ponzoni Luigi, dom. a Sartirana.	Ponzoni Teresa fu Luigi, moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vit. a Camerone Maria-Adelaide, ecc.; come contro.
Id.	411923	364 —	Ponzoni Maria fu Luigi, moglie di Ferrara Pietro, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vitalizio; come sopra.	Ponzoni Maria fu Luigi, moglie di Ferrara Pietro, dom. a Sartirana (Pavia), con usufrutto vital.; come sopra.
Id.	419037	260,50	Ponzoni Teresa fu Luigi moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio a Camerone Adelaide fu Agostino, ved. Ponzoni Luigi.	Ponzoni Teresa fu Luigi moglie di Antonio Giovanni, dom. a Sartirana Lomellina (Pavia); con usufrutto vital. a Camerone Maria-Adelaide fu Agostino, ecc.; come contro.
Id.	277605	350 —	Burelli Giuseppina fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Colitti Anna, dom. a Bala Latina (Napoli).	Burelli Maria-Giuseppa fu Pasquale, minore; ecc.; come contro.
Id.	277603	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277607	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2776031	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277609	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277610	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277611	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277612	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277613	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277614	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277615	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277616	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277617	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277618	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277619	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277620	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277621	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277622	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277623	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277624	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277625	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278258	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	427521	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	356794	175 —	Manes Natalina di Antonio, moglie di Pecorelli Antonio, dom. a Rivello (Potenza).	Manes Natalina di Santo, moglie di Pecorelli Antonio, dom. a Rivello (Potenza).
Id.	113978	101,50	Cartasegna Argentina fu Ambrògio, moglie di Gualco Giovanni, dom. in Gavi (Alessandria); vincolato per dote.	Cartasegna Maria-Carlotta Argentina fu Ambrògio, ecc., come contro; vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	639269	40 —	Stura Bernardo fu Guglielmo, dom. in Vinovo (Torino); con ipoteca a favore di Gilardi Marianna di Giovanni, moglie del titolare a garanzia dell'aumento del terzo della dote costituita.	Stura Bernardo fu Guglielmo, dom. in Vinovo (Torino); con ipoteca a favore di Gilardi Teresa-Marianna di Giovanni, moglie, ecc.; come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
Cons. 3,50 %	368020	105 —	Perol Vittorio di Giuseppe, dom. in Chiomonte (Torino).	Perol Augusto-Luigi-Vittorio di Giuseppe, dom. in Chiomonte (Torino).
Rendita 5 %	23490	1670 —	Gianzini Maddalena di Antenore, moglie di Gregotti Luigi, dom. in Cameri; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Torgano Maddalena fu Giuseppe ved. Calderoni.	Gianzini Maddalena di Antenore, moglie di Gregotti Luigi, dom. in Cameri, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Torgano Maria-Teresa-Maddalena fu Giuseppe ved. Calderoni.
Cons. 3,50 %	275124	112 —	Vassallo Teresa di Camillo moglie di Garbarino Luigi di Marco, dom. a Genova.	Vassallo Teresa di Camillo moglie di Garbarino Ferdinando-Luigi-Bartolomeo di Marco, dom. a Genova.
Rendita 5 %	145881	625 —	Grassi Anna fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Luigi ved. Grassi-Pietro, dom. a Vicoforte di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Luigi.	Grassi Anna fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Virginia ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoforte di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Virginia.
Id.	145882	625 —	Grassi Pierina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Luigi ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoforte di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Luigi.	Grassi Pierina fu Pietro minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Virginia ved. Grassi Pietro, dom. a Vicoforte di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di Virginia.
P. R. 3,50 %	82674	63 —	Gussio Luigi di Giovanni minore sotto la p. p. del padre, dom. a Blanzò (Novara).	Gussio Luigi di Giovanni minore sotto la p. p. del padre, dom. a Blanzò (Novara).
Id.	343055	601,50	Scaricabarozzi Luigi e Guido fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-Giuseppina ved. Scaricabarozzi, dom. a Piacenza.	Scaricabarozzi Luigi e Guido fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-Carolina vedova Scaricabarozzi, dom. a Piacenza.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificata.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze.

(2ª pubblicazione). Avviso n. 211.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 322251 (serie IV) di L. 233 rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Trino (Vercelli) per pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ronco Giuseppe di Francesco sull'art. 450 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 215.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 153161, dell'importo di L. 83, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria consorziale di Biella, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Antonioti Stefano fu Carlo

per l'art. 9 ruolo terreni comune di Prajungo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla Banca Popolare Coop. Anon. di Novara succursale di Biella.
A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 218.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª, n. 201254 dell'importo di L. 2066,65 rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'Esattoria di S. Dona di Piave, per versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Davanzo Antonio, Giuseppe, Luigi, Giovanna, Giuseppina, Anna detta Ida fu Carlo, per l'art. 119 fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Davanzo Antonio fu Carlo.
A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Venezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 217.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 67207 dell'importo di L. 535, rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Castrocaro, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % dovuta dalla ditta Giulianini Giovanni, per l'art. 45 terreni comune di Castrocaro. La delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Giulianini Vincenzo fu Giulio.
Al termine o per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 218.
E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 63820 (serie II) e 81277 (serie V) di L. 116,65 ciascuna rilasciate rispettivamente il 15 aprile e 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Iva (Agrigento) per pagamento della seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Prima Giovanni di Calogero sull'art. 25 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad esso Di Prima Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 219.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 32019 (serie II) di lire 416,94, rilasciata il 11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Marino (Roma) per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Burgo Giuseppe fu Antonio sull'art. 74 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Burgo Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 220.
E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 901255 e 901256 di L. 300 ciascuna e nn. 815230 e 78952 di L. 200 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 12 marzo, 12 aprile, 12 agosto e 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Bari per pagamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Società Anonima Immobiliare Alfa sull'art. 6064 del ruolo fabbricati con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Poli Michele fu G. Battista.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 221.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 163743 (serie V) di lire 100, rilasciata il 27 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Giarro (Catania) per pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nucifora-Santo fu Salvatore e Previtera Orazio fu Salvatore, conlugi e sull'art. 284 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Nucifora-Santo fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 222.
E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 63741 (serie II) di L. 116,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Mottola (Avellino) per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferriero Teresa in De Chiara, Carmela in De Finimari, Antonio, Antonietta in De Chiara e Angelonaria fu Prisco e Fratillo, Vincenzo di Antonio sull'art. 77 del ruolo terreni con delega a Fratillo Vincenzo di Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 223.
E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 61731, 63251 (serie I) e 709056 (serie II) di L. 266,75 la prima e di L. 266,75 le altre due, rilasciate dall'Esattoria comunale di Savigliano (Cuneo) rispettivamente in data 18 marzo, 24 aprile e 17 giugno 1937, per pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dogliani Francesco fu Francesco e Donati Angela di Domenico sull'art. 196 del ruolo fabbricati con delega alla Cassa di risparmio di Savigliano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.
A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.
Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 224.
E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze:
Serie I, n. 324955 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 15 marzo 1937;
Serie III, n. 35731 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 19 aprile 1937;
Serie III, n. 35863 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 7 giugno 1937;
Serie VIII, n. 570516 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 30 agosto 1937;
Serie VIII, n. 570606 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 20 ottobre 1937;
Serie VIII, n. 570655 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 10 novembre 1937;
per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre

bre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morra Michele fu Rocco; per l'art. 127 ruolo terreni Monteleone di Puglia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Morra Michele. Al termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 225
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 41772 (serie I) di L. 200, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento) per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro sugli articoli 57 e 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 225-11
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 41772 (serie I) di L. 170, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Naro (Agrigento) per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro sugli articoli 57 e 58 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 225-111
E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze n. 61965 e 61966 (serie III) rispettivamente di L. 532 e 266, rilasciate il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento) per pagamento della seconda e terza rata, la prima, e della quarta rata, la seconda delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro, sugli articoli 331 del ruolo terreni e 37 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 226
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 37003 (serie I) di L. 100, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ambra Concetta di Giuseppe sull'art. 40 del ruolo fabbricati con delega alla stessa Ambra Concetta per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 227
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie VI, n. 37508 dell'importo di L. 100, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Civitella del Tronto per versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tullini Pasquale e Giuseppe fu Ubaldo per l'art. 234 terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Tullini Pasquale fu Ubaldo.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 228
E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze n. 101810 (serie I) di L. 229 e n. 36785 (serie III), 36782 (serie III), 87022 (serie IV) di L. 216 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 14 marzo, 13 aprile, 13 giugno e 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Marco Torinese (Torino) per pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Villa Michele e Carlo fu Carlo sull'art. 180 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Villa Carlo fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 229
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 77353 (serie IV) di L. 450, rilasciata il 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Mirandola (Modena) per pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guandallini Giovanni fu Giuseppe, Guandallini Adorno, Adele ed Elsa di Giovanni sull'art. 439 del ruolo terreni con delega a Guandallini Duomo di Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 230
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 70003 (serie I) di L. 500, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Dianzono (Arezzo) per pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucchini Serafino fu Fermo sull'art. 41 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Lucchini Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 231
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 551433 (serie I) di L. 150, rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Parisenti Amedeo fu Giuseppe sull'art. 234 del ruolo terreni del Comune di Godega con delega a Dal Cin Ernesto fu Vittorio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 232
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 341406 (serie III) di lire 153,30, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Velletri per pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mancini Rosa fu Salvatore, sull'art. 605 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Chiara Severino fu Leopoldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 233
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 130251 (serie II) di L. 120, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia per pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannucchi Quintillo di Tobia sull'art. 1835 del ruolo terreni con delega a Vannucchi Quintillo di Tobia-Gello (Pistoia) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 234
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 237915, 739901 e 740197 rispettivamente dell'importo di L. 205, 205 e 620 rilasciate dall'esattore delle imposte di Catanzaro in data 2 aprile, 7 maggio e 16 giugno 1937, per versamento in sottoscrizione al Prestito redimibile 5% immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Concolino Giuseppe fu Michele, per l'art. 303 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Concolino Giuseppe.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

Al termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 235
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 231511 (serie III) di L. 466,60 rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Arezzo per pagamento della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maurizi Giuseppe fu Federico sull'art. 1636 del ruolo fabbricati, con delega alla stessa Maurizi Giuseppe fu Federico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 236
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 230914 (serie IV) di lire 332, rilasciata il 15 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Crescentino (Vercelli) per pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Genaro Carlo di Giuseppe, sull'art. 119 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di Risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 237
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 230914 (serie III) di L. 100 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Guadio Tadino (Perugia) per pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato sull'art. 27 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad essa Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione). Avviso n. 237-bis
E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 230916 (serie III) di L. 216,65 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Guadio Tadino (Perugia) per pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato sull'art. 46 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla stessa Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisclato per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI
Il direttore generale: POTENZA

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª pubblicazione).

Avviso n. 238.

È stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 127738 (serie VI) di lire 266,60 rilasciata il 20 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Canale per pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1935, n. 1743, dovuta dalla ditta Graveloni Virginia di Antonio sull'art. 260 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Graveloni Virginia per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2383)

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 170 del 9 settembre 1938-XVI.

Table with columns for country/currency and exchange rate. Includes entries for Stati Uniti America (Dollaro), Inghilterra (Sterlina), Francia (Franco), Svizzera (Franco), Argentina (Peso carta), Belgio (Belga), Canada (Dollaro), Cecoslovacchia (Corona), Danimarca (Corona), Norvegia (Corona), Olanda (Florino), Polonia (Zloty), Portogallo (Scudo), Svezia (Corona), Bulgaria (Leva), Estonia (Corona), Germania (Reichsmark), Grecia (Dracma), Jugoslavia (Dinaro), Lettonia (Lat), Romania (Leu), Spagna (Peseta Burgos), Turchia (Lira turca), Ungheria (Pengo), Rendita 3,50% (1906), Prestito Redimibile 3,50% (1931), Rendita 5% (1935), Buoni novennali 5% - Scadenza 1910.

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5% serie speciale «Quindicennale» (1ª emissione), obbligazioni 4,50% di credito comunale serie speciale «Città di Palermo», obbligazioni 5% di credito comunale serie speciale «Città di Genova», ed obbligazioni 5% di credito comunale serie speciale «Città di Roma»; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1º ottobre 1938-XVI, incominciando alle ore 16 si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) In ordine alle obbligazioni 5%, serie speciale «Quindicennale».

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 30 titoli di 1 obbligazione, n. 293 titoli di 10 obbligazioni, e così in totale n. 299 titoli rappresentanti 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000 (1ª emissione).

b) In ordine alle obbligazioni 4,50% di credito comunale, serie speciale «Città di Palermo».

1. Estrazione a sorte di n. 63 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 630 obbligazioni per un capitale nominale di L. 310.000 (2ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 60 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti n. 600 obbligazioni per un capitale nominale di L. 300.000 (23ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 57 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 570 obbligazioni per un capitale nominale di L. 285.000 (21ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 54 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti n. 540 obbligazioni per un capitale nominale di L. 270.000 (18ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 52 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 520 obbligazioni per un capitale nominale di L. 260.000 (17ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 50 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 250.000 (15ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 47 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 470 obbligazioni per un capitale nominale di L. 235.000 (13ª estrazione).

8. Estrazione a sorte di n. 45 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 225.000 (11ª estrazione).

9. Estrazione a sorte di n. 43 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 430 obbligazioni per un capitale nominale di L. 215.000 (9ª estrazione).

c) In ordine alle obbligazioni 5% di credito comunale, serie speciale «Città di Genova».

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 45 titoli di 1 obbligazione; n. 50 titoli di 5 obbligazioni; n. 45 titoli di 10 obbligazioni; n. 12 titoli di 25 obbligazioni, e così in totale n. 152 titoli rappresentanti n. 1015 obbligazioni per il capitale nominale di L. 522.500.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

d) In ordine alle obbligazioni 5% di credito comunale, serie speciale «Città di Roma».

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 140 titoli di 1 obbligazione; n. 100 titoli di 5 obbligazioni; n. 150 titoli di 10 obbligazioni; n. 95 titoli di 25 obbligazioni, e così in totale n. 485 titoli rappresentanti 4510 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.270.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il presidente: A. BENEDECCI

(3475)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50% serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 5%; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1º ottobre 1938-XVI, incominciando alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) In ordine alle obbligazioni 4,50%, serie ordinaria (1ª emissione).

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli: n. 20 titoli di 5 obbligazioni, n. 30 titoli di 10 obbligazioni, n. 52 titoli di 25 obbligazioni, e così in totale n. 102 titoli rappresentanti 1700 obbligazioni per un capitale nominale di L. 850.000.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

b) In ordine alle obbligazioni 5%.

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1º gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 25ª estrazione); da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 93 titoli di 1 obbligazione, n. 30 titoli di 5 obbligazioni, n. 100 titoli di 10 obbligazioni, e così in totale n. 223 titoli, rappresentanti 1213 obbligazioni per un capitale nominale di L. 624.000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 31ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 28 titoli di 1 obbligazione, n. 80 titoli di 5 obbligazioni, n. 272 titoli di 10 obbligazioni, e così in totale n. 380 titoli, rappresentanti 3143 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.574.000.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 28ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 324 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3240 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.620.000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 27ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 220 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.100.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 23ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 20 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 100.000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 21ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 4 titoli di 1 obbligazione, n. 3 titoli di 5 obbligazioni, n. 310 titoli di 10 obbligazioni, e così in totale n. 317 titoli, rappresentanti 3149 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.709.500.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 19ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 145 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 725.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 18ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 145 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 725.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 15ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 332 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3320 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.660.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1932 (10ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 594 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 5940 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.970.000.

12. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1933 (11ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 133 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1330 obbligazioni per un capitale nominale di L. 665.000.

13. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1935 (12ª emissione, 5ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 210 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2100 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.050.000.

14. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1937 (13ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 170 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1700 obbligazioni per un capitale nominale di L. 850.000.

15. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1938 (14ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 215 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2150 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.075.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il presidente: A. BENEDECCI

(3476)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti 14 dicembre 1937, e 1º giugno 1938, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 gennaio e 9 giugno corrente anno, concernenti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;

Visti gli articoli 8 e 44 del R. decreto 11 marzo 1933, n. 281; Visto l'art. 63, 1ª comma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1931, n. 1265;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice con sede in Catania;

Decreta:

Il dott. Berretta Giacomo, vice segretario nell'Amministrazione dell'Interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa (sede Catania) in sostituzione del dott. Poli Giuseppe.

Il Prefetto della provincia di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BUFFARINI

(3477)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la lettera n. 2120, del 21 agosto corrente, con la quale il podestà di Nepi comunica che il dott. Maucel Carlo veterinario, designato, con decreto n. 15299, Div. san., del 7 agosto corrente, per la nomina di veterinario condotto nel Consorzio Nepi-Castel S. Elia-Monterosi, ha rinunciato al posto di detta condotta;

Considerato che si rende quindi necessario provvedere alla designazione di altro candidato per detta sede, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto n. 11639, Div. san., del 30 luglio decorso;

Veduto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1931, n. 1265, nonché gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 15299, Div. san., del 7 agosto corrente, il seguente candidato, risultato idoneo, è designato per la nomina al posto di veterinario condotto nel Consorzio Nepi-Castel S. Elia-Monterosi ed è destinato a prestar servizio in detta sede:

Dott. Canestrelli Orfeo.

Il presidente della rappresentanza consorziale per i comuni di Nepi-Castel S. Elia e Monterosi è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni del consorzio interessati.

Viterbo, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VENDITELLI,

(3408)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1936-XV, con il quale fu aperto il pubblico concorso per titoli ed esame a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936-XV nella provincia di Reggio Calabria;

Visti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee formulata dalla stessa Commissione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie occorre provvedere all'approvazione della graduatoria di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

Candidato	Voti
1. Pentimalli Albobella	52,50
2. Lucchesi Gerlanda	48,53
3. Giannoni Maria	48,19
4. Candeloro Anna	47,38
5. Megali Domenica	44,09
6. Bozotra Emilia	44,00
7. Panzi Maria	43,85
8. De Salve Cesarea	43,72
9. Paviglianiti Domenica	43,38
10. Caserta Giuseppa	42,75
11. Sigilli Italia	42,21
12. Sergi Antonia	41,64
13. Baldari Ines	40,38
14. Spadola Giovanna	40,16
15. Filippone Maria	40,00
16. Mariello Marianna	39,91
17. Leonardi Maria	39,56
18. Scali Linda	38,19
19. Piscioneri Caterina	38,13
20. Bilardi Maria	37,94
21. Foti Francesca	37,81
22. Famà Maria	37,50
23. Imbesi Maria	36,25

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: AUSI,

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto in data odierna di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1936-XV, nella provincia di Reggio Calabria, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1936-XV;

Ritenuto che occorre procedere, per ciascun posto messo a concorso, alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici, secondo l'ordine della graduatoria per la sede che ciascuna ha indicata nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta per la sede a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate:

1. Pentimalli Albobella - Rizziconi, condotta unica;
2. Lucchesi Gerlanda - Gioiosa Ionica, frazione Marina;
3. Giannoni Maria - Siderno, Siderno Marina;
4. Candeloro Anna - Melito P. S., condotta seconda;
5. Megali Domenica - Cittanova, condotta seconda;
6. Bozotra Emilia - Roghudi, condotta unica;
7. Panzi Maria - Melleucco, condotta unica;
8. De Salve Cesarea - Bovalino, Bovalino Superiore;
9. Paviglianiti Domenica - Grotrera, condotta seconda;
10. Caserta Giuseppa - Ardore, condotta San Nicola e Bombile;
11. Sigilli Italia - Placanica, condotta unica.

Il podestà di ciascun Comune è incaricato di provvedere alla nomina delle vincitrici nei modi e nei termini previsti dal rispettivo regolamento per la condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo prefettorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: AUSI,

(3472)

SANTI RAFFAELE, gerente

Itoma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

注 民族同族子孫事件
猶太人同族

第一課 留

昭和十三年拾月拾日 接受
附屬添付

機密第七七五號

昭和十三年九月十四日

在紐育

總領事 若杉

要

調 13.10.15

分類 I46.0.1-2

歐亞局

外務大臣守垣一成殿

粟利カノ書

○在當地「ジマーマン・アメリカン・フロント」ノ猶太人排斥案

ニ関スル件

當地ニ於ケル独逸系米人ノナチ「團體タル German American

「第六回年次大會」ハ九月月上旬「ニューヨーク州

「アンドウ」ニ於テ開催セラレタルカ九月四日「右會議」ニ於テ

會長「ワックマン」ハナチ米國建設ノ立場ヨリ猶太人排斥

調査部 第三課長

在紐育日本總領事館

ニ関スルハケ條ノ綱領ヲ提案セル旨各新聞ニ掲載セラレ居ル
ニ付何等御参考迄右切抜送付ス。
本信寫送付先 在米大使(切抜添付省略)

在紐育日本總領事館

I-0875

BUND DEMANDS CONSTITUTION CURB ON JEWS

An amendment to the Constitution designed to bar Jews from all public offices was demanded yesterday by the German-American Bund.

Meeting in the closest secrecy, delegates at a convention of the Bund emerged from an all-day session at the Turn Hall, 85th St. and Lexington Ave., with a lengthy resolution advocating government by "white, gentile Aryans."

The resolution declared there had been "a startling increase of Jewry's control over American courts," and cited as an example the conviction of six of its leaders at Riverhead, L. I., for violating a state registration law.

Jewish Vets Fight 'Un-Americanism'

Detroit, Sept. 3 (P).—The forty-third national encampment of the Jewish War Veterans of the United States adopted a ten-point program today designed to halt "un-American activities" by aliens. The convention called for deportation of aliens "engaged" in political propaganda on behalf of foreign governments and for laws barring alien uniforms.

Kuhn Demands 'Gentile-Ruled' U.S. and Unions

Films and Pulpits Included in 9-Point Program for Jewish-Red Purge, Promulgated at Nazi Camp

Special to the Herald Tribune
ANDOVER, N. J., Sept. 4.—Several hundred delegates attending the sixth annual convention in New York City of the German-American Bund, the so-called American Nazi organization, were guests today at Camp Nordland, the bund's camp here, and were entertained by a special program of German songs and folk dancing. The delegates also heard speeches by Fritz Kuhn, chief organizer of the bund, who was re-elected national leader Saturday by a unanimous vote of all the 632 delegates; William Kunze, the bund's director of public relations and various district leaders.

Kuhn announced a new nine-point program for the bund which, he said, would make more effective its fight against Communism and "Jewish internationalism." The program follows:

"We stand for the Constitution, the flag and the lofty ideals of the founders of our nation.

"We demand a socially just, white, gentile-ruled United States.

"We demand gentile-controlled American labor unions, free of Jewish Moscow-directed domination.

"We demand gentile citizens in all positions of importance in government, national defense forces and educational institutions.

"We demand severance of diplomatic relations with Soviet Russia, the outlawing of the Communist party in the United States and prosecution of all known Communists for high treason.

"We demand immediate cessation of all dumping of undesirable aliens disguised as political refugees on the shores of the United States.

"We demand a thorough cleaning of our most important medium of propaganda and entertainment, the Hollywood film industries, of all alien, subversive doctrines.

"We demand cessation of all abuse of the freedom of the pulpit, press, radio and stage undermining the patriotism and the morals of the American people.

"We demand a return of our government to the policies of George Washington, aloofness of [sic] all foreign entanglements and the severance of all official and secret connections with the League of Nations."

Bund Demands U. S. Bar Offices to Jews

Demands for a Nazi America run by Gentiles, its labor unions controlled by Gentiles and its Army similarly officered were made by "Fuehrer" Fritz Kuhn yesterday at a meeting of 4,000 German-American Bundists at their Andover, N. J. headquarters, Camp Nordland.

Kuhn's program, calling for a racial purge and censorship of the press and movies, was prefaced by a pledge to "the Constitution, the flag and the ideals of the founders of our nation." Objectives of the Bund, each prefaced by the words "We demand," were listed in the following order:

1. A socially just, white, Gentile-ruled United States.
2. Gentile-controlled labor unions free from Jewish Moscow-directed domination.
3. Gentiles in all positions of importance in government, national defense, and educational institutions.
4. Severance of diplomatic relations with Soviet Russia, outlawing of the Communist Party in the United States, prosecution of all known Communists for high treason.
5. Immediate cessation of the dumping of all political refugees on the shores of the United States.
6. Thorough cleaning of the Hollywood film industries of all alien, subversive doctrines.
7. Cessation of all abuse of the freedom of the pulpit, press, radio and stage.
8. A return of our Government to the policies of George Washington: Aloofness from foreign entanglements; Severance of all connections with the League of Nations.

三調二

分類 I.4.6.0.1-2

歐亞局

公第百三三號

昭和十三年九月十四日

在伊

拜命全權大使 堀田

外務大臣 宇垣一成 殿

伊太利ノ學校ニ於ケル人種防禦ニ関スル事知令送付ノ件
本日付公第百三三三號 通信(三)ヲ以テ及兼テ置キ「フアレス」上
伊太利ノ學校ニ於ケル人種防禦ニ関スル事九月五日附原電
知令第一三三號。是ノ旨付官報ヲ以テ公布シ、且日童地台ト
ナリタルニ付本掲載官報ニ部相深ク此給報ニ申進ス

在伊日本大使館

昭和十三年九月十八日
13.10.28

附屬添附

歐亞局

公機密第百九十八號

昭和十三年九月十五日

在アレキサンドリア

領事 黒木時太郎

外務大臣 宇垣一成 殿

伊國ノ対猶太人政策ト在埃伊系猶太人
ニ及ボス影響ニ関スル件
本件ニ関シテハ裏ニ九月十日附批信機密公第百三三三號
ヲ以テ報告ノトコロニ由リ伊太利學校猶太人教師七八
名ハ来ル十月十六日限り退職スルコトヲ申渡サレ居ル由

三調二

I-0875

0:21

内
事務
部
事務
部
事務
部

事務
部

普通 本公第五七六號

昭和十三年九月十五日

在壽府
國際會議帝國事務局長代理
宇佐美 珍 彦

外務大臣 宇垣 一成 殿

猶太人避難民ニ関スル件

当壽府ニ事務所ヲ有シ主トシテ猶太人避難民職業紹介
ニ奔走シ在ニ知識階級過難民職業紹介國際委員會 (Comité
international pour le placement des intellectuels réfugiés) ナリモ一
先日來之尋過難民カ本邦ニ於テ職ヲ得ルノ可能性ニ付照了
却ニ来リタリ当方ニ於テ其ノ都々其ノ困難ト所以ヲ説明

歌臣

第二課長

昭和十三年拾月拾日接受
付屬書添附



又新更依リ帝國伊太利商社ニテハ猶太人使用人ヲ解
雇スル簿ヲ報シ若ルモ右ハ何等本國政府ヨリ指令ニ
依ルモノナラス若シ解雇セラレク者アリトスルモノハ會社
但独自ノ都合ニ基因スルモノナル趣ナリ

尤モ伊國政府ノ補助金ヲ受クル會社例ハハ會社
等ニテハ漸次猶太人ノ使用ヲ差止控フル方針ナル様
様ナリ右涉余等ノ点ニ報告申進ス

布信寫美彦先

在伊大使
在埃公使

I-0875

0:22

二右名如ノ般更ニ別字・通ニ遊雅良ノリストラノ件ニ来
 リ本邦因何官燕ニ轉交方依頼批セリ
 右ノ村ニテハ可坐燕ノ名ニ因テ所存ナルモ何事ハ参考ニ右ノリス
 トノ件ニ付ス

I-0875

0:23

RHEINHEIMER, Alfred né le 26 juin 1884, marié
études au Polytechnicum de Munich
Ing.dipl.; construction de machines,
d'appareils de transports et d'élevateurs;
professeur aux Instituts techniques
de l'Etat (Technische Staatslehranstalten),
Hambourg.
Spécialité : construction d'emplacements
pour chars d'assauts.
Langues : français, anglais

RINDL, Max né le 12 mars 1892, marié
Ing.dipl., études au Polytechnicum
de Vienne (section bâtiment); de 1920-33
statisticien dans une entreprise de bâtiment;
de 1933 - 38 ingénieur-constructeur pour
son propre compte.
Langues : anglais, français

SUEHS, Eduard né le 29 janvier 1889, marié, 3 enfants
Ing.dipl.; études au Polytechnicum de
Vienne; construction de machines, serrurier;
employé au Ministère de l'administration
sociale à Vienne.

SPITZER, Erwin né le 6 août 1893
Ing.dipl.; études au Polytechnicum
de Vienne (section bâtiment et génie
civil); architecte; chef d'une entreprise
de bâtiment.
Spécialité : construction de colonies
ouvrières.
Langues : français

SCHWARTZ, Walter né le 26 octobre 1882, marié, 1 enfant
Ing.dipl., études au Polytechnicum
de Vienne (section bâtiment et génie
civil); constructeur, constructeur-conseil.
Langues : anglais, français.

STROSS, Josef né le 18 septembre 1907, marié
Etudes à une école professionnelle
de textile; apprentissage chez J.
Pfenninger's Söhne (Fabrique d'outils
pour métiers) comme serrurier et chez
la Société Alsacienne de Construction
Mécanique à Mulhouse; huit ans chez

Suite STROSS

Noe Stross A.G., Liebauthal
(tissage de coton).
Spécialités : tissage de soie artificielle,
filature de coton, montage pour automobiles,
serrurerie.
Langues : français, anglais, tchèque.

WARTENBERG, Dr. Fritz né le 16 mai 1896
Dr. ès sciences techniques;
études au Polytechnicum de Darmstadt;
ingénieur-conseil
Spécialité : calorifiques, frigorifiques
aération, électro-technique, organisation
d'entreprises; publications.

Annexe

ARNADE, Herbert

né le 16 février 1908
Ing.; activité chez Siemens &
Halske, Berlin; depuis 1937 dans
un laboratoire de télévision.

GEIRINGER, Hans

né le 28 juillet 1913, célibataire
technicien; Technicum à Vienne;
volontaire chez Austro-Fiat et Mercedes-
Benz; soudeur.
Langues : anglais

GROHS, Ferdinand

né le 11 décembre 1887, marié, 1 enfant;
Ing.dipl.; études au Polytechnicum de
Vienne; ingénieur-constructeur; depuis
15 ans professeur à une école profes-
sionnelle.

HUSSERL, Emil

né le 29 décembre 1886, marié;
Ing.dipl.; études au Polytechnicum de
Vienne (section bâtiment); activité de 1910-32
chez Orenstein & Koppel, Oester. A.G.
Vienne (construction de trains industriels
et forestiers), les dix dernières années
fondé de pouvoir; depuis 1932 propriétaire
d'un bureau technique et commerce avec du
matériel pour trains.
Langues : anglais, français.

KLEBERG, Harry

né le 4 novembre 1895, marié, 1 enfant;
Etudes d'ingénieur-électricien; travaux
scientifiques et essais électro-techniques;
direction technique et commerciale de la
Maison Radiosonanz à Berlin; activité chez
Dr. Georg Seibt, S.A., Berlin-Schöneberg
au laboratoire, étude de l'acoustique,
fabrication de hauts-parleurs, études des
ondes sonores, travaux de mensurations con-
cernant les ondes transmises des avions;
fonda deux maisons commerciales : "Der Technisch
Laden" et "Rundfunkhaus" à Berlin; depuis 1933
à Paris : installations électriques; nom-
breuses inventions.
Langues : français

KOGUT, Oskar

né le 25 juillet 1911, célibataire
Ing.dipl.; chef d'entreprises souterraines,
travaux de drainage, corrections de cours
d'eau, hydrologie.
Spécialité : constructions souterraines.
Langues : français, anglais.

LENK, Herbert

né le 12 février 1908, célibataire;
école professionnelle de Linz (mécanicien);
école d'ingénieurs à Linz (ingénieur pour
construction de machines).
Langues : français.

LOEWY, Dr. Arthur né en 1880, marié

Dr. ès sciences techniques; études au
Polytechnicum de Vienne;
Spécialité : construction de machines
Activité : Erste Brünnner Maschinenfabriks-Ges.
(turbines à vapeur); Ganz & Co.-Danubius à
Budapest (turbines); Friedrich Krupp, Kiel;
Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin;
Chef du Département de la construction des
turbines, fondé de pouvoir; depuis 1933
ingénieur-conseil de l'AEG.
Langues : anglais, français, hongrois

MEYER, Ludwig

né le 1 janvier 1911
Ing.dipl.; construction de machines;
ingénieur-électricien; organisations de
fabriques; installation; activité dans
une fabrique d'outils pour machines pour outils
Langues : anglais, français.

MEYER, WERNER

né le 12 décembre 1912
Ing.dipl.; construction de machines;
Spécialité : construction de moteurs Diesel
et de turbines à vapeur; travaille dans une
fabrique d'outils pour machines pour outils
Langues : anglais, français.

POLIAK, Heinz

né le 23 décembre 1912
Ing.dipl.; construction de machines
Spécialité : science des courants, frigorifiques
travaille dans une fabrique de machines pour
outils.
Langues : anglais, français.

PULZER, Felix né le 6 mars 1899, marié, 2 enfants
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
Ing.dipl.; constructeur; ingénieur
en chef d'une grande entreprise pour
construction de chaussées; spécialiste
pour la construction de chaussées en
béton.
Langues : espagnol, anglais, français.

SONNENSCHNIG, Gustav né le 17 mai 1904, célibataire professionnelle
Etudes à la Baugewerbeschule (école/de
construction; technicien; constructeur-
assistant dans une fabrique de moteurs;
conducteur d'automobiles; dessinateur.
Langues : anglais, polonais

SPITZ, Adolf né le 4 octobre 1906
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
spécialiste dans le domaine du béton armé;
ing.dipl.
Polytechnicum de Berlin-Charlottenburg
ing.dipl.
Ingénieur en chef chez la Beton-u.
Grossbauten A.G. à Hambourg;
Spécialité : construction de métros et tunnels;
exploitation de mines de zinc en Portugal.

STERN, Egon né le 22 mars 1910, marié
Etudes techniques dans une école professionnelle
à Vienne; électricien;
activité dans un laboratoire de T.S.F.
technicien en chef dans l'atelier de réparation
et dans le laboratoire de la fabrique de T.S.F.
"Funkton".
Langues : anglais, français

STERN, Hugo né le 30 novembre 1889, marié, 2 enfants
Ing. Etudes techniques à une école professionnelle
de Vienne; constructeur d'outils et de machines
d'outils.
Langues : anglais, français, italien, espagnol.

STERN, Robert né le 18.2.1910, marié
Etudes au Polytechnicum de Vienne
(section électricité);
Activité chez A.G. Brown Boveri & Co
à Bade (Suisse) et dans la même entreprise
à Vienne; spécialiste pour esquisses de
machines et leur mise en marche; fourneaux
électriques.
Langues : français, anglais.

LILIENTHAL, Max né le 30 janvier 1901, marié, 1 enfant
Etudes au Polytechnicum de Dresde;
Ing. dipl. ; construction d'appareils pour
signaux; activité chez Protos Telefon G.m.B.H.,
Düsseldorf, 8 années chez Allgemeine Elektri-
zitätsgesellschaft, Berlin, chez Landis & Gyr
A.G. Zug (Suisse); nombreuses inventions.
Langues : anglais, français

STUCHY, Erwin né le 13 avril 1898, marié
Ing.dipl. Etudes au Polytechnicum de Vienne;
ingénieur-électricien; pendant huit ans chef
chef du département de montage chez Siemens
Schuckert, Vienne; installateur; ingénieur-
arpenteur.
Langues : italien, français, anglais.

STUX, Paul né le 22 février 1890, marié, 2 enfants;
Ing.; études au Polytechnicum de Vienne;
école professionnelle pour la construction
de machines et électricité; cours de soudure;
activité chez Elektrobau A.G. comme ingénieur
et directeur; Allgemeine Oesterreichische
Elektrizitätswerke comme ingénieur et agent
d'affaires.
Langues : anglais, français

TAEUFER, Josef né le 19 novembre 1895, veuf;
Ing.dipl.; études au Polytechnicum de Vienne;
ingénieur-constructeur; bâtiment et génie
civil.

MORVAY, Rudolf né le 21 octobre 1903, marié
 Etudes au Polytechnicum de Vienne;
 Ing. dipl., ing. électricien;
 activité dans une aciérie (Stahl- und
 Tempergiesserei, Fittingfabrikation);
 connaissances commerciales.
 Spécialité : horlogerie, cordonnerie,
 dessin technique; habilité dans le domaine
 des travaux manuels.
 Langues : anglais, français

MOSER, Hans-Georg né le 9 janvier 1910, marié
 Etudes au Polytechnicum de Vienne;
 Ing. dipl., constructeur de machines
 dans différentes entreprises en Autriche;
 réparation de machines agricoles.
 Langues : anglais, français.

OPPENHEIMER, Leopold né le 29 mai 1881, marié, 2 enfants
 Etudes au Polytechnicum de Karlsruhe
 Ing. dipl.; ingénieur des ponts et
 chaussées; ingénieur des chemins de fer
 d'Etat en Allemagne; constructeur de gares;
 direction d'une serrurerie de machines et
 d'une imprimerie.
 Spécialité : fabrication de tabac.

PAPERNIK, Paul né le 10 septembre 1905, célibataire
 Etudes au Polytechnicum de Vienne
 Ing. dipl., construction de machines;
 huit ans d'expérience dans les usines
 "Feinstahlwerke Traisen", aciérie, fonderie.
 ingénieur-voyageur, représentant sa maison
 et les Usines Phoebus dans les pays orientaux.
 Langues : français, anglais.

SCHMELZ, Herbert Felix né le 8 mars 1917, célibataire
 Etudes au Technologisches Gewerbemuseum
 (construction de machines), Polytechnicum
 de Vienne.
 Langues : anglais

SCHWARZ, Alfred né le 13 mai 1900, marié
 Etudes au Polytechnicum de Vienne
 Ing. dipl. en construction de machines
 et ing. électricien; Dr. en physique et
 mathématiques; Ing. dans des usines
 d'automobiles; recherches scientifiques
 dans le domaine de moteurs; essais de
 matériel.
 Langues : anglais, français

SCHWARZ, Gustav né le 24 décembre 1898, marié
 Etudes au Polytechnicum de Karlsruhe;
 Ing. dipl.; constructeur de machines;
 professeur dans une école professionnelle;
 de 1935-38 propriétaire d'un bureau d'ingénieurs
 (consultation et vente)
 Langues : anglais, français

SCHUSTER, Alexander né le 22 avril 1886, marié
 Etudes au Polytechnicum de Vienne;
 Ing. dipl., ingénieur-constructeur;
 pendant 15 ans activité dans la municipalité
 de Vienne dans le domaine de la mise de câbles
 et du pavage.
 Langues : anglais, français

RIEDL, Fritz né le 24 mai 1907, célibataire
 Etudes au Polytechnicum de Vienne;
 ing. dipl.; spécialisé dans la technique
 calorifique, chimiste;
 Activité dans une usines de chauffage
 central, dans un laboratoire, chez
 Skodawerke- Wetzler A.G. (fabrique de poudre)
 Langues : anglais, français, italien.

PICK, Eduard né le 8 novembre 1901, célibataire
 Etudes au Polytechnicum de Vienne
 Ing. dipl.; constructeur; chef du Bureau
 technique des Norddeutsche Kabelwerke
 A.G., Berlin.
 Langues : espagnol, anglais

PATEK, Paul né le 25 mai 1893, célibataire
 Etudes au Polytechnicum de Wienerneustadt
 (Autriche)
 Spécialité : Estampe (Gesenschniede)
 les dernières 14 années propriétaire
 d'un bureau technique pour des serrures spéciales
 des portes.
 Langues : anglais, français.

- HAHN, Friedrich né 31 mai 1899, marié, 1 enfant
Dipl.ing. Etudes au Polytechnicum
de Vienne (construction de machines)
Spécialités : machines pour la con-
struction des routes, instruments pour
le sondage du pétrole.
Langues : anglais, français
- HOCHSINGER, Franz né le 15 mai 1912, célibataire
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
ingénieur diplômé; ingénieur- constructeur.
Langues : français
- HOECHSTER, Julius ~~né~~ (voir chimistes)
- HUMBURGER, Hans né le 20 mars 1895, marié
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
Ingénieur dipl.; construction de
machines et électrotechnique;
électro-ingénieur chez la A.E.G. Union, Vienne.
Spécialité: chef des champs d'essai (machines,
appareils, locomotives)
Langues: anglais, français.
- MURIS, Kalman né le 2 octobre 1907, marié.
Etudes à l'Ecole Professionnelle pour l'Electro-
Technique et à l'école pour Assistants techniques
de roentgen de l'Institut Holzknecht; travail
scientifique à l'Institut d'essai de Vienne pour
la technique des rayons-X et collaborateur tech-
nique de la Section de Rayons de l'Hôpital de
Vienne.
Nombreuses publications sur ce domaine.
- Küfler, Ernst né le 7 décembre 1890, marié, deux enfants
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
Ingénieur dipl; directeur d'une scierie;
direction et organisation de deux grandes
scieries en Autriche.
Langues : anglais, tchèque, italien.
- KAHANE, Leopold né le 30 novembre 1907, marié
Etudes au Technologisches Gewerbemuseum
à Vienne et Polytechnicum de Vienne;
ingénieur dipl. Dr. ing.; constructeur
de machines électriques, de moteurs,
~~appareils électriques~~; appareils technique;
langues : anglais, français

- KELLERMANN, Erwin né le 26 décembre 1908, célibataire
Etudes au Polytechnicum de Vienne
(architecture); ingénieur dipl. en
construction; Ecole supérieure d'architecture;
Dr. ès sciences techniques;
Architecte, dessinateur et constructeur.
Langues : anglais, français
- KLEINBERG, Max né le 18 juillet 1912, marié
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
Ing. de construction; statique dans un
bureau de construction; peintre-décorateur.
Langues : français, espagnol.
- KUPPENHEIM, Felix né le 17 novembre 1896, marié, 2 enfants
Ing. dipl.; constructeur de machines; conducteur
~~constructeur~~ de locomotives.
Langues : français, anglais, espagnol
- LIGGY, Jochanan né le 25 février 1893, marié
Etudes au Polytechnicum de Vienne
Ing. dipl.; constructeur de machines
grues, cabestans, moyens de transport;
T.S.F.
Langues : anglais, français, espagnol.
- MANN, Julius né le 11 août 1881, marié, 1 enfant
Etudes au Polytechnicum de Vienne,
Ing. dipl. constructeur de machines;
activité dans la fabrique de machines
Borsig, Berlin; propriétaire d'une
maison pour spécialités techniques;
specialiste pour frigorifiques.
Langues : anglais, français.
- MONDOLFO, Georg né le 9 décembre 1897, marié, 1 enfant
Etudes au Polytechnicum de Vienne;
Ing. dipl.; ingénieur-constructeur;
ingénieur en chef pour bâtiment et
génie civil chez Rella & Co., Vienne,
une des plus importantes entreprises
en Autriche.
Langues : français, anglais.

C O H N, Fritz, Dipl.Ing., né le 13 mai 1898.

Govert Flinckstr. 3, I. Amsterdam Z.

Etudes à l'Ecole Polytechnique de Berlin-Charlottenburg.

Travail pratique: pendant 10 ans comme constructeur de ponts, statique, constructions de bois et de béton.

Spécialité: arpentage, correspondance, tenue des livres.

Langues: anglais, français, hollandais, espagnol, allemand.

D E I C H A, Adrian, Dipl.Ing., né en 1886 à Pétersbourg, marié
62, rue au Pain, St, Germain en Laye (S.et O.)

Etudes à l'Ecole Polytechnique de Karlsruhe, diplôme,

" " " " " Moskau, " "

Travail scientifique: professeur en Russie, à partir de 1934

Professeur à l'Ecole Polytechnique de Paris (section russe).

Spécialité: mécanique des fluides. Beaucoup de publications.

Langues: russe, français, anglais, allemand.

D E U T S C H, Leo, Dipl.Ing., né le 21 mai 1909

Spittelbreitengasse 46/IV/8, Vienne XII.

Etudes et diplôme à l'Ecole Polytechnique de Vienne.

Travail pratique: technicien de radio chez diverses firmes de Vienne. Spécialiste pour réparations de radio. Employé des Tramway de la Municipalité de Vienne.

Langues: anglais, français.

D I E S E N D O R F, Walter, Dipl.Ing., Dr.Ing., né le 14 décembre
1906, c/o Dr. B.Langsam, Winterthurerstr. 86, Zürich.

Etudes à l'Ecole Polytechnique de Vienne

Travail pratique: pendant 9 ans chez A.E.G, surtout dans le domaine de la haute tension. Fabrication de Relais, protection contre la trop grande tension.

Spécialité: Ingénieur-mécanicien, électro-ingénieur.

Travail scientifique: plusieurs publications dans des Bulletins scientifiques.

Langues: anglais, français, allemand.

E I C H B E R G, Walter, ingénieur-architecte, né le
5 juillet 1889, marié. Goldschlaggasse 1, Vienne XV.

Etudes et diplôme à l'Ecole Polytechnique de Vienne.

Travail pratique: architecte au bureau de la "Baugenossenschaft Wien". Architecte indépendant, tous les travaux concernant la construction. Plus tard directeur de la "Patria-Beton-Hoch und Tiefbauten A.G., Wien" (construction en béton, superstructure, mine à pompe). Travail indépendant comme architecte et conseiller technique pour superstructure.

Langues: anglais, français.

E N G E L, Robert, Dipl.Ing., Dr.Ing., né le 16 décembre 1902,
Badhuisweg 35, Scheveningen.

Etudes et diplôme et doctorat à l'Ecole Polytechnique de Charlottenburg.

Travail pratique: comme ingénieur-mécanicien chez Cirtoen A.H. Cologne et dans d'autres firmes, où il a rempli les fonctions de conducteur de département technique.

Travail scientifique: comme assistant du Professeur Moede au laboratoire de psychologie industrielle à l'Ecole Polytechnique de Charlottenburg.

Langues: anglais et français, un peu hollandais et portugais.

F R O E H L I C H, H., Dipl.Ing. Dr.Ing. 50 ans, marié, 1 enfant.
Sächsische Strasse, Berlin W 15.

Etudes de mécanique générale et d'électrotechnique.

Travail pratique: comme collaborateur scientifique, plus tard comme directeur dans le "Reichspostzentramt", pour le service télégraphique (lignes aériennes à haute tension, calculs statiques des pylones). Plus tard travail dans la branche des des pièces de connections, armatures pour lignes aériennes, porcelaines techniques, isolateurs.

Spécialité: construction des lignes aériennes.

Travail scientifique: un livre "Calcul des Massifs de Fondation pour Pylones".

2 septembre 1938.

- 1 -
LISTE DES ENGENIEURS.

COMITE INTERNATIONAL POUR LE RAVIEMENT
DES INTERESSES

B A R I N G, Alfred, Dipl.Ing., né le 3 octobre 1900, marié.

Halmgasse 2, Wien.

Etudes de technique à l'Ecole Polytechnique de Vienne.

Travail pratique: conseiller technique chez un avocat de brevets d'invention. Fabricant d'estampilles en caoutchouc.

Langues: anglais, allemand.

B E R G M A N N, Georg, Dipl.Ing.Dr. Ing. né le 9 juillet 1881

marié, 2 enfants. Kantenerstr. 10, Berlin-Wilmersdorf W 15.

Etudes de technique à l'Ecole Polytechnique de Munich, diplôme. Doctorat de l'Ecole Polytechnique de Berlin.

Travail pratique: 1905 - 1914 dans les premières usines de la grande industrie allemande comme constructeur, ingénieur et expert scientifique et pratique. 1914 inspecteur des troupes aériennes, ensuite collaborateur scientifique et conseiller technique dans plusieurs concerns industriels, banques et autorités.

Travaux scientifiques: Nombreux articles sur des recherches scientifiques et des problèmes techniques.

Spécialité: Construction de moteurs (automobiles, bateaux, avions etc.) et invention de nouveaux modèles.

Langues: anglais, français, portugais, italien, allemand.

B L A U, Hanns, né le 25 avril 1882, Dipl. Ing.

Pichlergasse 4/4, Wien IX.

Etudes de technique à l'Ecole Polytechnique de Vienne.

Travail pratique: constructeur de chaudières et turbines à vapeur dans la "Brünner Maschinenfabriksgesellschaft".

A partir de 1912 propriétaire d'un bureau d'installation pour électricité, lumière, téléphone, radio, gaz, eau.

A partir de 1919 ingénieur civil pour la construction de machines.

- 2 -

B R O C K, Hans, Dipl.Ing., né le 12 Juin 1913, Werdgasse 55, Zürich. (Lettres à M. Alois Brock, Zieglergasse 34a Vienne).

Etudes et diplôme à l'Ecole Polytechnique de Vienne.

Travail pratique: Electro-ingénieur dans une fabrique.

Spécialité: corroyeur.

Langues: anglais, français, allemand.

B R E I N E R, Hans, Dipl.Ing., né le 29 octobre 1902, marié.

Wallriesgasse 129/3, Vienne XVIII.

Etudes à l'Ecole Polytechnique de Vienne, diplôme.

Travail pratique: Ingénieur de bâtiments.

Spécialité: Arpentage. Construction de routes.

Langues: anglais, français, espagnol, allemand.

B U R G E R, Siegfried, Dipl.Ing., né le 7 août 1938,

Hahngasse 31, Vienne IX.

Etudes et diplôme à l'Ecole Polytechnique de Vienne.

Travail pratique: pendant 6 mois comme stagiaire dans une fabrique de câbles. Pendant 12 ans travail comme employé technique à la station municipale d'éclairage électrique de Vienne.

Travaux scientifiques: travaux de laboratoire dont le résultat a été publié.

Spécialité: Electro-ingénieur.

Langues: anglais, français, allemand.

I-0875

0:30

Suite VENEDEY

Professeur dans l'enseignement supérieur en Bavière.

WACHSTEIN, Dr. Sophie

née en 1907, célibataire
Dr. en phil., études à l'Université de Vienne; examen pour l'enseignement de l'allemand et de l'anglais; professeur à un lycée à Vienne.

WARSCHAUER, Dr. Martin

né en 1896, marié, 1 enfant
Dr. en phil., études aux Universités de Berlin, Freiburg i.Br., Heidelberg, Göttingen; examen pour l'enseignement d'histoire et de l'allemand dans des écoles supérieures; professeur à un lycée.

WOLFF, Dr. Kurt

né en 1912
Dr. en phil.; études de philosophie et de sociologie aux Universités de Frankfurt et de Munich; de 1933 - 35 au l'Université de Florence; examen d'Etat pour l'enseignement de l'allemand et de la littérature. Professeur dans un internat en Italie.

Langues : italien, français

Références : Prof. Giuseppe Gabetti, Direttore dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, Villa Sciarra Wurts sul Cianiccolo, Rome.

JACOBS, Dr. Hans

né le 15 octobre 1902, célibataire
Etudes de droit à Fribourg i.B., Kiel, Berlin. Dr. en droit; avocat à Berlin; assistant à la Faculté de Droit à l'Université de Madrid; a commencé à étudier la médecine à Madrid; s'occupe aussi activement de philosophie; études de graphologie à Zurich.
Langues : français, anglais, espagnol

I-0875

0111

- FRIED, Dr. Jeanette née en 1910, marié
Dr. en phil. Etudes à l'Université
de Vienne; diplômée de l'Université
de Lille pour l'enseignement du
français.
- GUENZBURGER, Dr. Elsbeth née en 1899, célibataire
Etudes d'allemand, de français
et de philosophie à l'Université de
Bonn, licence d'enseignement pour
l'allemand, l'anglais, le français
et le latin; lectrice à l'Ecole Normale
Supérieure de Sèvres.
- GUSZTAV, Dr. Lili née en 1910, célibataire
Dr. en phil.; études de langues
modernes; examen d'Etat pour le
français; était propriétaire d'une
école privée pour l'enseignement
des langues modernes.
- HALM, Hans né en 1889, marié
Etudes à l'Université de Rostock;
examen d'Etat pour l'enseignement
en allemand, en français et en anglais;
a été professeur d'allemand et de
langues modernes à un collège de Berlin.
- HALPERN, Dr. Julius né en 1904, marié
Dr. en phil. Etudes à l'Université
de Vienne d'allemand, de littérature
et d'histoire.
- HANNAK, Dr. Philippine Dr. en droit; études à l'Université
de Vienne; examen d'Etat pour l'en-
seignement de l'allemand, du français
et de l'anglais.
- JOKL, Dr. Otto né en 1891, marié
Dr. en phil. Etudes à l'Université
de Vienne; a enseigné le latin, le
grec, l'allemand et la littérature
allemande.
- KALDEGG, Dr. Gustav né en 1904, célibataire
Etudes aux Universités de Vienne et
de Paris; Dr. en Phil.; examen
pour l'enseignement du français et
du latin; professeur au Lycée Pasteur
à Paris; professeur de langues à Vienne.

- LOEWY, Dr. Karl né en 1910, célibataire
Dr. en phil. Etudes aux Universités
de Vienne et de Paris d'allemand et
de français; professeur adjoint au
Lycée de Le Havre, professeur à
l'Ecole Berlitz à Le Havre.
- MEYER, Henni née en 1894, célibataire
Etudes de philologie aux Universités
de Berlin, Zurich et Lausanne; diplôme
pour l'enseignement de l'anglais et du
français; professeur de langues en
Suisse romande, en Angleterre et en
Allemagne.
- PILPEL, Dr. Olga née en 1903, célibataire
Dr. en phil., examen pour l'enseignement
de l'allemand et de l'anglais à Vienne;
1929-1938 professeur pour ces deux
langues à un lycée pour jeunes filles
à Vienne.
- RIM, Arthur né en 1884, marié, 2 enfants
Etudes à l'Université de Vienne;
Examen pour l'enseignement du français
et de l'allemand à des écoles supérieures;
1928-1938 professeur à des écoles supérieures
à Vienne.
- SCHWARZBAHD, Dr. Isidor né en 1896, marié, 1 enfant
Dr. en phil., études à l'Université
de Vienne; examen pour l'enseignement
de l'allemand et le latin; professeur
dans l'enseignement supérieur.
- SEIDEL, Dr. Eugen né en 1906, marié
Dr. en phil. Etudes de philologie
aux Universités de Jena, Prague,
Königsberg (allemand, français et
langues slaves); examen pour l'enseignement
du français et de l'allemand.
- TROPLOWITZ, Hans né en 1905, célibataire
Etudes de philosophie, d'histoire,
d'allemand et du latin; examen pour
l'enseignement supérieur en histoire
et allemand; professeur à des divers
écoles supérieures.
- VENEDEY, Dr. Hermann né en 1904, marié, 1 enfant
Etudes aux Universités de Vienne
et Freiburg i.Br. Dr. en phil.
examen pour l'enseignement supérieur
en allemand, français, histoire;

COMITÉ INTERNATIONAL POUR LE PLACEMENT
DES INTELLECTUELS RÉFUGIÉS
52, Rue des Saussaies - GENÈVE

Liste de professeurs de langues pour le Japon

- ASCHNER, Dr. Siegfried né en 1882, marié.
Dr. en phil. Etudes d'allemand,
français, anglais, hébreu, histoire.
Professeur dans l'enseignement supérieur.
- BRAUN, Dr. Fritz né en 1892, marié.
Dr. en philosophie. Etudes aux
universités de Vienne, Londres et
Jena de philosophie, pédagogique et
philologie allemande et anglaise.
Professeur d'anglais et d'allemand
dans des écoles supérieures.
- FANTL, Dr. Gertrude née en 1911, marié.
Dr. en phil. Etudes d'anglais
et d'allemand à l'Université de
Vienne. Interprète pour la langue
française.
- FEUERLICHT, Dr. Ignaz né en 1907, célibataire.
Dr. en phil. Etudes de français
d'allemand à l'Université de Vienne.
Professeur de français et d'allemand
dans l'enseignement supérieur à Vienne.
- FEUERSTEIN, Stella née en 1914, célibataire
Etudes de philosophie, d'anglais
et de français à l'Université de
Vienne. A donné des leçons dans
ces deux langues.
- FISCHER, Walter né en 1908, marié, 1 enfant
Examen pour l'enseignement du
français, du grec et du latin
dans des écoles supérieures.
A été professeur de ces langues
dans différentes écoles.
- FRANK, Julius né en 1889, marié, 2 enfants
Etudes de langues modernes
(anglais, français) aux Universités
de Würzburg, Grenoble, Oxford, Paris
et Munich; Dr. en phil.; de 1920 - 35
professeur dans l'enseignement supérieur.

I-0875

0:33

歐亞局
第一課

訓令
三

分類 I 4. 7. 0. 1-2

普通第二七八號

昭和十一年九月二十七日

在埃及

臨時代理公使

勝部俊男

外務大臣 宇垣一成 殿

互獨友人政黨ニ対スル埃及ノ態度ニ関スル件
 本國ニ於テモ多數獨友人商界ニ活躍シ財界ニ有力ナル地歩ヲ占メ居ル處伊右利政府宜般ノ獨友人排斥政策採用ニ関シ各新聞ハ大々的ニ之ヲ報セルモ海評セルモノハ少ク唯本月十二日ノ「アル・モカタム」カ「伊右利

在エジプト日本公使館

件
民権的運動
自由

8.11.11
三

昭和十一年九月五日

接

13.11.7
二

人ト埃及ニ於ケル獨友人ト題シ海評ヲ掲ケテ在埃伊右利人商社等ニ於テ獨友人使用人ヲ解雇シ獨友人側亦之ニ対シ報復的態度ニ出テタリ事例アリタルヲトテ報レ同紙ノ「パレスティン」ニ於ケル獨友人ニ対スル互對的態度トハ別問題ナリト断ハリタル上伊右利力自國ニ於テ課スルトテ埃及ニ於テ適用スルハ伊右利自身ノ利益トナラス又埃及政府ニ迷惑ヲ及ボスモノナリ伊右利當局ノ注意ヲ喚起スルニト述ヘタリ

本國週刊紙中「日下」等紙中ナル互對政府「ワ」ドモ黨首「ナハス」パレヤ「ハ」同黨書記長ニ書簡ヲ以テ埃及ニ於ケル獨友人排斥方針ニ關シ指令越シ右ハ「ナ」トテ獨逸「ワ」パレス「ト」伊右利ノ構成スル所トナル「ク」又埃及ニ於ケル英國ノ立場ニ対シ困難ヲ生セラルルモノ

在エジプト日本公使館

I-0875

0134

ナルレトモ附言セリト報スルモノアリタルカ同業書託
長ハ右報道ハ根モ葉モナキ上座構ナリト固ク申テ否
報ニタリ

尚又「アツハル」大學総長ハ外国人ノ帰化問題ニ関シ
外務大臣ニ書翰ヲ寄セテ帰化ノ許与ヲ特別ノ場合ニ
限ルベキナリトシ法律ノ改正ニ依リ多数外人カ増及
國務ヲ取得スルヲ防止スル様勸告シ外務省ヨリ
右総長ノ意見ニ據成ナル趣報セラレ居ル處最近數
ヶ月間ニ據又当局ニ於テ受理セル帰化ノ申請ハ一
千件ニ達シ猫増加ヲ予想サレ居ルカ右ハ伊太利
ニ於ケル猫太人排斥政策ノ結果ナリト云フ
右何等御参考ニ報告申進ス

在エジプト日本公使館

I-0875



猶太ニ綴

要	要	要	要
研究	移	處	分
班	班	班	班
宣	蒙	權	政
傳	疆	益	務
班	班	班	班

猶太問題ニ關スル安江大佐ノ講演要旨
 昭和十三年九月廿八日
 調査部第三課
 九月十九日當課會議室ニ於テ外務、陸海軍關係者參集シ大連陸軍特務機關長安江大佐ノ猶太問題ニ關スル講演ヲ聽取セリ岡大佐ノ意見ハ論議ノ餘地ナキニ非ス又陸軍ニ於テモ異論アルヤノ趣ナルモ右講演要旨御參考迄同覽ニ供ス

日本標準規格 B 9460-3 735

外務省

猶太問題ニ關スル安江大佐ノ講演要旨
 客年十二月開催セラレタル哈爾濱極東猶太人會議ハ嚴肅ニ反共反ソ
 闘争ヲ宣言シ日滿兩國ノ保護ヲ謝スルト共ニ彼等モ亦兩國ニ貢獻ス
 ヘキ旨ヲ決議セル處關東軍トシテハ、更ニ此中、南支猶太人ニ
 化指導ノ手ヲ延ヘ、次イテ之ヲ全世界ニ迄及ホサンコトヲ理想トス
 天津地方ノ猶太人ニハ當初彈壓ヲ加ヘタルモ現在ハ殆ト之ヲ天津特
 務機關下ニ掌握シ防共委員會ヲ設ケテ之ニ加入セシメタリ極東ノ猶
 太人ハ哈爾濱、天津、上海ノ三猶太共密接ニ連絡シ日支事件勃發以
 來、日本ノ動向ニ細心ノ注意ヲ拂ヒ對支戰局ノ全面的擴大ニ伴ヒ英
 佛等ノ在支權益カ其實猶太人ノ所有ニ係ル關係モアリ漸次日本依
 ノ傾向ヲ顯著シ居ルニヨリ今日ハ對猶工作上絶好ノ機會ニシテ、此
 際從來打算的ナル彼等ニ對シ本國依存ノ迂愚ナル所以ヲ悟ラシメ日
 本信頼ノ念ヲ固メシムルコト肝要ナリ、但シ彼等ハ日本カ獨ニ做
 猶太人追放ノ舉ニ出テンコトヲ危惧シ居レル處現下極東情勢ニ於テ

日本標準規格 B 9460-3 736

外務省

I-0875



排猶政策ハ不可ナリ若シ彼等ヲシテ極東コソハ永久安住ノ地ナルコトヲ了解セシムレハ右ハ全世界ノ猶太人ニ傳ハリ例ヘハ本國猶太ノ排日「ポイコツト」ノ如キハ速ニ緩和サルルニ至ルヘシ、又彼等ノ間ニハ概シテ反ソ熱旺盛ナルカ右ハ露西亞革命カ猶太民族解放ニ策敗セルニ因ルモノニシテ猶太人「リニコフ」大將ノ脱走事件ノ如キハ深刻ナル影響ヲ及ホシ願ルヘキハ結局日本ノミト感ヲ強メツツアリ。

斯ル際日本ハ猶太人機關紙等ヲモ利用シ、日支事件ノ真相、出兵目的、戰況、滿支經營ノ實勢乃至方針ヲ彼等ノ間ニ弘布シ、誤解ヲ一掃スル要アリ日本ノ親猶政策ト獨逸トノ關係ヲ考フルニ獨逸ハ獨逸國民タル猶太人ヲ追放シタルモ排猶政策ヲ外國人タル猶太人ニ及ホシ居ラサル處、國民タル猶太人ナキ日本ハ自カラ之ト立場ヲ異ニシ自國民ニ非サル益猶太ヲ對象トスルモノニシテ彼等ガ日本ニ向ヒテ動カントスル今日、現地ニ付キテ充分ナル調査ヲ遂ゲ周密ナル對猶

外務省

日本標準規格 B5 9460-3 737

工作ヲ考究スルハ敢テ支障ナカルヘシ

[Blank area for work]

外務省

日本標準規格 B5 9460-3 738

I-0875



編者附言
昭和十三年九月廿一日
外務省
近衛外務大臣
署名

昭和13

二八八三九

暗

維納

九月卅日後發
本省 十月一日前着

近衛外務大臣

山路總領事

第三九號

分類 4. 1. 0. 1-2

當館ニ於ケル猶太人排斥ノ結果埃太利内猶太人(獨逸國籍ヲ有ス)ハ諸外國ニ向ケ多數移住ヲ爲シツツアリ當館ヘモ本邦人若クハ第三國移住ノ目的ヲ以テ一時滞在ノ爲査證ヲ求メ來ル者アリ然レトモ當館ハ事變下ノ日本ヘノ入國滞在ハ極メテ困難ナルコトヲ説クト共ニ日獨間ニハ査證相互廢止ノ取極アルコトヲ説明シ之ヲ拒絕セルカ是等移住者ハ當館ノ何等カノ證明書ヲ提示セサレハ途中通過國ニテ査證ヲ與ヘサル趣ヲ以テ泣訴スル有様ナルニ依リ已ムヲ得ス「獨逸國人ハ日本ヘノ入國通過共ニ査證ヲ要セス」トノ一般的證明ヲ各人ニ與ヘ彼等ハ此ノ證明書ヲ提示シテ通過國ノ査證ヲ取付ケ居ル模様ナリ然ルニ最近各國共猶太人ノ入國ヲ禁止又ハ制限ヲ設ケタル結果當

(日本標準規格B5)

外務省

館ニ證明ヲ求ムル者激増シ一兩日來一日平均五十人以上ニ達セルニ付目下之カ取扱ヲ中止シ居ル次第ナルカ是等猶太人ノ入國ハ我方ニ取リテモ相當重大ナル問題ト認メラルルニ付本件移住者取扱拂等ノ點ニ付大至急御電訓相成度シ

(一)從來通り「査證不用」ノ證明書ヲ發給シ差支ナキヤ

(二)何等カノ制限(例ヘハ上陸ノ際ノ提示金等)ヲ爲ス必要アラハ其ノ標準如何(外國移住者ハ極メテ僅少ノ金額ヲ持出シ得ルニ過キス)

(三)無國籍猶太人ニシテ在外親戚ヨリ上陸ノ際ノ提示金乃至入國後ノ生活費ヲ保證スヘキ旨ノ確實ト認メラルル書翰ヲ有スル時ハ他ニ不都合ノ點ナキ限り一般無國籍人ト同様渡航證明書ヲ發給シ差支ナキヤ

(四)今後猶太人ノ本邦入國ニ關シ如何ナル取扱ヲ爲ス御意嚮ナリヤ尙五月以降現在迄ノ前記證明書發給數四百件ニ上レリ尙是等猶太系

(日本標準規格B5)

外務省

I-0875

0:38

獨逸人ハ獨逸國ノ正式旅券ヲ所持シ其ノ有効期間ハ大體一年ニシテ
右期間經過後ハ更ニ延長セラレ得ルモ出發後排獨的言辭アル場合ハ
右延長ハ拒否サレ得ヘク從テ將來無國籍人トナル可能性多分ニ存ス
(了)

日本標準規格B5

四務省發保
外事課山路
事務官(字
一部送付済
(改ニ外ニ扱)

米三 申

昭和13

維納 九月卅日後發
本省 十月一日前着

近衛外務大臣

山路總領事

獨逸國ニ於ケル猶太人排斥ノ結果獨逸國籍ヲ有スル埃太利内猶太人
ニシテ諸外國ニ向ケ移住スルモノ多數ニ上リ當館ヘモ本邦入り若ク
ハ第三國移住ノ目的ヲ以テ一時滞在ノ爲査證ヲ求メ來ル者アル處當
館ニ於テハ事變下ノ日本ヘノ入國滞在ハ極メテ困難ナルト共ニ日獨
間ニハ査證相互廢止ノ取極アルコトヲ説明シ之ヲ拒絶シ來レルカ是
等移住者ハ何等カ當館ノ證明書ヲ提示セサレハ途中通過國ニテ査證
ヲ與ヘサル趣ヲ以テ泣訴スル有様ナルヲ以テ已ムヲ得ス「獨逸國人
ハ日本ヘノ入國通過共ニ査證ヲ要セス」トノ一般的證明ヲ各人ニ與
ヘ彼等ハ此ノ證明書ヲ提示シテ通過國ノ査證ヲ取付ケ居ル模様ナリ
然ルニ最近各國共猶太人ノ入國ヲ禁止シ又ハ制限スル等ノ結果當館
ニ證明ヲ求ムル者激増(一兩日來一日平均五十人以上ニ達ス)セル

日本標準規格B5

外務省

外務省

I-0875

0:39

ニ付キ目下之カ取扱ヲ中止シ居ル次第ナルカ是等猶太人ノ入國ハ我
方ニ取リテモ重大ナル問題ト認メラルルニ付本件移住者取扱振等ノ
點ニ付大至急御電訓相成度シ

(一)從來通り「査証不要」ノ證明書ヲ發給シ差支ナキヤ

(二)例ヘハ上陸ノ際ノ提示金其ノ他何等カノ制限ヲ附スル等ノ必要ア
ラハ其ノ標準如何(外國移住者ハ極メテ値少ノ金額ヲ持出シ得ル
ニ過キス)

(三)無國籍猶太人ニシテ本邦親戚ヨリ上陸ノ際確實ニ提示金乃至入國
後ノ生活費ヲ保證スヘギ旨記載セル書翰ヲ有スル時ハ他ニ不都合
ノ點ナキ限り一般無國籍人ト同様渡航證明書ヲ發給シ差支ナキヤ
(四)今後猶太人ノ本邦入國ニ關シ如何ナル取扱ヲ爲ス御意嚮ナリヤ
尙五月以降現在迄ノ前記證明書發給數四百件ニ上レリ尙是等猶太系
獨逸人ハ獨逸國ノ正式旅券(其ノ有効期間ハ大体一年ニシテ右期間
經過後ハ更ニ延長セラレ得)ヲ所持シ居ルモ出發後排獨的言辭アル

外務省

(H本標準規格B5)

場合ハ右延長ハ拒否セラルヘク從テ將來無國籍人トナル可能性多分
ニ存ス

(了)

外務省

(H本標準規格B5)

I-0875

0:40

猶太避難民問題

獨逸ヲ追ハレタル猶太避難民ハ續々極東方面ニ渡來ノ傾向アリシヲ以テ昭和十三年十二月六日政府ハ獨伊兩國トノ親善關係ヲ慎重考慮スルト共ニ他方帝國ノ多年主張シ來レル人種平等ノ精神ニ鑑ミ猶太人避難民對策要綱ヲ決定セリ即チ(一)現在日、滿、支ニ居住スル猶太人ニ對シテハ他國人ト同様公正ニ取扱ヒ之ヲ特別ニ排斥スルカ如キ措置ニ出ツルコトナシ(二)新ニ日、滿、支ニ渡來スル猶太人ニ對シテハ一般外國人入國取締規則ノ範圍内ニ於テ公正ニ處置ス

因ニ本年一月十六日迄ニ極東ニ渡來セル避難民數ハ西比利亞經由者ハ十二名又南方ヨリ上海ニ上陸セル者約一千七百乃至一千八百名在上海獨逸猶太人救濟協會ノ調査ニ依ルニ上ルト推定セラレ更ニ本年二月中ニ伊太利ヨリ約三千名來着スヘシトノコトナルヲ以テ上海ニ於ケル猶太避難民ハ近ク五千名ニ達スヘシト豫想セララル

外務省

(日本標準規格B5)

I-0875

0141

秘

Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a circular seal with the number '3'.

昭和13 二八八三九

維新 九月卅日後
本省 十月一日前着

米、依

近衛外務大臣

山路總領事

第三九號

當於ニ於ケル猶太人排斥ノ結果埃太利内猶太人（獨逸國籍ヲ有ス）ハ諸外國ニ向ケ多量移住ヲ爲シツツアリ當館ヘモ本邦入若クハ第三國移住ノ目的ヲ以テ一時滞在ノ爲査證ヲ求メ來ル者アリ然レトモ當館ヘ移住下ノ日本ヘノ入國滞在ハ極メテ困難ナルコトヲ説クト共ニ日獨協ニハ査證相互廢止ノ取極アルコトヲ證明シ之ヲ拒絕セルカ是等移住者ハ當館ノ何等カノ證明書ヲ提示セザレハ途中通過國ニテ査證ヲ與ヘサル趨ヲ以テ泣訴スル有様ナルニ依リ已ムヲ得ス「獨逸國

電信寫

人（日本ヘノ入國通過共ニ査證ヲ要セス）トノ一般的證明ヲ各人ニ與ヘ彼等ハ此ノ證明書ヲ提示シテ通過國ノ査證ヲ取付ケ居ル模様ナリ然ルニ最近各國共猶太人ノ入國ヲ禁止又ハ制限ヲ設ケタル結果當館ニ證明ヲ求ムル者激増シ一兩日來一日平均五十人以上ニ達セルニ付目下之カ取扱ヲ中止シ居ル次第ナルカ是等猶太人ノ入國ハ我方ニ取リテモ相當重大ナル問題ト認メラルルニ付本件移住者取扱振等ノ點ニ付大至急御電訓相成度シ

- (一)從來通り「査證不用」ノ證明書ヲ發給シ差支ナキヤ
- (二)何等カノ制限（例ヘハ上陸ノ際ノ提示金等）ヲ爲ス必要アラハ其ノ標準如何（外國移住者ハ極メテ僅少ノ金額ヲ持出シ得ルニ過キス）

I-0875

0142

秘

電信寫

(三) 無國籍猶太人ニシテ在外親戚ヨリ上陸ノ際ノ提示金乃至入國後ノ生活費ヲ保證スヘキ旨ノ確實ト認メラルル書翰ヲ有スル時ハ他ニ不都合ノ點ナキ限り一般無國籍人ト同様渡航證明書ヲ發給シ差支ナキヤ

(四) 今後猶太人ノ本邦入國ニ關シ如何ナル取扱ヲ爲ス御意嚮ナリヤ尙五月以降現在迄ノ前記證明書發給數四百件ニ上レリ尙是等猶太系獨逸人ハ獨逸國ノ正式旅券ヲ所持シ其ノ有效期間ハ大體一年ニシテ右期間經過後ハ更ニ延長セラレ得ルモ出發後排外的言辭アル場合ハ右延長ハ拒否サレ得ヘク從テ將來無國籍人トナル可能性多分ニ存ス

(了)

I-0875

0143

三三

亞米利加局

第二課長

昭和三年十月廿八日接

普通第一六四號

昭和十三年十月四日

在瑞西

特命全權公使 天 羽 英



外務大臣 近 衛 文 磨 殿

獨逸ヨリ逃避シ來ルユダヤ人ニ對スル瑞西國入國
制限ニ關スル件

獨逸ノ埃國併合ノ際同地ユダヤ人ハ多數當國ニ逃避セルカ當國
政府ハ本月四日ノ閣議ニ於テ左ノ通り其ノ入國ヲ制限セリ
一、獨逸法規上アリアン人ニ非ラサル獨逸國民ニシテ獨逸旅券ヲ

在瑞西日本公使館

所持スル者ハ旅券ニ瑞西國領事ヨリ瑞西國滞在許可又ハ瑞
西國通過ノ許可ヲ查證ヲ受ケタル者ノ外爾今絶對ニ入國ヲ許
サス

- 二、埃太利旅券所持者ハ從前通りノ查證ヲ要ス
- 三、右ノ者ハ瑞西國通過ノ許可ヲ許サル、モノニシテ其ノ通過滞在
中ハ不動産ヲ取得シ又ハ瑞西産業ニ参加スルヲ得サルハ勿論
其他一切ノ商行爲ヲ爲スヲ得ス
- 四、右ハ獨逸國ヨリ直接來ル者ノミナラス伊國又ハ佛國ヨリ來ル
者ニモ之ヲ適用ス

寫送付先 獨 佛 伊 チエツコ ウキーン ハンブルグ

（Faint handwritten notes and stamps in the bottom left of the document page）

在瑞西日本公使館

I-0875

猶太人
移住

秘

同教及猶太問題委員會幹事會議事
 十月五日舊埃太利系猶太人ノ本邦入國問題ヲ中心トシ猶太人ノ入國
 ニ關スル取扱派ヲ被討スル爲同教及猶太問題委員會幹事會ヲ閉會シ
 亞米利加局第三課長及内務省警保局山路事務官(外務課長代理トシ
 テ)ノ出席ヲ求メ意見ヲ交換セルガ之ヲ綜合スレバ大要左ノ如シ
 一 猶太避難民ノ本邦入國ニ付テハ隔年十年始内務、拓務、外務三省
 間ニ於テ協議ノ結果無國籍猶太系避難民ニ對シテハ渡航證明書ヲ
 發給シテ差支ナク又猶太ノ國籍ヲ有スル避難民ニ對シテハ我國内
 法上之ヲ一般ノ猶太國民トシテ取扱フ外ナキコトニ意見ノ一致ヲ
 見タルガ本邦一日在經納稅等事ヨリ猶太人避難民ニシテ本邦ニ渡
 航セントスル者アリ日獨兩國間ニハ査証相互廢止ノ取極アルニ拘
 ラス途中通過スル諸國ノ査証ヲ容易ニ取得スル爲ノ便宜上何等證
 明ヲ求ムルモノ少カラサルニ付テハ右査証廢止ノ取極アル事實ヲ
 證明スル一般の證明書ヲ交付シ其數五月以來四百ニ上レルノミナ

S 9460-3 739

ラス現ニ之カ發給ヲ求ムルモノ毎日五十人ニ達スル趣ヲ以テ此等
 猶太避難民及今後一般ニ猶太人ノ本邦入國ニ關スル取扱振リニ付
 請訓シ奈レリ猶太人避難民ノ本邦入國問題ハ諸般ノ關係上慎重考
 慮ヲ要スルモノト認ム

ニ關ツテ各國ノ獨逸避難民乃至避難猶太人ノ入國ニ關スル取扱振リ
 見ルニ(一)本年三月二十三日米國「ハル」駐米局長官ハ二十九箇國ニ
 對シ政治的原因ニヨリ獨逸及埃太利ヲ離レントスル避難民(猶太
 人ト明言シ居ラス)ニ對シ便宜ヲ圖ル目的ヲ以テ國際委員會ヲ設
 置センコトヲ推擬セル「メッセー」ヲ送リ又米國議會ニハ之ト
 向趣旨ノ決議案提出セラレ成立セザリシ事實アル處右「メッセー
 ジ」ニ對スル各國ノ反響ハ白耳、和蘭、「アルゼンチン」、「
 ブラジル」ノ如ク移民ヲ入ルル餘地ナキコトヲ明ニスルモノアリ
 加奈陀ノ如ク問題解決ニ付協力スル意向アルモ移民收容ノ能力ニ
 ハ限度アリト言ヒ英國ノ如ク農業移民ナラバ「キニヤ」植民地ニ

S 9460-3 740

I-0875

0145

收容シ得ルヤモ知レズト言ヒ固曲ナルモ事實上拒絶スルモノアリ
又(一)各國ノ猶太人入國取扱ヲ見ルニ(1)伊太利ハ獲ニ本年二月十
六日反猶的手段ノ採用ヲ考慮セルコトナシトノ非公式聲明ヲナシ
タルニ拘ラヌル月十八日「ムツソリニ」首相ハ「トリエスト」ニ
於ケル演説中世界ノ猶太人ハ「ファッシュヨ」政權把持以來ノ敵ナ
ルモ伊太利ニ功績アリタル猶太人ハ此ノ限ニアラスト言ヘルカ如
ク最近惡慮ヲ變更シ(2)埃及、和蘭ハ數年來猶太人ノ入國ヲ嚴シク
取締リ居リ(3)波蘭ハ猶太人ノ入國ニ當リ多額ノ提示金ヲ要求シ(4)
澳洲、一「ニュージランド」ハ猶太人ニ對シ特殊ノ取扱ヲナシ居
ラサルモ一般ニ移民ニ對スル取扱嚴重ニシテ國內ニ引受人アルコ
ト、職業ニヨリ自活シ得ルコト、提示金ヲ所持スルコト等ノ制限
アリ(5)北米合衆國ハ特ニ猶太人ニ對シ制限ヲ加フルコトトハナリ
居ラニ且猶太避難民ニ對スル取扱ヲ緩和セントスル意向アルニ拘ラ
ス目下「ウイーン」ニ於テハ米國行益證ノ附與ヲ中止シ居ル趨ナ

S

9460-3

741

リ(6)其他南米諸國中ニハ猶太人ノ入國ヲ警戒シ居ルモノアリ
尙本邦ニ於テハ從來猶太人ノ入國ニ付特別ノ制限ヲ加ヘ居ラス
然ルニ獨逸方面ノ猶太人ハ猶太人ノ入國ニ對スル我國ノ取扱極
他國ニ比シ寛大ナルコトヲ知り居ルモノノ如クナルニヨリ今後極
東ニ避難シ來ルモノ相當多數ニ上ルベシト豫想セラレ之等猶太人
ハ本國ヲ去ルニ當リ「マーク」程度ノ金ヲ持出シ待ルニ止マ
ルニ似リ一般ニ貧困ニシテ思想的ニモ反「ナチ」的ナルモノ多カ
ルベキ處現在本邦ニ在留スル猶太人モ「スパイ」、「ドル」買等
好マシカラザル行爲ニヨリ厳禁セラレタル者アル次第ニモアリ此
上本邦内地ニ猶太避難民ノ入り込ムコトハ好マシカラズ若シ猶太
避難民ニシテ財力ヲ有スル者アリトシ我方ニ於テ之ヲ利用シ得ル
カ又ハ此等ノ猶太人ニ對スル我方ノ取扱ニヨリ中南支猶太財閥ガ
我方ト協力スル等ノ實績上ルカ如キ場合ハ特別ナルモ一般ニハ猶
太人ノ入國ハ好マシカラザルナリ(此項章令部大塚大佐ノ意見)

S

9460-3

742

I-0875

0:46

支那ノ一部ニ猶太人地域ヲ設クル案ハ差當リ實行困難ナリ
 四 猶太避難民ノ入國取締方法ハ必スシモ容易ナラス殊ニ獨逸旅券ヲ所持スル者ハ其猶太人ナルコト又ハ避難民タルコトノ識別困難ナル場合多カルヘキ處右ニ付獨逸避難民ニ對シ獨逸當局方旅券ヲ發給セル場合ニハ我方ニ於テ通知ヲ受クルコトトシテハ如何トノ意見アリタルモ右ハ我國方明カニ反猶政策ヲ探ルモノナリトノ印象ヲ與フヘク對猶根本政策確定セス又猶太人ヲ利用シ得ル場合ニハ敢テ排撃スル要ナカルヘシトノ考ヘ方モアルニヨリ其影響ニ付テハ相當考慮スヘキモノアルヘシ
 五 從ツテ「ウイーン」ニ於ケル當面ノ問題ニ付テハ左ノ通處置スルヲ可トスヘシ
 (一) 査證廢止證明書ハ當然ノ事實ヲ證明スルニ止マルモノナルモ之カ發給ハ本人及通過國官憲ニ對シ本部ニ必ス入國シ得ルモノナルヤノ感觸ヲ與フヘキニヨリ之ヲ取止ムルコトトシ避難民ノ渡

9460-3

743

航ハ支那事變中ノコトニモアリ好マシカラザルコトヲ説示スル等國曲ニ猶太避難民ノ渡航ヲ斷念セシムルヤウ工作スルコト
 (二) 無國籍ナル猶太避難民ニ對シテハ渡航證明書ヲ發給セザルコト
 六 尙猶太人ノ入國ニ關スル根本方針ニ付テハ猶太對策全般ノ問題ト共ニ更ニ研究スルコトヲ要ス

當日ノ出席者左ノ通

陸軍省	齋藤少佐
參謀本部	太田少佐
海軍省	能登少佐
軍令部	犬塚大佐、山田大佐、横井大佐、 江口少佐
内務省	山路事務官
外務省	限部、加瀬、三浦各書記官

9460-3

744

I-0875

東光、鶴岡、柿坪、甲斐、稻垣、福田、
田内各學務官
山崎領事、中根副領事、土居囑託



9460-3

745

I-0875

0:48

次官

歐亞局長

歐亞局第一課長

歐亞局第二課長

調查部長

調查部第三課長

花事課長

通商局長

人事課長

後援課長

主 管 亞米利加局長

第三課長

昭和十三年十月

2 日 起 草

電信課長

發電保

16

電送第 26010 號
明 2 年 10 月 7 日 時 10 分 發

宛 在 維 納 山 歐 總 領 事 館
件 猶 太 人 避 難 民 ノ 入 國 問 題 關 心 仰
名 件 錄 記

發 近 衛 大 臣

貴 局 第 三 課 長 閣 下

陸 海 軍 及 內 務 各 省 卜 埃 派 ノ 結 果 獨 逸 及 伊

方 利 於 予 概 不 予 受 予 外 國 之 避 難 民 者 均 經 國 許 容

電 信 案

外 務 省

(原議用紙乙)

スレニトハ大局上面白カラスニイナリテ現在事
 變下ノ我國ニ於テハ是等避難民ヲ收容スルノ
 餘地ナク實情ナルニ付今後ハ以テ種別避
 民(外部ニ對シテハ單ニ避難民ノ名義トスル下、實
 際ハ猶太人避難民ヲ意味ス)ニ對シテ本邦内
 地系ノ各殖民地ノ入國(但シ通過
 ハ以テ限ニ在ラス)ニ對シテ實情ニ見テ
 方針決定スルニ付現行外

電 信 案

外 務 省

I-0875

電 信 案

(原議用紙乙)

國人入国令第一條ニ列記せん範圍内ノ理由ヲ
 以テ海軍阻止方可然以措置アリタシ、從テ
 〇〇國籍ヲ認^レズ、^ニテハ今後海軍證明書
 ヲ發給セザスト、但し通過海軍證明書ハ行先
 國ノ入国手續アリシニ依リ且二百五十円以上ノ携帶
 金ヲ有スル者ニ限リ發給支ナシ (二) 査詔相
 互廢止國ノ國籍ヲ有スル^ニ 雜民ニ對シテハ今

電 信 案

外 務 省

(原議用紙乙)

後「査詔不要」其他ノ證明書ヲ發給セズ且本
 邦ノ海軍ヲ断念セシムル様詔示方以取討ア
 リタシ
 者本内訓ハ猶太人ニ對シ特別ノ手續ヲ講シタ
 ルニノニアラス現行外國人入国令ノ範圍内ニ於テ措
 置ルルニシテ外部ニ對シ何等之ヲ發表之店
 ラス

電 信 案

外 務 省

I-0875

0:50

電 信 案	外 務 省	<p style="text-align: right;"> 右本大臣ノ訓令トシテ貴院ト共ニ在政各公 使長ニ暗送アリタシ </p>	<small>(原議用紙乙)</small>
-------------	-------------	--	------------------------

I-0875

0:51

歐亞局

第二課長

公第ニ七七 號


附屬添附

昭和十三年十月六日

昭和十三年十月拾一日

在伊

特命全權大使 堀田 正



外務大臣公爵近衛 文 啓 殿

伊國ニ於ケル猶太人問題ニ関シ報告ノ件

伊國ニ於ケル猶太人問題ニ関シテハ其都度逐次及報告置タル處
今般國民教育省ハ伊國學校當該關係者ニ對スル四章ヲ以テ旬日
ノ裡ニ迫ル新學年以後猶太人學者又ハ教師等ヲ著者トスル各種教
科書ノ使用ヲ禁シタルガ右ハ其著者ガ單獨ナルト伊太利人トノ合著ナルト
コト向ハ猶太人ノ參加セルモノ一切ヲ含ムモトシ別添、如キ猶太人著者名表ヲ

在伊日本大使館

公表セリ

而シテ右四章ハ實ニ學生及生徒ノ精神的及物質的悪影

響ヲ避ケル爲右表以外ノ著者ニ成ル教科書ノ選擇採用ニ當リテモ各學
校々長ハ慎重ナル注意ヲ以テスベク若シ著者ガ猶太人ナリヤ伊太利人ナリヤ十分
判明セザル場合ハ國民教育省當該局ニ問合ヌベキモノナルコトヲ警告シ居レリ
前記表中ニ包含セラル、教科書著者ノ類ハ百十四名ノ多數ニ達シ
其内容亦讀本、地理、歴史、理科、其他各方面ニ亙リ其中六從來當該
學校ニ於テ盛ニ使用セラレタルモノアリ、本件四章ノ結果ニ依リテ著者及
出版書肆等ノ蒙ルベキ損害ハ尠シナラザルベシト認メラル

尚六日ノ當國紙ハ最近行ハレタル當國內居住伊太利系猶太人及外國
系猶太人ニ對スル人口調査ノ結果トシテ大体其總數七萬人前後ニ達
スベキ旨ヲ報導セリ

右何等御參考ニ報告申進ス

在伊日本大使館

I-0875

0152

La sostituzione dei testi di autori di razza ebraica

"Il Popolo di Roma"
6 Ottobre 1938

Il Ministro dell'Educazione Nazionale ha diramato le seguenti disposizioni per la sostituzione dei libri di testo di autori di razza ebraica:

«A seguito delle precedenti circolari sull'argomento, si comunica l'elenco degli autori di razza ebraica i cui libri di testo dovranno, a partire dal nuovo anno scolastico, essere eliminati dalle Scuole. Tale esclusione dovrà aver luogo anche se i testi siano frutto della collaborazione di più autori ed uno solo di essi sia compreso nell'elenco stesso»:

1) Algranati Maria; 2) Algranati Mastrocinque Regina; 3) Allan Clivia Amelia; 4) Almagià Roberto; 5) Artom Emilio; 6) Artom Camillo; 7) Ascarelli Tullio; 8) Ascoli Guido; 9) Bassi Ignazio; 10) Bolaffi Ezio; 11) Bonaventura Arnaldo; 12) Bonaventura Enzo; 13) Bonfiglioli Giorgio; 14) Boralevi Gustavo; 15) Brist Eugenio; 16) Cantoni Orvieto Laura; 17) Carrà Vittorina; 18) Carrara Lombroso Paola; 19) Colombo Joseph; 20) Colomi Eugenio; 21) Cremsi Olemante; 22) D'Ancona Paolo; 23) De Benedetti Augusto; 24) De Benedetti Emilio; 25) De Benedetti Erminia; 26) De Benedetti Rinaldo; 27) Della Seta Alessandro; 28) Del Vecchio Gustavo; 29) Di Capua Emilia; 30) Enriques Adriana; 31) Enriques Federico; 32) Enriques Paolo V. E.; 33) Errera Anna; 34) Errera Carlo; 35) Errera Rosa; 36) Fanno Marco; 37) Fano Elsa, vedova Scaramella; 38) Fano Gino; 39) Fano Maria, vedova Ehlinger; 40) Finzi Arrigo; 41) Finzi Giuseppe; 42) Fiorentino Aristide; 43) Foa Salvatore; 44) Forti Cesare; 45) Fubini Renzo; 46) Gallico Giuseppe; 47) Gentili Alberto; 48) Ghiron Ugo; 49) Graziani Eugenia, vedova Camillucci; 50) Grunhut Massimo; 51) Grunwald Vittorio; 52) Gugenheim Lucia in Culcasi; 53) Jozs Amelia; 54) Lattes Guglielmo; 55) Lattes Ernesto; 56) Lattes Laura; 57) Levi Adolfo; 58) Levi Angelo Raffaele; 59) Levi Augusto; 60) Levi Carlo; 61) Levi Enrico; 62) Levi Eugenio; 63) Levi Giorgio Renato; 64) Levi Giulio Augusto; 65) Levi Lionello Gerolamo; 66) Levi Maria Attilio; 67) Limentani Ludovico; 68) Limentani Umberto; 69) Lolli Camillo; 70) Lombroso Fiorentino Olga; 71) Loria Arturo; 72) Loria Gino; 73) Luzzatto Gino; 74) Luzzatto Jolanda; 75) Melvano Giorgio; 76) Momigliano Attilio; 77) Momigliano Arnaldo; 78) Momigliano Felice; 79) Mondolfo Ugo Guido; 80) Morpurgo Aldo; 81) Morpurgo Giuseppe; 82) Neppi Giulio; 83) Neppi Modona Angelo; 84) Nissim Lea in Rossi; 85) Olivetti Alberto; 86) Ostimo Vittorio; 87) Paçoa Alessandro; 88) Paesigil Anna, vedova Piazza; 89) Piazza Ettore; 90) Piazza Maria; 91) Fincherle Salvatore; 92) Provenzal Dino; 93) Ravà Corinaldi Beatrice; 94) Ravà Marcello; 95) Reichembach Giulio; 96) Rimini Cesare; 97) Sachs Elena; 98) Sadun Guido; 99) Saravali Gino; 100) Scaramella Gino; 101) Seisky Isacco; 102) Servi Amleto; 103) Tedeschi Bruno; 104) Terracini Alessandro; 105) Treves Maria Susetta; 106) Treves Paolo; 107) Treves Piero; 108) Treves Sartori Pia; 109) Vitelli Pia; 110) Vivante Cesare; 111) Vivanti Giulio; 112) Falco Giorgio; 113) Jaffe Emilio; 114) Maroni Arturo.

«Qualora, per indizi desunti dal nome o da altri elementi, vi sia ragione di sospettare la ebraicità di autori di libri scolastici non inclusi nell'elenco surriferito, i capi di istituto, prima di procedere alla sostituzione di tali testi dovranno accertare scrupolosamente con tutti i mezzi di cui potranno disporre — sentito, se del caso, il Gabinetto del Ministero — lo stato razziale degli autori, al fine di evitare che questi debbano immeritamente risentire danni morali e materiali. Al fine di tale indagine sarà da ritenere di razza ebraica colui che sia nato da genitori entrambi di razza ebraica.

«Vorrete provvedere con particolare cura a che le necessarie eliminazioni e sostituzioni siano condotte con i susseposti criteri, chiaramente e uniformemente applicati, e che siano terminate al più presto in modo che non rimangano frustrate le disposizioni già impartite sull'inizio dell'anno scolastico e sul regolare svolgimento dei programmi».

«scorse in Italia, inviando un cordiale ringraziamento al Presidente della Confederazione dei lavoratori dell'industria».

Dopo una visita al Teatro La Fenice, gli ospiti sono intervenuti ad un ricevimento offerto in loro onore durante il quale sono stati pronunziati cordiali discorsi di saluto dal segretario dell'Unione provinciale dei lavoratori dell'industria e dal sig. Harpe. Gli ospiti hanno infine partecipato, al Ridotto veneziano, ad un ricevimento offerto dal Podestà.

歐亞局

第一課


昭和十三年十月廿四日 接獲

普通第三九號

昭和十三年十月七日

在埃及

臨時代理公使 勝部俊男



外務大臣公爵近衛文麿殿

蘇聯国内ノ猶太人取扱振ニ関スル件

本件ニ関シカイロニ於テ發刊セラルル加特力教週刊紙「
ト題シテ要旨尤記ノ如キ蘇聯ノ国内猶太人取扱振ニ
関スル記事ヲ掲ケタルニ有御参考迄右切按示附
報告申進ス

在エジプト日本公使館

三葉 調査 報告

記

蘇聯ノ極東「コロビゲマン」ニ在ケル猶太人殖民ハ十年ヲ
経過セリ右ハ蘇聯式遺方典型的ナルモノニシテ猶太
人ハ自露及「ウズベク」ニ在テ重要ナル少數民族ヲ
構成セルカ「ソヴイエト」ハ其ノ聯邦建設ニ當リ「スラヴ」
以外ノ各人西比利亞ニ迄及「モロア」リ猶太人ノ問題モ
生シタリ
蘇聯ハ一九二八年僻遠ノ「アムール」河畔下毛未獵土ノ地
「コロビゲマン」ニ国内猶太人ノ移動ヲ決定シ一九二九年最
初ノ殖民トシテ三萬五千ノ猶太人右地方ニ殖民セラ
レタリ其後人口減少シ最近ノ統計ニ依レハ同地
方ニ在テハ全人口約七萬六千ノ内猶太人ハ一萬八千
ヲ算ス右ハ蘇聯ニ在ケル他地方ノ猶太人口割

在エジプト日本公使館

I-0875

0:54

合ト比較シ必スシモ大ナリト云ヘス然シナカラ蘇聯政府ハ
一九三六年八月本殖民ヲ解シテ史上未曾有ノ猶大
人國建設ナリト云ヒテ憚ラス云々

在エジプト日本公使館

I-0875

0:55

UN EXEMPLE TYPIQUE DE COLONISATION SOVIÉTIQUE

L'U.R.S.S. vient de commémorer le dixième anniversaire de la colonisation juive du Birobidjan en Extrême-Orient. L'établissement de cette république nous fournit un exemple typique des méthodes soviétiques.

Les israélites ont toujours constitué des minorités importantes en Russie, blanche et en Ukraine.

Quand les Soviétiques se mirent à ériger en Républiques fédérées (dont l'autonomie était, d'ailleurs, plus apparente que réelle), les divers peuples de nationalités non slaves qui s'échelonnaient jusqu'en Sibérie, la question des juifs se posa.

La situation de ces populations israélites était, au demeurant, des plus précaires. Le commerce et le petit artisanat dont elles tiraient leurs moyens d'existence avaient été durement frappés par des mesures d'étatisation brutales, dont les juifs, qui n'étaient pas tous millionnaires — tant s'en faut, — et qu'on voudrait parfois nous représenter comme les profiteurs de la révolution, furent souvent les premières victimes.

A l'époque où le nouveau régime menait grand tapage au sujet de sa politique des nationalités, qu'allait-il faire pour les juifs ?

On pensa à leur constituer une République en Crimée, sur les

bords de la mer Noire. Mais ce premier projet, qui pouvait sembler assez logique, puisque le territoire en question était assez proche des districts où les juifs formaient les minorités les plus importantes, fut bientôt abandonné.

Cette création d'une République juive en Russie même parut inopportune. Qu'à cela ne tienne ! Les juifs, qui ne demandaient d'ailleurs aucun statut territorial, auront quand même leur République ! On leur découpera sur la carte une colonie dans les steppes glacées d'Extrême-Orient. Là, ils ne gêneront personne, et le régime aura fait preuve une fois de plus de sa largeur de vue !

Comment une population disséminée dans les villes de la Russie du Sud pourrait-elle se transporter à 9.000 kilomètres, à travers les steppes sibériennes ? Comment des commerçants et des artisans pourraient-ils vivre, jetés du jour au lendemain dans une contrée aride que n'a jamais défrichée la charrie ?

Ce n'étaient pas là des questions susceptibles d'arrêter les fonctionnaires soviétiques.

En 1928, l'établissement d'une colonie juive au Birobidjan, sur les rives du fleuve Amour, fut décidée. Les premiers colons arrivèrent en 1929. A ce moment, le district

comptait une population d'environ 35.000 âmes. Un « plan » de transplantation de 35.000 juifs — car tout était planifié — fut mis au point. Mais les événements plus forts que les théoriciens contrarièrent l'exécution du projet, et les juifs introduits au nombre de 19.000 en 1932 tombaient à 7.000 en 1933.

Les immigrants — souvent par force — s'évadaient littéralement de la colonie où la vie de défricheurs était extrêmement pénible pour des hommes aucunement préparés à ce genre d'existence. Les plus récentes statistiques accusent un total de 18.000 juifs sur une population globale de 76.000 personnes, c'est-à-dire environ 18 pour 100. Ces israélites sont donc proportionnellement moins nombreux au Birobidjan que dans bien d'autres régions de l'U.R.S.S. Cet échec, récusable, n'empêchera pas néanmoins le gouvernement soviétique d'annoncer pompeusement, en août 1936, la création d'un Etat juif que le décret commentait par ces mots :

« Pour la première fois dans l'histoire, le peuple qui réalise le profond désir qu'il a de se créer une patrie, en se donnant un Etat national... »

Ce que le décret n'ajoutait pas — et c'est dommage, — c'est que l'Etat juif d'Extrême-Orient avait été créé avec ce mépris absolu de la personne humaine, qui caractérise du reste les réalisations soviétiques, et d'une manière qui ressemblait infiniment plus à une déportation qu'à la formation d'un foyer sioniste.

Les chiffres que nous venons de citer montrent que les juifs de Russie ne se sont pas laissés prendre à un tel cadeau.

La sollicitude du Quépéou n'a pas manqué, naturellement, de s'exercer sur cette République du Birobidjan, et les « épurations » expéditives y ont été particulièrement nombreuses depuis deux ans, car on fusille ferme en Extrême-Orient.

Ce n'est donc pas la que les israélites proscrits d'Allemagne et de l'Europe centrale pourraient trouver une terre de refuge. D'ailleurs, pour éviter toute méprise, les autorités soviétiques ont fait savoir que les juifs étrangers ne seraient pas admis au Birobidjan.

Précaution inutile : les israélites à la recherche d'un asile n'ont aucune envie de tomber de Charybde en Scylla.

Rayon d'Egypte: 2-10-34

猶太人
ノ所持
カ
元訓令

米三枚密令第一四四號
昭和十三年十月七日
在外公館長
外務大臣官署近衛文磨

寫

猶太人ノ入國ニ關スル
猶太人及伊等ノ於テハ猶太人ノ所持シテソアリ且其
他ノ諸國ニ移住シ入國ヲ好マザルモノカカラズ然レモ
最近南洋亞細亞ノ諸島ニ移住シ去リテ居ル者漸次増加シ
向者之趨キタルニ就テハ之カ対策ニ關シ過般者
日英及海軍省者係妥協漢ノ諸軍兵部
邦ノ概テ之ヨリ外國ニ移住シ去リテ居ル者ヲ諸國ニ於
テ許容スルコトハ大向上面白カサルハナラズ

外務省

(日本標準規格 B5)

事案下ニモ本國ノ憲法ハ外國人ノ入國ニ收束スル
ノ條也ナキヤテハ種人種人種(外部ニ於テハ軍
艦)ノ本邦内移住シ去リテ居ル者ヲ諸國ニ於
テ(但し通商ハ限ニ在ラス)トシテ之見
ノ一致ヲ見タルニ付本邦内ノ上今後は等種人
種ニ對シテハ外國ノ現行外國人ノ入國令第一條ニ列
記セシ範圍内ノ範圍ノ下ニ本邦内移住止方ノ然
事案下ニ本國ノ憲法ハ外國人ノ入國ニ收束スル
ノ條也ナキヤテハ種人種人種(外部ニ於テハ軍
艦)ノ本邦内移住シ去リテ居ル者ヲ諸國ニ於
テ(但し通商ハ限ニ在ラス)トシテ之見
ノ一致ヲ見タルニ付本邦内ノ上今後は等種人
種ニ對シテハ外國ノ現行外國人ノ入國令第一條ニ列
記セシ範圍内ノ範圍ノ下ニ本邦内移住止方ノ然
事案下ニ本國ノ憲法ハ外國人ノ入國ニ收束スル
ノ條也ナキヤテハ種人種人種(外部ニ於テハ軍
艦)ノ本邦内移住シ去リテ居ル者ヲ諸國ニ於
テ(但し通商ハ限ニ在ラス)トシテ之見
ノ一致ヲ見タルニ付本邦内ノ上今後は等種人
種ニ對シテハ外國ノ現行外國人ノ入國令第一條ニ列
記セシ範圍内ノ範圍ノ下ニ本邦内移住止方ノ然

外務省

(日本標準規格 B5)

I-0875

(三) 支那ノ國ハ主
權ニ於テハ尙時強
トト英國ノ一ナリ

書ノ發給ハ差支ナリ又(二)我國ト査治相互廢
止ノ取極凡國ノ國務ヲ有スル以種通張氏ニ對シ
テハ今後本邦入國ニ關シ是後ニ何等勸告等ナリ
スル際ハ査治ヲ與ヘザルハ勿論何等ノ説明書ヲ
又發給セズ本邦派來者ヲ斷念セシムル 様謹示
方御取計アリ奉又(三)右次外國籍ヲ有スル以種
通張氏ニ對シテハ今後凡ク査治ヲ與ヘザル様可
然以取計亦取極者本邦訓ハ猶左ノニ對シ特
別ノ手段ヲ採リシムルハアリ又進行外國ノ入國令
ノ範圍内ニ於テ措置シシムルニシテ外部ニ對シ何
等ノ手段表シテラザルハ白在様以念相取極
以段申進ニ

本信送付先 在外公使長

外務省

(日本標準規格B5)



昭和十三年十二月七日

布田大臣

獨、米、滿、北京參事官
上海、香港、新嘉坡、浦塩

(略) 合第三五四四號

獨光通張氏問題ノ重要點ニ鑑ミ昨六日政府ハ日、
滿、支金融、豆ハ右對策ヲ取リ通達定セシ右方
針ノ下ニ於テ以措置アリヌ

獨老人對策要略

獨伊兩國トノ親善關係ヲ緊密ニ保持スルハ現下ニ於ケル
吾國外交ノ樞軸スルヲ以テ盟邦ノ秩序ニ獨老人ヲ積極
的ニ帝國ニ抱擁スルハ原則トシテ進メハキ之ヲ獨國ト

外務省

(日本標準規格B5)

I-0875

0:58

同様極端の排斥を以て然るべきは、然るに此の如き態度は、
 多分主義の未だ人種平等の精神を以てせしめ、
 尤も之の中國の直道を以て其の時局に於て、
 經濟建設上外資の導入を以て必要と認め、
 自ら惡化するコトを以て之を觀望するに不利なる結果を
 招来する虞大なるに鑑み、左の方針を基本として、取
 扱ふべしとす

方針

一、現在日滿支の地位を以て猶左に對しては、他國に
 同様公正の取扱を以て之を特別の排斥を以てせしめ、
 出づるコトナシ
 二、新日滿支の未來を以て猶左に對しては、一般に外國
 人の入國取締規則の範圍内に於て公正の待遇を以て

外務省

(日本標準規格 B5)

三、猶左人の積極的の日滿支の取扱を以てせしめ、
 之を以て、但し資本家の利益を以て、
 己の利益を以て、
 尤も本邦の利益を以て、
 一、
 二、
 三、

本大臣の訓令として、
 近東(アフリカ)
 南洋(南洋群島)
 北支(北支那)
 南支(南支那)
 西支(西支那)
 東支(東支那)
 北支(北支那)
 南支(南支那)
 西支(西支那)
 東支(東支那)

外務省

(日本標準規格 B5)

I-0875



四

四

北京 烟台 天津 青島 山海關 蕪湖 其他ノ在北各 領ハ 略送アリタシ	上海 蕪湖 至 中南支各領ニ 略送アリタシ	香港 蕪湖 至 マニラニ 轉送シ 「シガアキ」ニ 略送セシタ シタシ	新嘉坡 蕪湖 至 南洋各領 (香港及 比領 除外) 除リ 略送アリタシ	東 蕪湖 至 南北支各領 (ホムルン 等) 各領ニ 略送アリタシ	浦 洲 ヨリ 亞 港 及 各 領ニ 略送アリタシ	ト 其 他 諸 領 ノ 事				
--	-----------------------	---------------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	---------------	--	--	--	--

外 務 省

(日本標準規格 B5)

I-0875

0:60

機密

米三機密合第四七〇二號

昭和十三年十月七日

外務次官 堀内 謙介

館 内務次官

萩 原拓務次官

三 浦關東州廳長官

猶太避難民ノ入國ニ關スル件

本件ニ關シ今般別紙寫ノ通在外各公館長宛訓令セラレタルニ付委細
右ニ就キ御了知相成度此段申進ス

本信送付先 内務次官、拓務次官、關東州廳長官

外務省

(H 本標準規格 B5)

發信用	執務用	
主信	3	5 8
附	甲	
	乙	
	丙	
	丁	
備考		

懸案

文書課長

文書課發 昭和拾參年拾月拾日

發送済

淨書

正校(原稿) 昭和十三年十月

主任 第三課長

昭和十三年十月 日附 附屬

管主 亞米利加局長

米三機密合第四七〇二號

昭和拾參年拾月七日 日附 附屬

受人 拓務次官

堀内外務次官

名 關東州廳長官

名件録記

名人信發

名 猶太避難民ノ入國ニ關スル件

本件ニ關シ今般別紙寫ノ通在外各公館長宛

訓令セラレタルニ付委細右ニ就キ御了知相成度此

段申進ス (如仰事外官宛宛訓令寫送所ニ付)

公 信 案

外 務 省

別紙添附

(13.2.4)

7 177

I-0875

0:61

改二改三

一、本件は、獨逸避難民ニ關スル件
二、本件は、獨逸避難民ニ關スル件
三、本件は、獨逸避難民ニ關スル件

獨逸避難民ニ關スル件
昭和十年三月十二日附(米三機密第一〇二三號)次官ヨリ
内務、拓務兩大臣ニ通牒、同日附(米三機密第四五號)局長
ヨリ關東州廳長官ニ通牒

昭和十年三月十二日附(米三機密第一〇二三號)次官ヨリ
内務、拓務兩大臣ニ通牒、同日附(米三機密第四五號)局長
ヨリ關東州廳長官ニ通牒
一、本件は、獨逸避難民ニ關スル件
二、本件は、獨逸避難民ニ關スル件
三、本件は、獨逸避難民ニ關スル件
ハ別紙寫ノ通各在外公館長へ訓令相成タルニ付委細右ニテ御了悉ノ
地方官廳 殖民地官廳 へ訓達方可然御取計相成度此段申

進ス
追テ施行期ハ曩ニ御協議ノ際ハ本年四月一日ノ豫定ナリシトコロ
其ノ後手續等ノ爲今日ニ於テハ右期日迄ニハ餘裕ナキニ至リタル
以テ今回本件施行期日ヲ本年五月一日ニ變更致シタルニ付右御
諒承相成度申添フ

○別紙寫

昭和十年三月十二日附(米三機密合第三九五號)大臣ヨリ各
在外公館長ニ訓令

曩ニ國際聯盟獨逸避難民ニ關スル高級委員會事務總長ヨリ獨逸避難
民ニ對シ高級委員會理事會ニ依リ勸告セラレタル身元及旅行證明書
ノ必要ノ場合ニ於ケル發給方其ノ他ニ關シ別紙英文寫ノ通(附屬第
二號英文寫及附屬第三號佛文寫ヲ含ム)申越ノ次第アリタル處現在
我國ニ於テハ獨逸避難民ノ滞在セルモノ殆シド無之狀態ナルノミナ
ラズ本件ハ政治的ノ關係モ有之右勸告ニ對スル我國ノ態度及回答振
ニ關シテハ今猶考慮中ナルモ一方今後ニ於テハ各國ノ發給シタル此
ノ種身元及旅行證明書ヲ所持セル獨逸避難民ノ我國ニ渡來セントス
ル場合モ可有之ニ付此ノ際實際問題トシテ之ガ取扱方ニ關スル我國
關係官廳ノ方針ヲ取纏メ置クノ必要有之内務、拓務兩省ト協議シタ
ル結果避難民ノ身元及旅行證明書ノ發給ニ關シテハ露國避難民及一

アルメニア」避難民ニ關スル例モ有之我國ニ滞在スル無國籍獨逸避難民ニ對シテハ旅券ニ代ルベキ證明書ノ發給ハ差支ヘナキモ我國ノ發給セル證明書ヲ有スル者が再ビ本邦ニ歸還スル場合竝ニ各國ノ無國籍獨逸避難民ニ對シ發給シタル身元及旅行證明書ヲ有スル者が我國ニ渡來セントスル場合ニ於テハ在外本邦官憲ハ之ニ査證スルコトナク當該本人ノ我國ニ入國又ハ通過ヲ差支ヘナシト認ムルトキハ前記査證ノ代リニ別ニ無國籍人ニ下付スベキ所定ノ渡航證明書ヲ發給スルコトトシ又獨逸ノ國籍ヲ有スル避難民ニ對シテハ我國内法上之ヲ一般ノ獨逸國民トシテ取扱フノ外ナキコトニ意見ノ一致ヲ見右獨逸避難民身元證明書取扱心得左記ノ通決定シタル處右ハ獨逸避難民ニ對シ特別ノ待遇ヲ爲ス趣旨ニ非ズシテ右避難民ノ内無國籍人ニ對シ單ニ露國避難民及「アルメニア」避難民等ノ無國籍人ニ對スル例ニ依リ實際上右ト同様程度ノ取扱ヲ爲ス意味合ナルニ付右御舎ノ上本年五月一日ヨリ左記ニ依リ可然御取扱相成度此段申進ス

記

獨逸避難民身元證明書取扱心得

- 一 我國（各殖民地其ノ他我が施政地域ノ全部ヲ含ム）内ニ滞在スル無國籍獨逸避難民ニシテ旅券又ハ之ニ代ルベキ證明書ヲ所持セズ若ハ是等ノ文書ヲ所持スルモ其ノ有効期間滿了シタル者ニ對シテハ本人ノ出願ニ因リ内地ニ於テハ本人所在地ノ地方長官（東京府ニ於テハ警視總監）殖民地其ノ他ニ於テハ各殖民地ノ總督又ハ長官ヨリ別紙様式ノ獨逸避難民身元證明書ヲ發給スルコト
- 二 本證明書ノ有効期間ハ發給ノ日附ヨリ滿一箇年トスルコト
- 三 本證明書ノ發給ハ無料トスルコト
- 四 本邦官憲ノ發給セル本件身元證明書ヲ有スル者が再ビ我國ニ歸還セントスル場合竝ニ諸外國ノ無國籍獨逸避難民ニ對シ發給シタル身元及旅行證明書ヲ有スル者が我國ニ渡來セントスル場合在外帝國大使又ハ領事官ハ當該本人が我國ニ入國又ハ我國ヲ通過スル

モ差支ナシト認メタルトキハ右證明書ニハ査證セズ別ニ無國籍人
 ニ下付スベキ所定ノ渡航證明書ヲ發給スルコト
 右無國籍獨逸避難民ノ本邦渡來ニ對シテハ舊露國人其ノ他ノ無國
 籍人ニ對スルト同様提示金トシテ本邦滞在ヲ目的トスル者ニ付テ
 ハ一人ニ付千五百圓見當、本邦通過ヲ目的トスル者ニ付テハ一人
 ニ付二百五十圓見當ノ所持金ヲ要求スルコト
 右ノ外本證明書ノ取扱ニ關シテハ同證明書ノ性質ノ許ス限リ露國
 避難民及「アルメニア」避難民ノ身元證明書發給心得ヲ準用スル
 コト

(様式)

第 號 昭和 年 月 日

(證明書發給地)


(發給官廳)

身元證明書

(有効期限昭和 年 月 日迄)

特ニ明記無キ限リ本證明書ヲ以テ發給國ニ歸還スルコトヲ得ズ

姓 名
 出生年月日 出生地
 父ノ姓 母ノ姓
 獨逸避難民ニシテ他國ノ 職 業
 國籍ヲ取得セザル者
 舊住所 現居所
 人相書
 年 齡 顔
 髮 鼻
 目
 其ノ他ノ特徴 所持者署名



注意事項

前顯寫眞及署名ハ所持者ノモノニ相違ナキコトヲ證明ス

發給官廳署名

(別紙歐文寫省略)

發信用	執務用
主信	15
附	
甲	
乙	
丙	
丁	
備考	

懸案

文書課長

文書課發送 昭和拾叁年拾月拾日

發送済

正校(原稿)

主 亞米利加局長

主 第三課長

昭和十三年十月 日起草

米三機密合第一四四七號

昭和拾叁年拾月七日 日附 附屬

宛先末尾記載ノ通

近衛外務大臣

受人名

名件録記

猶太避難民ノ入國ニ関スル仰

務及伊方利ニ於テハ猶太人ヲ排斥シワ、下リ且

其他ノ諸國ニ被等ノ入國ヲ好マサンニノ數カラス

ニ結果最近關係在外公館ヨリノ報告ニ徴スル

公 信 案 外 務 省

是等猶太人ニシテ我國ニ避難シ来ラントス
 者漸次増加ノ傾向有之就テハ之カ對策ニ關
 シ過般者、内務及陸海軍各省係官會
 合協議ノ結果外盟邦ノ排斥ニ因リ外國ニ
 避難セトス者ヲ我國ニ放ラ許容スル事ト大
 局上面白カラスノミナラズ現在事變下ニ在
 ル我國ノ實情ハ外國避難民ヲ收容スル餘

公 信 案

外 務 省

色道者
留不

地十カヲ以テ以種別ニ列記セシメテハ第一種ニ
 殖民ノ名義トスルコト、實際ハ猶太人種ノ
 ヲ意味ス(ノ本邦内地系ノ若シテ殖民地へノ入國
 ハ好ミシカラス(但し通過ハ以テ之ノ限ニ在ラズ)トノコ
 ト、意見ノ一致ヲ見タルニ付右御令ノ上今後
 是等種別ニ列記セシメテ本邦ノ現行外國人入國
 令第一條ニ列記セシメ範圍内ノ理由ノ下ニ本邦

公 信 案

外 務 省

逐次阻止方ニ就テハ措置相成ニ付從テ(一)以種
 別無國籍種別ニ列記セシメテ今後凡テ渡航証明
 書ヲ發給セザルコト但し第一種ニ本邦ヲ通過スル
 ニ止マシム者ニ對シテハ行先國ノ入國手續ヲ完了
 シ居リ且二百五十日以上ノ滞在ヲ要スル者
 所持元者ニ限り通過證明書ノ發給
 ハ差支ナク又(二)兩國ト査証相互廢止ノ取極下

公 信 案

外 務 省

I-0875

0:66

公 信 案

〓 國ノ國籍ヲ有スルハ種別ノ國民ニ對シテハ今後
 本邦入國ニ關シ貴領ニ何等ノ款出等アリテ
 ハ査治リ與ハサルハ勿論何等ノ証明書ヲ發
 給セズ本邦派來ヲ斷念セシムル様説示方以
 取計アリ及又(三)右以外國籍ヲ有スルハ種
 別國民ニ對シテハ今後凡テ査治リ與ハサル様
 可然ハ取計相成候(為本日訓ハ彌太人ニ
 未破申進也)

公 信 案

外 務 省

〓 別ノ手續ヲ講シタルニ及ラズ又現行外
 國人入國令ノ範圍内ニ於テ措置スルモノニシテ
 外部ニ對シ何等ノ發表シ居ラズ右様
 内合相成候ハ做申進ス

本信區分先

在外公館長

公 信 案

外 務 省

I-0875



亞米利加

第一課

附屬添附

亞米利加
B.I.I.
B11

普通公第五一五號

昭和十三年十月八日

昭和十三年十月五日 接受

在米

特命全權大使 齋藤

外務大臣公爵 近衛文磨 殿



歐亞局

伊ノ猶太人排斥令ニ對スル米ノ要求ニ關スル件

十月七日國務省發表ニ依レハ駐伊米大使「ウキリアム、フキリツプ
ハ十月五日國務長官ノ訓令ニ基キ伊外相「チアノ」伯ニ對シ公文ヲ
以テ米伊通商航海條約ハ廢棄セラレ居ルモ米ハ伊太利人ニ對シ居住
營業ノ自由並ニ身體財產ノ保護ヲ與ヘ人種或ハ信仰ノ故ヲ以テ何等
差別待遇ヲ爲シ居ラサルニ鑑ミ過般公布ノ猶太人排斥ニ關スル法令
ハ伊國ニ居住スル米國籍猶太人ニ適用セラレサルヘキコトヲ要求ス

B11

ル旨申入レタル趣ナリ

尙十月八日紐育「タイムス」ハ伊國生レニシテ紐育州大審院判事ニ
就任シ居ル「サルバートル、エー、コチロ」ハ伊首相「ムツソリ」
ニ宛テ電報ヲ寄セテ猶太人問題ニ對スル寛大ナル取扱ヲ要請シ
少クモ同判事渡伊迄同法令ノ執行ヲ延期セラレムコトヲ求メ紐育市
ニ於テハ對伊「ポイコット」ノ氣運醸成セラレ居ルコトヲ警告シタ
ル旨報シ居レリ

右國務省發表文及關係新聞切抜別添ノ上報告申進ス

本信寫送付先 在伊大使

I-0875

0:169

U. S. ASKS ITALY TO RESPECT RIGHTS OF AMERICAN JEWS; RETALIATION HERE HINTED

OUR POLICY IS CITED

Note Tells Rome That
We Give Protection to
All Italians

RECONSIDERATION IS URGED

Justice Cotillo Mentions the
Possibility of Boycott in
Appeal to Mussolini

Special to THE NEW YORK TIMES.
WASHINGTON, Oct. 7.—The Italian Government was asked not to discriminate against American Jews and not to subject them to provisions of decrees issued by Premier Benito Mussolini in a note delivered to Count Galeazzo Ciano, the Foreign Minister, by William Phillips, the United States Ambassador, on Wednesday. The text of the note was made public by the State Department today.

It is estimated that there are 200 American Jews resident in Italy. No reply has yet been received to the note.

A similar step was taken when Germany published decrees requiring registration, a measure considered to be aimed at Jews. The German Government replied to the representations by saying that the decrees would not be applied to American Jews in that country.

Sumner Welles, Acting Secretary of State, threw a little additional light today on the personal, confidential message that President Roosevelt sent to Prime Minister Neville Chamberlain of Great Britain yesterday. The message, he said, had solely to do with the Inter-governmental Committee in London, which is considering the problem of facilitating the emigration of refugees from Germany.

President Roosevelt, he recalled, initiated that movement, and so was particularly anxious that the work of the committee should continue. Mr. Welles declined to say whether the message urged an ex-

panation of the program. The text of the note that Ambassador Phillips presented to the Italian Government follows:

TEXT OF NOTE

"I have the honor to inform Your Excellency that I have been instructed by my government to bring the following matter to your attention:

"The Official Gazette of Sept. 12, 1938, published the text of Decree-Law No. 1,381 which provides among other things that from the date of publication foreigners both of whose parents are of the Jewish race are forbidden to fix their permanent residence in the Kingdom, in Libya and in the Aegean possessions, and that foreigners both of whose parents are of the Jewish race who at the date of publication are residing within the Kingdom, Libya and the Aegean possessions and who began their sojourn therein subsequent to Jan. 1, 1919, must leave Italian territory within six months from the date of publication. Expulsion, after application of penalties, from Italian territory, is provided for non-compliance with the above obligation. It is further provided that controversies which may arise in the application of the decree-law shall be settled case by case by decree of the Minister of the Interior.

American Treatment Cited

"The Official Gazette of Sept. 13, 1938, published Decree-Law No. 1,390, whereby all persons both of whose parents are of the Jewish race are barred from the teaching profession in general and from admission to all schools and institutions of learning recognized by the State.

"While the Treaty of Commerce and Navigation between the United States and Italy of 1871, which contained provisions for establishment and residence, has been abrogated, nevertheless, Italians who have been properly admitted into the United States may reside wherever they like therein and are accorded the full protection of our laws with respect to their persons and property. In general they may freely engage in private business, trade or occupation; they also enjoy religious freedom, and there is no discrimination either on the ground of race or creed.

"My government believes, therefore, that upon further consideration the Italian Government will decide that American citizens lawfully residing in Italy will not be

discriminated against on account of race or creed and that they will not be subjected to provisions of the nature of those embodied in the decree-laws in question."

COTILLO APPEALS TO ROME

Justice, Suggesting Danger of
Boycott, Would Go to Italy

Informed of the Fascist Grand Council edicts effecting Jewish marital and property rights in Italy, New York Supreme Court Justice Salvatore A. Cotillo cabled to Premier Benito Mussolini yesterday, mentioning a possible New York City boycott against Italy. The justice volunteered to go to Rome in person to present the cause of American Jewry to Signor Mussolini.

The Grand Council edicts promulgated yesterday include prohibition of mixed marriages, and limit property that Jews may hold.

Justice Cotillo is one of the two or three most prominent Italo-American political leaders in New York City. He is the only American, born in Italy, to sit on the Supreme Court bench and in the 1937 election received more votes in the Bronx and Manhattan than Mayor La Guardia received in the entire city. He disclosed yesterday that he has had a personal private interview with Signor Mussolini and that he believes that the Italian Premier's policy has been influenced by him on several occasions.

TEXT OF CABLE

Justice Cotillo's cable to Signor Mussolini follows:
New York, New York,
Oct. 7, 1938.

Benito Mussolini,
Palazzo Chigi,
Rome, Italy.

Your Excellency:
A congregation of the most important social leaders, professional men, merchants, rabbis, statesmen and illustrious leaders representing the Americans of Jewish faith have requested me to come to Rome and in their behalf plead for more lenient consideration of the Jewish problem in Italy. The serious talk of boycotting Italy in our great City of New York where we live in close interdependent relationship is highly significant.

Current notices in the American press show Grand Council edict hostile to Jewish welfare. Could you postpone execution of such drastic action for a reasonable time until an opportunity has been afforded me to appear before you and present the worthy cause because your edict may result in serious consequences in America?

I am sure when all the facts are presented before you, Your Excellency would possibly modify

OCT 8 1938

the strong terms of the new edict. Am actuated by no purpose other than keeping unimpaired friendly contact between Italians and Jews in America and particularly in this greatest new world metropolis. Would respectfully suggest exploration for further channels permitting friendliness intercourse, material and spiritual, to continue. Tolerance heretofore displayed by you has achieved wonderful results. Betterment of international relations make pitiful a last-minute and perhaps unnecessary change. In my humble person I present strongest plea for leniency or else postpone taking action until I arrive. The millions of Italian origin here crave preservation of present friendly Italy-American relations. Awaiting reply. Regards.

SALVATORE A. COTILLO,
County Court House, 60 Center
Street,
New York, New York.

The names of the persons who requested Justice Cotillo to represent them in Rome was not disclosed for publication yesterday. Last July after an anonymous group of Italian professors announced an Italian "Aryan" policy terminating more than 500 years of Italian neutrality on this question, a group of New York City Jews foresaw trouble for Jews in Italy.

Group Meetings Held

This group held meetings unannounced in the press and raised a fund to be used to ameliorate the plight foreseen for the Jews in Italy. The exact method in which the fund would be used was not definitely decided. Those interested in the matter were pledged to secrecy, many of the group members being opposed to any publicity that might antagonize the Italian authorities.

Conferences were held with Justice Cotillo and it was suggested that he use his influence to persuade the Italian Government to adopt a more liberal attitude toward the Jews.

One of the group members said yesterday, however, that Justice Cotillo had sent the cablegram to Signor Mussolini entirely on his own initiative and responsibility and without consulting any member of the group. Justice Cotillo explained that he had been informed that decrees of the Fascist Grand Council were effective within five days after their promulgation and that he felt that quick action was necessary.

It was indicated that if he is encouraged to visit Rome in this matter, application will be made to Governor Herbert H. Lehman for a thirty day leave of absence for Justice Cotillo, who will proceed to Rome immediately on his mission.

A statement released from Justice Cotillo's chambers in the New York County Supreme Court Building in Foley Square yesterday said in part:

"Mr. Justice Cotillo since 1923 has been maintaining the position that fascism may be a good thing for Italy but it has no place in America. Three years ago, while on a vacation tour through Italy, he was requested by the Minister of Foreign Affairs to visit Signor Mussolini. Signor Mussolini received him at his Summer villa at Forlì and visited with him for an hour and ten minutes."

DEPARTMENT OF STATE

OCTOBER 7, 1938
No. 484

Upon instructions of the Secretary of State, the American Ambassador to Italy, Mr. William Phillips, on October 5 presented the following note to Count Ciano, the Italian Minister for Foreign Affairs:

"I have the honor to inform Your Excellency that I have been instructed by my Government to bring the following matter to your attention.

"The Official Gazette of September 12, 1938 published the text of Decree-law No. 1391 which provides among other things that from the date of publication foreigners both of whose parents are of the Jewish race are forbidden to fix their permanent residence in the Kingdom, in Libya, and in the Aegean possessions; and that foreigners both of whose parents are of the Jewish race who at the date of publication are residing within the Kingdom, Libya, and the Aegean possessions and who began their sojourn therein subsequent to January 1, 1919 must leave Italian territory within six months from the date of publication. Expulsion, after application of penalties, from Italian territory is provided for non-compliance with the above obligation. It is further provided that controversies which may arise in the application of the decree-law shall be settled case by case by decree of the Minister of the Interior.

"The Official Gazette of September 13, 1938 published Decree-law No. 1390 whereby all persons both of whose parents are of the Jewish race are barred from the teaching profession in general and from admission to all schools and institutions of learning recognized by the state.

"While the Treaty of Commerce and Navigation between the United States and Italy of 1871, which contained provisions for establishment and residence, has been abrogated, nevertheless Italians who have been properly admitted into the United States may reside wherever they like therein and are accorded the full protection of our laws with respect to their persons and property. In general they may freely engage in private business, trade, or occupation; they also enjoy religious freedom, and there is no discrimination either on the ground of race or creed.

"My Government believes therefore that upon further consideration the Italian Government will decide that American citizens lawfully residing in Italy will not be discriminated against on account of race or creed and that they will not be subjected to provisions of the nature of those embodied in the decree-laws in question."

伊國ユダヤ人排斥 適用範圍を決定す

フアシスト大評議會



【ローマ特電 七日發】

フアシスト大評議會の第一日は六日午後十時開會され七時前二時四十五分まで約五時間、激る大評議を催ひ、自派政綱を決定されたるラジニニケに依れば右評議は最近の戦時大時に際りイタリ一國民が異なる態度に維持したことをとし、ムソリニ首相のメンヘン會議における平和態度と新敵愾に對する功勞に對して、次に人種問題を討論し、會議は人種の純潔を維持するとの必要と、人種純潔の維持と、政治的行動を離してイタリ民族の眞面目に行動を自任とするフアシズムの政策を決定し、イタリ人の男女がユダヤ人及びその他の非ラジアン人と結婚する

ことを禁止し、既にラジアン人と結婚しては一切の外國人との結婚を禁止した。又外國人と結婚せんとするイタリ人男女は、配偶者がラジアン人種に屬する場合は、内務省の許可を必要とすることとした。而してイタリ本國に在るの海外駐在士内における上記の人の結婚に對する規定は新法を以て從來より一層厳格が厳格となつた。大評議は右規定の分對におけるラジニニケの取方であつたことを強調し、イタリ國內に在るユダヤ人のイタリに與へたる地位を列挙した。

生れたるもの月へてユダヤ人と數される本年十月一日以後ユダヤ教を改めざる者は、依り生れたるものはユダヤ人と認むれず、更にユダヤ人にしてピア服役に關死したる兵士の遺體を始め歐州大戰、エチオピア服役、スペイン内亂等に

証して戦死した者の遺族や出征兵士の遺族、フアシスト本國參加の遺族、ローマ海軍の四年別りフアシスト黨に加入せる者、一九二〇年フエメ進軍に参加せる義勇兵士の遺族は、凡てユダヤ人としての資格を得

て、選挙権を得るものとされた。而して上記の種族に屬せざるユダヤ人及びラジアン人は、フアシスト黨に加入し得ず、白人以上の使用人を有するもの種族の種族を認むるに、五百ヘクタール以上の土地を所有せしめられ、兵役に服し得ずとされた。亦、選挙権の自由選舉に關しては、進んで選挙権を得ることとなつた。大評議は是等の方針において新法に對する不當難なきや詳細規定し、エチオピア前線内においてユダヤ系個人を一定に差別下に保持せしむる可能なる限り、之を認むるべきを決定した。又、ユダヤ人とユダヤ人との結婚は、ラジニニケ

東京朝日新聞 昭和三年十月八日

力教徒トナレルノミナラス一般伯國人ト同化混血シ完全ニ伯國人
 社會ニ融合シ而モ彼等ノ子孫ニシテ伯國ノ建國及發展ニ寄與セル
 者モ尠カラス一言ニシテ云ヘハ伯國ニハ從來他國ニ於ケルカ如キ
 猶太人問題ナルモノハ全然存在シナイ最近一部伯國人中ニハ彼等
 ノ模倣根性ヨリシテ獨伊ニ於ケル猶太人排斥ヲ眞似テ類似ノ運動
 ヲ起サント試ミル者モアルカ右ハ伯國ノ實情ヲ知ラサルモ甚ダシ
 イ次第テアル管茲ニ警戒スヘキハ最近歐洲ヨリドシドシ逃避入國
 シツツアル猶太人今後ノ動向テアツテ彼等ニシテソノ祖先同様ニ
 自己ノ種族的偏見ヲ捨テテ伯國ニ同化スルナラハソノ流入ニハ何
 等危険ハナイカ要ハ此際彼我協力シテ伯國化ニ努ムルコトニアル
 云々

ト云フニアリ目下歐洲諸國各地ニ於テ喧傳セラレツツアル所謂猶太
 人問題トハ聊カ趣ヲ異ニシ當國ニ於ケル猶太人研究問題ノ好個ノ資
 料ト認メラルルニ付御參考迄ニ茲ニ別紙ノ通り譯報申進ス

工46.0.1-2

調査部
情報部

外務大臣 近衛文麿 閣下

聖利加島總領事

陸

Consulado Geral do Japão - S. Paulo

公第 三七一號

昭和十三年十月十日

外務大臣 近衛文麿 閣下

在「サンパウロ」
總領事 坂根 準 三


伯國ニ於ケル猶太人研究資料譯報ノ件

當地發行ノ「オーエスタド、デ、サンパウロ」紙ハ過日「伯國ニ於
 ケル猶太人」ナル題目ノ下ニ當地著名ノ新聞記者「ヴキ
 アーソン」ノ筆ニ成レル記事ヲ掲載セルカソノ要旨ハ
 「伯國ニハ植民地時代以來多數ノ猶太人カ歐洲ニ於ケル宗教迫害ヨ
 リ逃レ自由ノ天地ヲ求メテ來タカ之等ハ宗教的ニハ極宗シテ加特

聖利加島
總領事
長
官

第二課

別紙



I-0875

本信寫送附先 在伯澤田大使

ブラジルニ於ケル猶太人

人種問題ハ全体主義國ニ於ケル特殊問題ノ一テハアルカ最近伊太利政府ニヨリ又モヤ猶太人問題カ喧論サルルニ至ツタ或余ノ友人カブラジルモ亦遠カラス同様ノ眞似ヲニスルノテハナイカト看ルニ對シ余ハ一体ブラジルノ何處ニアリアン民族主義ナルモノヲ發見スルヤト尋ネタ處答ヘテ曰クブラジルニ於ケル人種問題ハ彼ノ歐洲ニ於ケルアリアン民族主義ノ如キ純正種族問題トハ趣ヲ異ニシ此處テハ伯國獨特ノ混合人種型形成運動ナルモノカ發生スヘク精細ニ注意スルニミハ已ニ右運動ハ開始セラレ居リ目下世間ノ一部ニ於テハ右ノ意味ニ於ケル強烈ナル文化宣傳カ行ハレツツアリト云ヒ得ヘシ

右ノ如キ見解ニ對シテハ又何ヲカ云ハンヤテアル又或人ハ猶太人ハ現在歐洲ノ全体主義國ヨリ續々放逐サレツツアルノテ或ハ大規模ニ當方面ニ移住シテ來ルヤモ知レス其結果ブラジルニモ新タニ從來見ナカツタ猶太人問題カ惹起サレルテアラウト憂慮シテ居ルカ余ハ右

ノ説ハ可能性ニ乏シイモノト思フカ又全部的ニ否定ハシナイ此點ニ
就キ以下少シ檢討シテ見ヨウ
ブラジルのテハ末々嘗テ反猶太主義ナル風潮ヲ起ツタ事ハ無カツタ其
昔植民地時代ニ於テ當時ノ法令ヤ基督教會側ノ運動等ヲ以テシテモ
反猶太主義ニルモノハ一般運動化シナカッタ彼ノ和蘭人ノ降服後
當時ペルナンブーコニ於テ嚴重テ猶太人壓迫手段ノ講セラレタ事ハ
アツタカソレハ人種問題ト云ハンヨリハ寧カ彼等猶太人カ和蘭人ニ
味方シタカ爲テアツタト見ルヘキテアル嘗テ一七一一年第二代目ノ
司教フランシスコ・デ・ジエロニモカリオノ猶太人ヲ迫害シタ時モ
一般民衆ハ之ニ雷同シナカッタノミナラス寧カ彼迫害者ニ對シ同情
ヲサヘ示シタ又彼ノ宗教裁判所ノ手ニ依ツテ行ハレタ檢舉モ太シテ
奏功シナカッタト云フノハ密告自体カ比較的尠ナカッタト而モ其
大部分カ個人的ナ怨恨ヤ恐怖觀念等ニ原因シ眞ニ信仰上ノ熱情ニ出
スルモノハ極メテ稀デアツタカテアル尤モ之ハ當然ノ事テモアツ

テ當時伯國ニハ「新基督教徒」(譯者註加特力教ニ改宗セル猶太人
ノ意以下單ニ「新教徒」ト記ス)ヤ其子孫ノ數カ甚タ多カッタカラ
テアル彼等ハ或ハ追放者トシテ又其他大多數ノ者ハ自由ノ天地ヲ求
メテ自發的ニ渡來シタモノアルカ本國ニ於ケル迫害ノ激シイ時代
ニハ其數ハ特ニ多カッタ或時ハ本國政府ハ彼等ノ植民地ヘノ移住ヲ
禁止シタカソレニ對シ彼等ハ巨額ノ金力ヲ以テ其命令ノ撤回方ヲ策
シタ事モアツタ或時ノ如キ彼等ハ二十万クルザードノ金額ヲ獻上
以テバヤドリツド朝廷ノフリーツプ四世ヨリブラジルヘノ移住許可
ヲ得タカ尙其上當時ノ侮蔑的呼稱デアツタ「新基督教徒」改宗者
「呪ハレタルモノ」「ジユウ」等ノ言葉使用ノ禁止セララル可キ特許
サヘ得タ
猶太人ニ對スル本國ノ政策ニハ一貫スル處カナカッタメンデス。ド
ス。レメデオニヤルシオ。デ。アゼヴェード等ノ書イタモノヲ讀メ
ハ葡、西兩國王ノ彼等ニ對スル態度カ如何ニ勝手氣儘デアツタカカ

I-0875

明瞭テアル狂信的加特力教徒ヲ満足セシメンカ爲過激ナ迫害ヲ加ヘ
タ時期ノ後ニハ必ス比較的寛大ナル時期ヲ續キノ時期カ又必ス王
室テ金ヲ必要トシタ時テモアツタフェルナンド。デ。ノローニヤ並
ニ一味ノ者ニ對シブラジル樹ノ採伐ト土地ノ質貸契約ヲ許シタ昔ニ
遡ル迄モナイ事テ彼ノ極度ノ特權ヲ賦與セラレテ居タコトテ有名テ
且ツ當時ノ植民地經濟ヲ左右スル程ノ勢力ノアツタ「ブラジル商業
總轄會社」如キ實ニ新教徒ニヨリ組織セラレテ居タノテアル彼等ハ
其信仰ノ純潔サヲ殊更誇示セシ爲「主ノ御胸ニ」ナル讚句ヲ刻ンダ
聖母マリアノ像ヲ旗幟トシテ採用シタリシタ
御都合主義ニヨリ猶太人ニ對シテ寛大ナル取扱ヲシタ例ハ單ニ過去
ノミニ止マラナイ今日ヒツトライ政權下ノ獨逸ニ於テサヘ其必要ト
スル猶太人専門技術家等ニ對シテハ「人種問題研究局」ナル役所ヨ
リ「名譽アリアン人」ナル呼稱ト特權ヲ賦與シテ居ルノヲ見ル
ブラジルノ植民地時代ニ於テハ猶太人ハ凡ユル方面ニ活動シツツア

ツカオラシオ。デ。カルヴァリヨノ著書ニヨツテサンパウロノ大恩
人ジヨアン。ラマリヨカ猶太人テアツタコトモ殆ト確實ニナツタ。
フィリツペ四世ニ對スル訴願書ノ中ニ彼等猶太人ハ當時ブラジルニ
於ケル砂糖工場ノ大部分カ彼等ノ所有ナル旨ヲ述ヘテ居ル基督教徒
團ノ中ニモ多數ノ猶太人僧侶カ居タカ彼等ハ「新基督教徒」ナル蔑
稱ヨリ免除セラレテ居タ彼ノリオ。デ。ジャネイロ教區ノ助任司教
テアツタノブレガ僧侶ハ彼等偉大ナルジエスイツト派ノノブレガ僧
侶トハ勿論同名異人ノ如キ其一例テアル六〇三年國王ハブラジ
ルニ於ケル助任司教カ大多數「新教徒」ナルヲ聞クヤ當地ノ司教ニ
對シ舊教徒（譯者註、新教徒タル猶太人ニ對スル一般加特力教徒ノ
意）ニモ教會ヲ分與スル様申送ツタ程テアルリオ。デ。ジャネイロ
ノ初代司教ジヨゼー。デ。バロス。アラルカオンハ其就任ニ當リ
頗ル不興氣ニ「市民ノ善良ナル者ハ猶太人、モーロ人ノ子孫タル
新教徒タ」ト述ヘサルヲ得ナカツタ

ブラジルニ移住シテ來タ猶太人ニ關シテルシオ。デ。アゼヴエドハ「少ク共一六〇〇年頃迄ハ渡來者ノ大部分ハ男性テアツテ彼等ハ植民地テハ結婚シナカツタ」ト述ヘテ居ルカ之ハ一五九一―九二年ノ「バイアノ懺悔録」ヲ仔細ニ検討シテ得ル處ノ結論トハ符合シナイ様テアル右書ニヨルト住民ノ中ニハ多數ノ新教徒婦人モアリ猶太系家族ニシテ繁榮シタモノカ多數ニアリアンツ―ネスノ如キ其適例テアル又既ニ當時ポルト。セグ―口其他ノ地テ出生シタ新教徒モアツテ其數ハ其後世紀ヲ經ルニ從テ非常ニ増大シテ來タ

右ノ如キ猶太人ノ派手ナ移民ト併行シテ比較的目立タナイ移民ノ渡來モアツタ此等猶太人ハ新大陸ニ渡來後「新教徒」トシテ見ララル事ヲ好マナカツタ而シテ植民時代ノ鬱園氣ハ此種偏見ヲ次第ニ消滅シテ行ツタ雜婚ハ容易且頻繁ニ行ハレタ彼ノ「バイアノ懺悔録」中ニハ既ニ「半新教徒」ナル名稱テ混血種カ出現シテ居ル此現象ハ非常ニ普遍化シ其爲實際今日植民時代ヨリ繼續セルブラジル人ノ舊家

中テ現在ヒツトラ―ニヨツテ唱導セラレテ居ルアリアン主義ノ要求スル様ナ嚴格ナ意味テ猶太人ノ血ヲ享ケテ居ナイモノカ果シテアルテアラウカ蓋シ僅少ト思ハレル斯克ノ如ク「新教徒」ヨリブラジルカ受ケタ影響ハ甚大テアルカ其中テブラジル人ノ姓トシテ今日多^多ノ猶太系ノ名稱ノ傳ヘラレテ居ルノヲ見ル即チメンデス、アンツ―ネス、ピント、カルド―ゾ、フォンセツカ、ペレイラ等皆然リテ其他枚舉ニ遑ナイ程テアル

植民時代ノ「新教徒」ノ子孫ハ一般住民中ニ渾然融合シテ今日テハ他ノ純粹ナ人種ヤ又土人ヤアフリカ人等ノ混血種等トモ同様完全ニブラジル人ニナリ切ツテ居ル此坩堝ノ中テ彼等ノ人種的特徴ノ少ク共顯著ナルモノハ消散シタノミナラス彼ノ猶太人社會ニ最モ特徴的ナ人種の連帶觀念、社會意識等サヘモ今日ハ既ニ顯現セラレサルニ至ツタ

所謂「猶太人的呪行」ハ一般住民ノ迷信ニ何等ノ影響ヲモ殘サナカツ

タ以上ニヨリ葡萄牙ヲ根源トスルブラジルニ反猶太思想ノ起ラナカ
 ツタ事情カ解ルコトト思フブラジルテハ誰ソレノ先祖ハ猶太人テア
 ツタ等ト詮索ヲスルモノハナカツタ管細心ナ歴史家カ時偶猶太人ノ
 ブラジル史上ニ於ケル役割ニ就テ論究シタ事カアル位ノモノテア
 然シ最近我國ニ於テモ猶太人問題ヲ論セントスル氣分ノ醸成セラレ
 ツツアル事ヲ看取セラレルカ之ニ就テ論スル前ニ重要ナ一事ヲ想起
 スル必要カアルソレハ前記ノ如ク植民時代ニ於テ多大ノ影響ヲ及ホ
 シ住民型形成ニ顯著ナル貢獻ヲ爲シ其子孫ハ現在完全ニブラジル人
 トナリ切ツテ居ル彼ノ「新教徒」即チ猶太人ハ總テセフアルド人テ
 アツタト云フ一事テアルセフアルドハ現在ノイベリヤ半島テアル其
 處テハアラビヤ人ノ支配當時ヨリ既ニ高度ノ猶太文化カ榮ヘテ居タ
 中世紀並ニ近世ニ於テ猶太人カ最モ誇トスル彼等中ノ偉人並ニ猶太
 族中ノ貴族ハ概ネ此セフアルドノ出身テアルセフアルド人ノ他ノ猶
 太種族ニ對スル關係ハ恰モ古代希臘ニ於ケルアテネ人ノ他ノ同種族

ニ對スル關係ト同様テアツタソレハ單ニ思想ヤ宗派ノ差異ノミテハ
 ナクモツト根本的ナル生活指針即チ其人生觀ソノモノノ差異ニヨツ
 タミノテアル
 植民時代ブラジルニ移住シテ來タ初期ノ猶太人カ他ノ人種ノ住民ト
 ヨク融合シ今日ブラジルノ社會テ其系統ヲ區別スル事ノ出來ナイ迄
 ニナツタノハ恐ラクセフアルド人ノ此特質ニ負フ處多大ト思ハレル
 此點ハ特ニ銘記ノ要カアル
 猶太人伯國到來ノ研究ニ當ツテハ不規則ニ連續セル三段階又ハ三層
 ニ大別スルコトヲ得ルカ各段階ニハ非常ニ相異ツタ事實カ生シテ居
 ル
 第一段階ト見ルヘキハ植民地時代ニ來タイベリア半島ノ新耶蘇教改
 宗者テ既ニ述ヘタ通り其子孫ハ猶太人ノ慣行ヲ忘レ耶蘇教ヲ自分ノ
 宗教トシテ取り入レ完全ニ伯國人ニ融合シテ了ツタ
 第二段階ハ帝政末期及特ニ共和政ノ初期ニ於テ伯國ニ宗教上ノ差別

感ノ無イノト法規ノ寛大ナルトニ誘ハレ渡來シタモノタカ此ノ層ノ
 構成分子ハモウ前ト同一地方カラ來タモノテハナイ
 即チ伯國猶太人テアツテ主ニアルザス人カ多數ヲ占メマルクス
 レフス、シヤナス、デヂヤルデン、レヴィ等カ之レテアル此ノ層ハ
 佛蘭西テ僧侶階級カ中心トナリ激烈ナ猶太人反對運動ヲ起シテ遂ニ
 彼ノドレフス事件ヲ惹起スルニ至ツタ當時ニ於テ盛ニ渡來シタモノ
 テアル又佛國系分子ト共ニ往古アスケナ人ノ子孫テアルスラブ人ヤ
 ドイツ人モ多數流入シタシモンズ、ロゼンタール、ブルメンワルト
 ヴードマン、アーロンヤ其他容易ニ識別シ得ル獨特ノ姓名カ夫レテ
 アルコノ第二層モ大部分伯國人ニ融合シタノテアルカ其度合ニ於テ
 前同ノモノ程完全テナイトスレハ夫レハ勿論入國以來日尙淺イ爲テ
 アラウタカ其^第二世ニ至ツテハ既ニ伯國人化シ其環境ニ適應シテ各
 方面ニ活動シテ居リ特ニ中流以上ノ教養アル人ノ間ニ夫レカ見受ケ
 ラレル今日テハ其姓名、一、二特徴アル顔付又ハ性格上ノ偏質カラ

其イスラエル人系テアル事ヲ知ルノミテアル^ルタカ鋭敏ナ觀察ヲ施ス
 時ニハ此ノ層ニ屬スル教養低キ分子ニ於テハ猶太人社會ニ獨特ノ排
 他分離的傾向ノ形跡ヲ窺フ事カ出來ル
 是レヲ以テ何等因果關係ヲツケヨウト企圖スルモノテハ毛頭ナイケ
 レトモ此ノ傾向ト宗教關係維持ノ爲ノ猶太教寺院ノ出現トカ一致セ
 ル事ニ注意セサルヲ得ナイノテアル
 各種猶太分子發足地ヲ調査スレハ或ハ猶太教寺院ヲ介スル要ナクシ
 テ其集團性ノ依テ來ル所ヲ究明シ得ルカモ知レナイカコノ問題ハイ
 スラエル人ニ關スル爾餘ノ問題ト同様複雑テアツテ机上其研究材料
 ヲ持チ合シテ居ナイノハ残念ナル
 茲ニ特ニ記シ置カネハナラナイノハ南大河州サンタ・マリア近クノ
 イスラエル人植民地ノ開設カコノ第二層ト關係カアルコトタ之ハフ
 イリツプソン植民地ト呼ビ確カヒルシユ男カ歐洲テ起シタ貧困猶太
 人救濟運動ニ參加シテ居ル筈テアル

I-0875

第三層ハ今日渡來シツツアル連中テアツテ大戦以後開始セラレ爾來民族主義ノ擴張ト之ニ伴フ迫害ノ激化トニ依テ彼等ノ渡伯ハ益々増加シツツアリ最近獨逸ノオーストリア併合及伊太利ノアリアン主義實行以來可速度的ニ増加スルノミテアル

藝術家及自由職業家ヲ始メ醜業婦ノ如キニ至ル迄ノ凡ユル社會階級ヲ舍ンタ今日ノ猶太人移民ハ未タ伯人ニ融合同化セラレテハ居ナイソノ入國カ機ニ續キ何時中止スルトモ見エナイ今日トシテハ寧ロ當然ト云フヘキテ周圍ヨリノ影響ヲ感スルノハ彼等移民カ落着イテカラノ事テアラウ

コノ第三回移民モ第一回、二回ト同様果シテ伯國人ニ包容吸收セラレルモノテアラウカ今日テハ之レカ問題テアル

余ハ吸收融合セラレルモノト信スル亞米利加大陸ノ特徵ハ外來分子ノ吸收力ノ強大ナルコト入國移民ニ對スル人種の消化力ノ非常ニ大ナルコトテアル此特性ハ亞米利加大陸ノ最モ強調セラレタ特徵ノ一

ツテアリ人種上且宗教上ノ偏見ノ皆無ナルコトニ基因シテ居ルケレトモ茲テハ其事實ヲ認ムルニ止メ深ク穿鑿スルコトハ止メ度イ勿論被吸收分子モ時ニシテ環境ニ抗シテ自己ノ特徵ヲ之ニ移植セントスル事モアリ得レトモ此ノ反抗ソノモノニ於テモ生理化學ノ根底ヲナス集團運動ノ法則ト同一ノ現象カ觀取セラレルニ相違ナイ

コノ吸收ハ露西亞人ノ所謂「大地ノ力」ナル不可思議ナ因子ニ依リ行ハレルノテアルカ夫レニハ多少ノ時日ヲ要スルソシテコノ時日ハ大抵ノ場合我カ人種の坩堝ニ投ケラレタ異分子ニ對スル吾々ノ態度ト措置トニ依リテ決ルノテアル

最近我國ニ於テハ猶太人問題ヲ移入論議セントス熱カ高マリツツアルケレトモコフ云フ傾向ニ無暗ニ拍車ヲカケルニ於テハ右ノ消化ハ益々困難トナルテアラウ茲テ余ハ本論研究ノ眞目的ニ到達シタト申シ度イ我國ノ或方面テ既ニ起リツツアル猶太人ニ對スル反感ハ一体何ニ由來スルカ

右ノ反感ハ從來ニ於テモ亦今日ニ於テモ我國ノ社會的空氣カラ發
生シタ自然的ナモノテハナク寧ロ捏造セル感情テアルシ固定性ノ
無イ社會ニ於テハ此ノ捏造セル感情ソノモノカ習癖トナル惧レアリ
而シテ何等思想的、主義的ニ確立セル處ナク又精神的基礎ノ薄弱ナ
伯國社會カ正シクソレテアル
伯國テノ最初ノ組織立ツタ猶太人排斥運動ハダスタブ。パロイゾ氏
ノ起シタモノテアルカコノパロイゾトイフ名ハ前記第一層ノ新耶蘇
教徒ノ臭ヒ紛々タルモノカアルヒトライ獨逸ニ於テモ猶太人ノ最大
ノ敵ハゲーベルテアラウカ彼カ果シテアリアン人種テアルヤ否ヤハ
相當根據ノアル疑ノ眼ヲ以テ見ラレテ居ル
伯國ノインテグラリズム(統一主義)ハ民族主義ノナチズムヲ模範
トシモデルトシテ伯國ニ創立セラレタモノテアリ從テ之ニ酷似シ
居ルタカ當國テハ民族主義ハ餘程困難テアル若シサルガイド氏カ綠
色シヤツノ使用ヲ純血ノ人ノミニ限ラウトシタノナラハ話ハ一應解

ルト云フモノノ各方面ニ於テ基本トナツタ雜型ニ忠實ニ從ハントセ
ハ其附屬物トシテ人種上ノ事テ矛盾カ生ヌルノ〔六〕當然テアルソレカ
ラ又ダスタブ。パロイゾ氏ハ「國際猶太人問題」ナル語ヲ發明シタ
カ之亦冤罪人取扱ニ慣レテ居ル猶太人ヲ指スノニハ調法ナ言葉テア
ル
伯國人ハ始〔七〕聽覺ヲ歐洲ニ向ケ其模倣性ヲ働カサウトシテ居ル向フ
テハ「穢イ猶太人」ト云フ言葉ヲヨク使フカ此ノ表現ハ一度ブール
ヴァールノカフエーテ聞ケハ容易ニ記憶ニ殘ルパロイゾ氏ノ運動ハ
伯國人ノ模倣癖ニ好個ノ反響ヲ與ヘタ譯テ多數ノ者カソノ適否ヲ知
ラナイテ猶太人警戒ノ聲ニ雷同シテ居ルケレトモ之等ノ者ノ中ニハ
自ラ猶太系血統ノ保持者ナル事ヲ忘レテ居ル者カ多々アル
右ノ模倣性カ伯國ニ於ケル猶太人反對運動ノ一ツノ最モ主要ナル原
因デアケレトモ唯一ノモノテハナイ前述ノ動機ニ依テ目下吾國ニ
移住シツツアル猶太人ノ數多キ事モ勿論右ノ一ツノ理由デア〔八〕凡ニ

I-0875

0:21

ル國家主義ノ根底ニハ排外的思想カ流レテ居ルモノタカ今日國家主義ヲ標榜スル伯國ニシテトウシテ此ノ時代病ヨリ免レル事カ出來ウカ國內定着民ハ常ニ外來分子ニ對スル警戒眼ヲ以テシテ居ルタカ此ノ國家主義ノ件ハ茲ニ研究スルニハ長過キ脱線ノ惧レモアルノテ他ノ機會ニ割愛スル
猶太人排斥運動ノ第三ノ原因ハ今日渡伯シツツアル猶太人自身ノ態度ニ歸スルコトカ出來ヤウ彼等ハ最近殘酷ナ迫害ヲ受ケタ許リテアリ且ツ歴史的二ハ數世紀間ボグロムニヨリ迫害セラレ人間ノ最も根本的ナ權利スラ拒否セラレ通シニ來タアスケナジン人ノ後裔テアル先住地ヨリハ追放セラタ如クニシテ移住シテ來ル彼等ノ臆病ナハ周知ノ事テアルカ上陸後直チニ獨特ノ感受性ヲ以テ自己ノ周圍ニ何トナク一種ノ敵愾心ノ存在セルコトヲ感得シテ驚キ且ツ恐怖觀念ニ襲ハレルモノノ如クテアル大西洋ノ長旅行ノ揚句又モヤ新タナ迫害ノ可能性ヲ感シテ悲痛ニ悶ヘルモノノ如クテアル

新來地國民ノ同情ト好感ヲ買ハントシテ汲々トシ贖罪者ノ如キ態度ヲ執ルカ之レカ却ツテ自ラ其劣等ヲ認メ居ルモノト解セラレ且彼等ニ關スル流言ヲ裏書シテ居ル如ク他人ニ見ラレル尤モ右ハ人間性當然ノ結果ト云ハネハナラナイ
此等新來者カ伯國人ノ好意喚起策トシテ居ルモノノ中ニ誠ニ不思議ナノカーツアル彼等ハ直ク縫リツク様ニシテ伯國歴史ヤヴァアルニヤヂンヤロツシヤ。ボンボノ著書ヲ求メ其著述中第一層ノ耶蘇教改宗者ノ伯國々家建設寄與ニ關スル敘述ヲ漁リ又ソリドニオ、レイテ。フイリヨ、ルシオ。デ。アゼヴエード其他ノ著述家ヲ慌テテ剽竊スルヲ常トス又熱心ノ餘リ時ニハ史實ヲ誇張シ又ハ歪曲ナル解釋ヲサヘ施シ假設ヲ恰モ事實ノ如ク立證セントニルコトモ起ルノテアル第一層猶太人ノ伯國植民ニ盡シタル貢獻ニ對シ今日彼等子孫ノ示ス熱意ハ極メテ強イ然シ度カ過キテ嫌厭ヲサヘ誘發シ却ツテ反對效果ヲ招來スルソシテ土着人カ外來猶太人ニ向ケル猜疑心ヲ一層強メル結

果ヲ來スノテアル
迫害ニ追ハレテ伯國ヲ避難所トシテ渡來シソシテ其處テ働キ生活セ
ントシテ居ル猶太人トシテハ以上ノ如キ態度ニ若干ノ手控ヘカ必要
テアラウ

實際過去ニ於テイスラエル人ハ伯國ノ建設ト繁榮ノ協力者テアツタ
ソシテ夫レカ爲ニ當地テハ猶太人排斥運動ノ扶植及擴大ニハ適當ナ
空氣カ生マレナカツタ程テアル今日伯國人ノ自由思想ヲ善キ庇護物
トシテ渡來スル者モ彼等ノ祖先新耶蘇教徒ノ如ク伯國ニ同化スル意
思サヘアラハ時日ノ經過ト共ニ次ノ時代ニ於テ國土ノ開發ト人文ノ
發展ニトリ貴重ナ分子ナラストスル何等ノ理由モ發見セラレナイ伯
國カ彼等ヲ消化シ盡ニテアラウ

吾人ハ右ノ見解ノ下ニ本問題ヲ取扱ハネハナラナイ何故ナラハ伯國
ニ於ケル猶太人問題ハ伯國ノ好意ヲ求メテ現時流入シツツアル猶太
移民今後ノ問題タルニ過キナイ而シテ本問題解決ノ爲ニハ伯國人ノ

猶太人相互ノ協力カ必要テアル猶太人ハ其代々保持シテ來タ民族の
謬見ハ之ヲ大西洋ノ彼岸ニ捨テルコトトシ又吾々伯國人ハ外國移民
ノ素質選擇ニ當リ必要ヲ注意ヲ怠ラサルト共ニ吾國ノ傳統ト國民性
ニ背悖反スル人爲的偏見ハ極力生セシメサル様ニ努メネハナラナイ
殊ニ外國人ノ人種的集團ニ關シテハ既ニ苦イ經驗モ嘗メテ居ルコト
ナレハ此ノ上右ノ第三層ニ屬スル猶太人カ萬一國內ニテ集團ヲ形成
セントスルカ如キハ之ヲ防止スルヲ要スル

馬
編者
昭和十三年六月四日
第六八〇號

(分類I 冊4 第6 頁0 目1-2)

昭和13 三三一二七 (暗)
伯林 十月 十日後發
本省 十一日前着
大島大使

有田外務大臣
第六八〇號

在巴里獨逸大使館員「フォン・ライト」射擊事件ニ關シ當地諸新聞
ハ連日第一面ニ詳細且煽動的ナル反猶太人的記事ヲ掲載シ來リタル
處(佛國ニ對スル關係ニ於テハ大體ニ於テ佛國政府ノ事件ニ對スル
處置ニハ不滿ヲ表セサルモ論說等ニ於テ佛國內ニ於ケル猶太人等ノ
反獨運動ノ取締ヲ希望スル意味ヲ表シ居レリ)昨八日夜「フォン・
ライト」ノ死亡ノ報道傳ハルト同時ニ伯林ニ於テ反猶太人ノ暴行盛
トナリ九日夕刻迄ニ市中目拔ノ商店街ニ於ケル猶太人商店ハ殘ラス
飾窓其ノ他ヲ破壞セラレタリ又伯林市中ノ猶太教會ハ火災ニ依リ破
壞セラレ又ハ大損害ヲ受ケタル模様ナリ
英、佛、伊、蘇、米へ暗送セリ

外務省

(日本標準規格B5)

I-0875

0:24

猶太問題

來ル十三日(木曜日) 三時ヨリ調査部第三課會議室ニ於テ上海猶太對策ニ關シ猶太問題委員會幹事會開催致シ度キニ付御出席相成度此段御案内申進候

昭和十三年十月十日

外務省調査部第三課長
甲斐事務官

鶴岡事務官 殿

一 査食ノ用意有之候

昨日御案内致シタル十三日正午開催ノ筈ナリシ上海猶太對策ニ關スル猶太問題委員會幹事會開催ノ件ハ都合ニ依リ明十三日(水曜日)午後三時ヨリ開催ニ變更致シ候間此段御通知申上候

昭和十三年十月十一日

外務省調査部第三課長
甲斐事務官

鶴岡事務官
東亞局第三課長



I-0875

0:85

東亞局
第一課長
歐亞局
第一課長

第二課長

情報部
第三課長

調査部長

上海猶太人問題ニ關スル件

昭和十三年十月十二日
調査部第三課

十月十二日回教及猶太問題委員會常任幹事及本省係官參集ノ上軍令
部大塚大佐ヨリ在上海猶太人問題ニ關シ意見ヲ聽取セルカ右要領左
通ナリ

子
[Handwritten notes and stamps]

外務省

9460-3 746

上海猶太人問題ニ關スル件

- 一、上海ニ在ル猶太人ハ現地ニ財産及活動ノ根源ヲ有スルモノナルニヨリ日支事變以來日本ノ動向ニ異常ナル關心ヲ示シ對日接近ノ機會ヲ求メツツアリ日本側ノ對猶關心程度ヲ知ル爲焦慮シ居ルモノノ如シ先般七十萬弗對日船舶買付「クレヂット」ヲ設定セルカ如キハ彼等ノ對日打診策ト見ラル斯ル際日本ノ廣東攻略ハ彼等從來ノ日和見的態度ヲ清算セサルヲ得サラシムルモノニシテ今ヤ對猶工作ノ好機會ナリト謂フヘシ
- 二、猶太人ヲ利用スルニハ親善ニ墮スルコト最モ戒ムヘク現地ニ於テハ猶太人ノ咽喉ヲ扼シ徹底的ニ之ヲ壓服スルヲ要ス即チ日本側力嚴然實力ヲ振ヒ得ル今日確固タル自信ト強烈ナル意氣込トヲ以テ彼等ヲ牽制壓服シ我國ニ依存スルノ必須ナル所以ヲ了得セシメ他面其馴致工作ヲ實施スルヲ適當トス
- 三、右馴致乃至猶太人トノ連絡ノ爲ニハ官憲カ表面ニ立ツコト好マ

外務省

日本標準規格 B6

9460-3 747

I-0875

0:26

シカラス民間實業家ヲ利用セハ案外容易ナルヘシト思料セラルル處右實業家ヲシテ所謂親猶的傾向ニ墮セシメスシテ對猶接近ノ實ヲ舉ケシムル爲ニハ充分ナル猶太認識ヲ授クル必要アリ、然ラサレハ猶太人ヲシテ日本窮セリト誤認セシメ却ツテ逆效果ヲ生スル怖ナシトセス

四、尤モ斯ル對猶工作ハ慎重ニ行フ要アリ先ツ日本トシテハ統一セル根本的對策ヲ確立セサルヘカラサル處目下ノ情勢ヨリ徒ニ猶太人ヲ排撃スルハ不可ナリ猶太人トシテモ現勢ノ打開ニ迫ラレ居レル次第ナルヲ以テ猶太人ノ在支經濟力ヲ適當ニ我方ニ利用スルコト然ルヘク先ツ彼等ノ希望ヲ詳ニシ我方ノ要求ヲモ明示スル要アリ中央ニ於テ早急ニ猶太人利用ノ實際的方策ヲ考慮シ確定スルコト先決問題ナリ

外務省

CI 本標準規格 B5 9460-3 748

五、對猶接觸ハ民間有力者ノ團體ヲシテ當ラシムルコト最モ適當ニシテ之カ爲ニハ日本經濟聯盟ノ如キ有力ナル團體ヲ利用スヘク之ニ委員會ヲ設ケ猶太問題ヲ研究セシメ且政府ト連絡ヲ保タシムヘキナリ

尙上海ニ於テハ國際政經學會支部、陸軍特務機關、海軍武官室總領事館、滿鐵支社等此上共連絡ヲ密ニシ情報ヲ交換スルコト緊要ナリ

六、要スルニ(イ)上海猶太人殊ニ「サツストーン」等ハ現地ニ資本及財產ヲ有シ(ロ)猶太人ハ英國ヲ離レ日本ニ傾キツツアルヤノ氣配アリ(ハ)我方ハ支那開發ノ爲尨大ナル資金ヲ要スルコトモアリ此際上海ノ猶太人ヲ利用シ得ル限度如何、我方ノ目的ト相容レサル部分如何等詳細研究ノ必要アルヘク之カ爲上海ニ於ケル情報機關ノ連絡強化及現地調査ノ必要切ナルモノアリ

外務省

CI 本標準規格 B5 9460-3 749

I-0875

0:87

機密

關三機密合第一四七二號

昭和十三年十月十三日

外務大臣 公爵近衛 文麿

宛先ハ末尾記載ノ通り

猶太問題研究会ニ於ケル安江大佐ノ講演筆記
送付ノ件

九月十九日本省ニ於テ外務、陸海軍關係者參集シ大連陸軍特務機
關長安江大佐ヨリ猶太問題ニ關スル講演ヲ聴取セル處其内容ハ多
少論議ノ餘地アリ又同大佐ノ意見ハ陸軍ニ於テモ異論ナキニ非サ
ル趣ナルモ御參考迄右講演筆記別紙ノ通送付ス

本信宛先

在滿大使

在奉天、哈爾濱、南京、上海、青島、北京、天津各

總領事

外務省

猶太

別紙添附

戊



9460-3

750

I-0875

0:22

別紙

猶太問題ニ關スル安江大佐ノ講演筆記

現在關東軍トシテハ猶太人問題ニツキ特ニ積極的ナ研究方針ヲ持ツ
テナイ。タダ昨年十二月ハルビンニ開カレタ極東猶太人ノ會議ニ於
テサレタ宣言及ビ決議ニツイテ徹底セシメタイ考デ居ル。極東猶太
人會議ニ於テハ

一極東猶太人ハ嚴肅ニ反共ヲ宣言シ、人類ノ敵ソ聯ニ對スル日本ノ
鬭争ヲ感謝スル旨ヲ宣言シ、

一日滿兩國ハ極東猶太人ヲ保護スルト共ニ極東猶太人ハ兩國ニ對シ
テ貢獻セネバナラヌト決議シタ。

コレヲ充分ニ實行セシメルヤウニ指導教化セント努メテキルノデア
ル。理想トシテハ滿洲ニ於ケル極東猶太人ヲ固メタ後北、中、南支
ヘト指導教化ノ手ヲ延バシ、更ニ全世界ニマデ押シ及ボサントノ方
針デ工作セントスルモノデアル。

去ル七月天津、北京、八月ニハ青島上海ヘト狀況視察ヲ遂ゲタ。コ

秘

1

レハ前述ノ宣言及ビ決議ガドノ程度迄コレヲ地方ニ影響シテ
ヲ探ルタメデコレヲ地方ノ猶太人ニ對シ別段積極的ナ工作ヲ試
ミルタメデハナカッタ。

私見ニ依レバ、滿洲ニ於ケル猶太人ハ前述ノ宣言決議ノ趣旨ニ依
ツテ動キ我々ノ手ニ握ラレテキルト思フ。又北支及中支ハ關東軍
ノ圈外デアルカゴノ地方ノ猶太人モ連絡ヲトルニ努メテキル。
天津ニ於ケル白系猶太人ニ對シテハ最初猛烈ナ彈壓ヲ加ヘ同地猶
太人會長ニ對シテハソ聯ト通謀セル廉ヲ以テ退去命令ヲ發シタ程
デアツタガ現在デハ殆ドコレヲ天津特務機關ノ下ニ掌握シ防共委
員會ヲツクリ猶太人エミグランドヲシテソノ仕事ヲ擔當セシメ、
エミグランドデコレニ加入セヌモノニハ嚴ニ彈壓ヲ加ヘテキル。
又エミグランドデナイ猶太人ハ皆猶太人協會ニ導入ツテキルガ同協
會ニハ、猶太人ハ國籍ノ如何ヲ問ハズ皆加入シテキル。猶太人協
會ハ完全ニ滿洲ノ猶太人ト連絡ヲ取ツテキル。然シ滿洲ニハマダ

2

S 9460-3

752

S 9460-3

751

I-0875

0:29

防共委員會ガナイ。エミグランドタル天津地方猶太人ハコノニツ
ノ何レカニ屬シテキル。

3

出先ハカカル關係ヲ理解セズ猶太人協會ヲ彈壓スル方針ヲトツテキ
ルガ、猶太人協會ハ防共委員會ト連絡ヲ持ツテキルノデアツテ、カ
カル方針ハ誤ト云ハネバナラナイ。コノ猶太人協會ヲ握ツテ置クコ
トハ有力ナコトデアリ、防共委員會トノ混合力ヲ利用スルコトハ効
果的デアル。

彼等ハヨク「極東ニ於ケル三兄弟」ト云フ、ソノ謂ハ、ハルビン猶
太、天津猶太ト上海猶太ノ三ツデアリコレガ密接ナ連絡ヲ保ツテキ
ルコトヲ意味スル。

上海ノ猶太人協會ハハルビンノ猶太本部ノ活動ニ倣ツテキル。一般
ニコレラ猶太人ハ神經過敏ナ位ニ、日本ノ動向ニツイテ細心ノ注意
ヲ拂ツテキル。ソシテ極東 及び世界ノ情勢ヨリシテ日本ニ適合シ
コレト連絡セントラ希望スルモノデアル。コレハ客年十二月ノハルビン
會議ノ効果ガ及ンデキルコトト思ハレル。

4
カクシテ天津ノ猶太トノ連絡ハヨクトレテキルガ、青島ノ方ノ猶太

S 9460-3

754

S 9460-3

753

I-0875

0:00

ニハ從來アマリ連絡ガナイ。又上海ノ方ハ昨年アタリマデハ對猶工
作ガ見ラレテキタガ今年ニ入ツテカラハ何等ノ連絡ガナカッタ。自
分ノ行ツタ機會ヲ利用シテ部下ヲシテ連絡ヲツケサセル様努メテ來
タ。上海ニハ猶太人問題ノ研究者ガ居ラズ人手モナカッタノデ、手
ヲ染メラレナカッタ次第デアアルガ今後ハコノ點ノ改善ヲ見ル筈デア
ル。

エミグランドノ猶太人ハ日本ニ向イテ來テキル。其ノ他ノ猶太人ハ
迷ツテキル。又一部ノ英國系猶太人ハ無關心ノ態度ヲ執ツテキルガ
内心ハ動搖シテキルノガ真相デアアル。依テ今ガ猶太工作ノ絶好ノ機
會ト思フ。

上海ノ猶太人ハ左ノ二ツニ分ケラレル。

(一)アラブ、印度英國系、コレハ舊猶太財閥デサツスーンガソ
ノ巨頭デアアル

(二)大陸系(露西亞、波蘭、亞米利加、獨逸等)

コレハエミグランドデアツテソノ主要人物ニハカーゾン、チド、リ
ノ如キモノガ居リ、アシケナー、ジ猶太協會ヲ結成シテキル。財閥
シテハ大キイモノハナイガ、新進ノモノガ多イ、上海猶太ノ九割ハ
大陸系ニ屬シテキル。

コノ二ツノ派ハ對立シテキル譯デハナイ。學校、教會等モ同ジデア
ル。然シ前者ガ滿洲猶太ト連絡ノナイノニ反シ後者ハ之ト連絡シテ
キル。然シ大陸系ノトパー、スノ如キハサツスーンノ親戚デアアルカラ
コレヲ通ジサツスーン系ヲ動カシ得ベク、現在猶太人ニ對シテ加ヘ
ラレル日本側ノ勢力ハ大体コノ兩者ニ對シ同ジ程度デアアルカラ、遺
リ様デハ連絡ヲツケ得ルデアラウ。尤モ英國ニ對スル氣兼ねカラ、日本
ノ方ヘ動イテクル形勢ガアリ乍ラモ躊躇シテル者ガアル模様デアアル。

援助ヲ求メ、或ハ滿洲ヘノ移民問題ニツイテノ希望モアツタ。カ、
ルコトハ從來例ノナイコトデ、支那ノ現情勢デハ日本側ニ頼メバ何
デモ出來ルト云フ風ニ考ヘテ來ターツノ證據デハアルマイカ。



9460-3

758

次ニ轉籍問題ニツイテハ要注意者トナツテキル大連ノ赤系猶太人デ
アルガ、轉籍ヲ要求セラレタノニ對シ本國內ニ殘シタ家族ノ安固ヲ
慮ツテ猶豫方ヲ乞ヒ來ツタガンノ眞意ハ、親日デアアル旨ヲ釋明シタ。
カカル類者ハ各地ニ多イモノト觀測スル。
猶太人ニ對スル工作ハ、所謂恩威ナラビ行フコトガ必要デアル。
去ル八月上海往訪ノ際上海猶太ノ要人連ニ會ツタガ猶太協會トシテ
ノ公式招待ヲ受ケタ。尙サキニ天津ニ於テモ英國租界デ猶太人ノ守備
兵ノ閱兵ヲヤツタ。彼等ハ自分(安江大佐)ノコトヲヨク知ツテキ
ル。猶太人問題ニツキ著述ヲナシ、パレスティンニ旅行シタコトガ
アリ、大連ノ特務機關長ヲシテキル關係上歡迎シタコトト思ハレル。
彼等ハ當方ニ對シ種々ノ要求ヲ提出シテ來タコレニツイテハ青島デ
ハ猶太人ノ墓地ガナカツタノヲ解決シテヤツタコトガアルシ又天津
デハ猶太人協會施設ノ資金ヲ要求シテ來タコトガアル。上海デハカ
ーソンノ遺産相續問題ヲメグル支那人ノ未亡人トノ裁判事件ニツイテ



9460-3

757

上海猶太人中ニハサツスーンノ如キハ蔣介石ト結托シテ巨利ヲ博シテキルト批難攻撃スル者モアリ、眞面目ナ猶太人ハタダ普通ノ利益ヲ享受スレバヨイト云フノデアアル。彼等ヲ追ヒ出シテ了フト云フノデアレバ別ダガ、ソウデナケレバコレヲ利用シテ差支ナイト思フ。然シ彼等ハ防共協定ノ關係カラ日本ニ對シ警戒的態度ヲ持シテキル。コノ點ハ滿洲モ同様デアアル。追放サレハシマイカト云フ危惧ハ我々ノ想像以上デアアル。國境事件トカ北京ニ於ケルフアツシヨ的ナ動キナドニ對シテ極メテ敏感デアアル。

猶太人ハ從來第三者ノ如キ地位ニアツタガ事變ト共ニ我々ノ軒ノ下ニ遁入ツテ來タノデアアル、コレヲ如何ニスルカ。獨逸ノ如キ方法ノトルベカラザルコトハ明瞭デアアル。日本ノ八咫一字、滿洲ノ諸民族協和ノ精神カラシテモ排撃方針ハ不可デアアル。宜敷保護シ、御稜威ヲ彼等ニ及ボスベキデアアル。

⁹ 實際問題トシテ現在猶太人ガ世界ノ政治、經濟、言論等各方面ニ於



9460-3

759

テ實勢力ヲ有シテ居ルトスレバ敢テ彼等ヲ敵ニ廻ス必要ハナイ。彼等ニ安心サセ敵ニナラヌヤウ又敵ニナルモノハコレヲ轉向スルヤウ工作スベキデアアル。

兎角猶太人ヲ野放シニシテ置イテ研究ヲ抛擲シタママデキル必要ハナイ。猶太人ハ英國人デモ米國人デモナク、何處ニキヤウガ猶太人トシテ團結シヨウトスル。コノ特種ナ民族ヲ日本ガ掌握スル必要ガアル。彼等ノ協會ヲツクリ、コレヲ登録サセ、監督下ニ置イテ誘導スル。若シ反日的ナ舉措ニ出レハ抑壓スレバ足ル。從來猶太人對策ニツキ兎角ノ論議ガアルガ少シモ彼等ヲ握ツテナイ。外カラ異分子ガ遣入リコメバズグ判ルヤウ手綱ヲ抑ヘテ置ク要ガアラウ。

然シナガラ昨年十二月ノハルビン會議以來日本側ノ工作ガナイニモ不拘彼等ハ我々ノ方ヘ向ツテ來テキル。今後コレヲ積極的ニ日本側ヘヒツバリツクテ置クコトガ肝要デアアル。

10

カカル猶太人ノ傾向ハ打算的ナ民族タル彼等ノコトデアアルカラ心ガ



9460-3

760

I-0875

0193

ラデナイコトハヨク判ル。日本へ手ヲ延ベナケレバ損デアルカラ來ルノハ明カダガ折角ヤツテクルノヲ利用シナイト云フノハ嘘ダ。概シテ猶太人ハ反ソ熱ガ旺盛デアル。ロシア革命ニハ猶太人ノ大キナ力ガ加ハツテキタ。レーニン時代ノ幹部ハ猶太人デアリ、現在モ首腦部ニハ相當猶太人ガ多イ。然シ彼等ノ企圖シタ露西亞革命ハ結果ニ於テ大失敗デアツタ。非常ナ流血ノ慘ヲ見テ革命ハ成就シタガ、民族的解放ハ生レテ來ナカッタ。現在露西亞ノ猶太人ハ相當指導的階級ニ立ツテキルトシテモ、彼等全体カラシテ見レハ、慘メナモノデアリ、ソノ地位ヤ生活ハ浮雲ノ様ニアブナイ。從來彼等ノスラブ露西亞人ニ對スル反感ハ極メテ強イモノガアツタガ、對ソ感情モ非常ニ悪イ。將來ノ對ソ問題ニツイテ我々ノ大イニ注意スベキ點デアルト考ヘル。



9460-3

761

リユシコフ大將ノ脱走事件ハ滿洲ノ猶太人ニ大キナ影響ヲ與ヘタ、リユシコフノ如キ地位ニアル者デモ遂ニ逃ゲ出サネバナラナイノヲ歎イテ十二月會議ノ主張ヲ強化スルニ至ツタ。コレニ對シハルビン露西亞總領事ハ、十二月會議ハ猶太人ノ陰謀デアツテ、滿洲ダケデナク、米國猶太ノ指導モアリ、日本ヲ利用シテ露西亞ヲ打倒セントスルモノデアリ、事實露西亞側ヘハカカル情報ガ滲入ツタト云フ。猶太人ハ英國ニ對シテ今回ノ事變デ愛憎ヲツカシタ。英國ノ力ハドウニモナラナイト考ヘタ。又英國程老猶ナ國ハナイ例ヘバパレスタイン問題デコレヲ切實ニ感ジタ。コノ考ハアラビア人モ同様デアル。英國ノ遺口デハパレスタインノ獨立ノ如キハ何時ノコトカ見當ガツカナイトシテキル、結局猶太人ハ日本ニ頼ルヨリ外ハナイ。ハルビンノカウフマン博士ノ如キ、指導者モカク考ヘテキル。猶太人トノ關係ニツイテハ防共協定ノ問題ヲ考慮セネバナラナイ。防共協定ハ英佛ニトツテ相當ノ痛手デアルコトハ疑ナイ。英佛ノ



9460-3

762

I-0875

在支投資權益ハ大部分然モ大粒ノモノハ猶太人ノ投資利権ノ上ニタテラレタモノデアアル、英佛ノ權益ト云フモノ實ハ猶太人ニアアル。コレガ動搖シテ來タノデアアル。所ガ猶太人ハコレラノ投資トカ權益ニ固ク縛リツケラレテ居リ現地ヲ離レル譯ニ行カナイ。ソコデ、日本ヘノ關心ヲ強メテ來タノデアアルガ、彼等ノ經濟的地盤ノ性質カラスレバ當然ノコトデアアル。何トカシテ早く戰爭ヲカタツケタイ。ソノ爲英米佛ヲ利用シテ早く收メル工夫ヲシテ見タガ失敗ニ終ツタ。今後ハマスマス日本ノ勢力ガ絶大トナリ彼等ニ對シテ加ハルコトガ明瞭トナツテ來タ。コレガ爲、能否ハ暫ク別トシテ猶太人ガ英國ノ紙ニトメラレ、コレヲ利用シテ經濟發展ヲ遂ゲテ來タノヲ今度ハコレト斷絶スルコトニシタラドウカト考ヘ始メタ。本據ハ英佛ノ本國ニ置イテモ出先キデハ、ヤハリ實勢力ノ及ンデキル日本ヘ手ヲ延べル方ガ得ナ譯デアアル。

13



9460-3

763

日本ガ支那ニ對シテ全面的ナ壓力ヲ加ヘタコトハ、猶太人ガ一層口本側ヘ歩ミ寄ツテ來ル理由トナツタ。彼等ハ英佛ノ手ヲハナレントシテキル。コノ際廣東香港ヲヤツツケレバ、愈々日本ヘ來ルノデハナイカ。

又米國ノ猶太ハ在支現地ノ猶太トハナレテキル、現地ハ早く秩序ノ回復ヲ得ントスルニ對シ、米國ノ方ハ日本トノ政治的摩擦ヲ企圖シテキル。然シナガラ極東猶太ノ前流ノ如キ傾向ハ、米及ビソノ他ノ猶太人ニモ漸次ソノ影響ヲ及ボシ效果ヲ擧ゲントシツツアル。極東猶太ヲ通ジテ世界ノ猶太ニ呼ビカケル。コノコトハ我々ガ直接ヤツタ事デハ動イテ來ナイ。例ヘバ米國ノ反日氣勢ハ米國猶太ニ浸透シテキル。コレニ日本ガ呼ビカケテモ到底駄目ダガ、極東猶太ヲシテ通ゼシメ、彼等ニ對スル日本ノ優遇振リヲ宣傳サセル。日貨ボイコット問題ニツイテモコレヲ利用スレバ效果的ト信ズル。去ル五月二十日ニ全米猶太人大會ガ開カレ代表者ガ七、八百人集ツタ。



9460-3

764

I-0875

0195

コレニ極東猶太カラ極東情勢ノ報告ヲシタ。十一月下旬ニ再ビコノ大會ガ開カレ、五月ノ倍數位ノ參集者ガアル筈デアルガ、コレヲ利用シテ彼等ヲ日本ヘヒキツケル工作ヲスベキデアアル。

又猶太人ノ機關誌ヲ利用シテ日支事件ノ真相ヲ傳ヘ、出兵ノ目的トガ滿洲經營ノ實勢ヲ知ラシメル。ソシテ侵略主義デアルトカ

猶太人ヲ迫害スルモノダトカノ考ヲ打破スルニ努メルコトガ必要デアアル。コレニ對シ獨逸ハ日本ニ對シ別ニ文句ハアルマイ。獨逸トシテモ獨逸國民タラザル猶太人ヲ排撃シテナイ。獨逸國民タル百五十萬ノ猶太人ヲ追ツ拂ツテキルノデアアル。猶太人ノ居ラナイ日本ハ獨逸トハ尙ジニ出來ナイ。自分ノ對象トスルモノハ各國ノ猶太人デアアル。彼等ハ今ヤ日本ノ軒ノ下ニ集ラントシテキル。コレヲ放任スルハ妥當デナイ。又コレニ對スル研究ヲ机上ニトドメテ置クベキデアイ、宜シク現地ニツイテ調査シ、猶太對策ヲ講スベキデアアル。彼等ノ不滿トスル所ヲ充分ニ聽イテヤリコレヲ指導スベキデアアル。

15

ハルビンデハ猶太人ガエヴレスカヤ。ジーズニヲ發行シテキルガ、コレハ米、波、羅等ノ猶太人ニ相當ノ反響ヲ與ヘテキル。桑港ノ猶太僧侶デ米國猶太ノ大物タルライフリーノ如キハ右ニ關シテハルビンノ製糖會社ノ重役タルチツクマンヘ手紙ヲ寄越シテキル。同誌ヲ通ジテ極東コソハ猶太人安住ノ地デアルトノ印象ヲ深カラシメ、日本ノ經濟狀態、竝ビニ工作ノ模様ヲ知ラセ、彼等ノ投資欲ヲ唆リ又戰況ノ報告、占領地ノ治安工作等ヲ詳報シ、日本ヘノ關心ヲ鞏化スベキデアアル。尙コレハ十一月全米會議ニ於テ充分利用スルツモリデアアル。

16



9460-3

766



9460-3

765

I-0875

0:06

電信課長



大臣

次官



米 歐 東 通 條 情 文 調 人 儀 文 會 祕 書 官
洲 亞 亞 商 約 報 化 查 事 典 書 計 書 官

寫送先

類 I 4. 6. 0. 1-2

昭和13 三〇二九〇 暗 維納 十月十五日 後發
本省 十五日 後着

山路總領事

第四九號

貴電第三三號ニ關シ(猶太人避難民ニ關スル件)

御訓令ニ基キ猶太人ノ本邦渡航阻止方努力シ居ルモ左ノ點ニ付更ニ
至急御電訓相成度シ

(一) 既ニ本邦渡航ノ途次ニ在リ又ハ乘船切符購入濟ノ者ニハ本邦入國
ヲ許容セラルルヤ

(二) 第三國ニ渡航ノ目的ヲ有スルモ純然タル通過ニアラス國內旅行ヲ
モ爲サントスル者ニハ入國ヲ許可セラルルヤ此ノ場合ノ滞在許可

外務省

期間

(三) 入國ノ目的ヲ以テスル上海ヘノ上陸ニ關スル照會ニ對シテハ本年
三月八日附在安土府領事宛貴信米三機密第七號御訓令ノ趣旨ニ基
キ「外國人ハ有效旅券ヲ所持スル限り其ノ入國ニ關シ別段ノ制限
ヲ受ケ居ラス」ト回答シ居ルモ今後同様ノ回答振ニテ差支ナキヤ
尙最近内務省令ヲ以テ獨逸國籍ヲ有スル猶太人ノ外國旅券ニハ赤字
ヲ以テ「J」ノ一字ヲ記入シ他ノ獨逸人ト區別スルコトナレリ

(了)

外務省

件
名
後
向
起
大
政
府
取
決

I-0875

秘

04-14
山崎
要旨

昭和13 三〇五六七 暗 雜納 十月十七日後發 米、歐
本省 十八日前着

近衛外務大臣

山路總領事

第五〇號

電第三三號及往電第四九號ニ關シ

我方ニ於テ獨、伊ノ如ク一般の猶太人排斥政策ヲ執ルコトハ差當リ
不得策ト思考スルモ畢竟下ノ我國ニ多數猶太人避難民ノ渡航スルコ
トノ好マシカラサルハ貴電御來示ノ通りニシテ常方ニ於テモ極力之
カ阻止ニ努メ居ルモ査證相互廢止國ノ國籍ヲ有スル者ハ理論上我在
外公館ニ出頭セスシテ本邦渡航ヲ爲シ得ヘキ理ニシテ此ノ場合ニハ
出先ニテ阻止ノ方法ナク且現行外國人入國令第一條ニ列記セル範圍

電信寫

内ノ理由ヲ以テ阻止スルコトハ多少無理ナル次第ナルノミナラス又
世界諸國ニ於テ公然ト入國禁止又ハ制限ヲ爲シ居ル今日ニモアリ此
ノ際寧ロ進ンテ帝國政府ニ於テ此ノ種避難民ノ入國禁止ヲ決定シ之
ヲ公表セラハルコト適當ナルヘク右ノ如キ措置ニ出ツルモ對獨、伊
關係ニハ勿論其ノ他ノ對外關係ニ大ナル惡影響ヲ及ホスカ如キコト
ナカルヘシ
尙支那ニ於ケル我軍占據地帶及滿洲國等ニ對シテモ同様ナル措置ニ
出ツルコト適當トスヘシ(了)

I-0875

0:08

名 氏 族 由 等

昭和十三年十月廿

128

歐亞局

第二課長

公第 二九三

昭和十三年十月十七日

在甲

特命全權大使 榎田 正



外務大臣公對近衛文磨殿

伊國ニ於ケル猶太人ノ數ニ付

令般吉國組合者ハ國及軍ニ對シテ回章ヲ以テ今後猶太人ノ申請ニ依リ
新規店舗ノ開業及一般公衆ニ對シテ營業ヲ禁止シ且營業者
許ノ移讓ヲ許可スカラサル旨ヲ訓令セリ

尚伊國及州別及縣別猶太人人口統計トシテ本月十日當國新聞

ノ報道ニトシテ以テ通リナルカ合數五萬七千四百三十一人ニ達ス

在伊日本大使館

分類 I4.6.0.1-2

伊國
調査
三
三

(一) 州別	拵取	猶太人ノ數ヲ示シ人數ノ大ニ順ニ依リ
ラヂオ	(一) 九四三	ウネネツチ
カミヤ	(二) 八八五	トクナ
シラカ	(三) 八三三	トクナ
シラカ	(四) 七九六	リクナ
シラカ	(五) 七七〇	カミ
シラカ	(六) 七二二	カミ
シラカ	(七) 六八八	カミ
シラカ	(八) 六四〇	カミ
シラカ	(九) 六〇〇	カミ
シラカ	(一〇) 五七〇	カミ
シラカ	(一一) 五三〇	カミ
シラカ	(一二) 四九〇	カミ
シラカ	(一三) 四五〇	カミ
シラカ	(一四) 四一〇	カミ
シラカ	(一五) 三七〇	カミ
シラカ	(一六) 三三〇	カミ
シラカ	(一七) 二九〇	カミ
シラカ	(一八) 二五〇	カミ
シラカ	(一九) 二一〇	カミ
シラカ	(二〇) 一七〇	カミ
シラカ	(二一) 一三〇	カミ
シラカ	(二二) 九〇	カミ
シラカ	(二三) 五〇	カミ
シラカ	(二四) 一〇	カミ
シラカ	(二五) 〇	カミ
シラカ	(二六) 〇	カミ
シラカ	(二七) 〇	カミ
シラカ	(二八) 〇	カミ
シラカ	(二九) 〇	カミ
シラカ	(三〇) 〇	カミ

在伊日本大使館

I-0875

電信課長

大臣

次官



東亞 歐亞 米洲 通商 條約 情報 文化 調查 人事 儀典 文書 會計 祕書官

寫送先

昭和13 三〇五六七 暗

維納 十月十七日後發
本省 十八日前着

米、歐

近衛外務大臣

第五〇號

山路總領事

貴電第三三號及往電第四九號ニ關シ

我方ニ於テ獨、伊ノ如ク一般的猶太人排斥政策ヲ執ルコトハ差當リ
不得策ト思考スルモ事變下ノ我國ニ多數猶太人避難民ノ渡航スルコ
トノ好マシカラサルハ貴電御來示ノ通りニシテ當方ニ於テモ極力之
カ阻止ニ努メ居ルモ査證相互廢止國ノ國籍ヲ有スル者ハ理論上我在
外公館ニ出頭セスシテ本邦渡航ヲ爲シ得ヘキ理ニシテ此ノ場合ニハ
出先ニテ阻止ノ方法ナク且現行外國人入國令第一條ニ列記セル範圍

外務省

内ノ理由ヲ以テ阻止スルコトハ多少無理ナル次第ナルノミナラス又
世界諸國ニ於テ公然ト入國禁止又ハ制限ヲ爲シ居ル今日ニモアリ此
ノ際寧ロ進ンテ帝國政府ニ於テ此ノ種避難民ノ入國禁止ヲ決定シ之
ヲ公表セラルルコト適當ナルヘク右ノ如キ措置ニ出ツルモ對獨、伊
關係ニハ勿論其ノ他ノ對外關係ニ大ナル惡影響ヲ及ホスカ如キコト
ナカルヘシ
尙支那ニ於ケル我軍占據地帶及滿洲國等ニ對シテモ同様ナル措置ニ
出ツルコト適當トスヘシ(了)

外務省

東亞第一課
歐亞第一課
調查部第三課

(分類)

於テハ彼等ノ入國ヲ許可スルニ即方針ナリヤ否ヤ
在維納總領事ヨリ電照ノ次第ニアリ觀地ノ
意御向向分ノ我至急回答アリタシ
為獨逸ニテハ獨逸國籍ヲ有ス猶太人ノ旅券ニハ
赤字ヲ以テ「J」ノ一字ヲ記入シ他ノ獨逸人ト區別ス
ルニトナリタシ趣ナリ

(原議用紙乙)

電信案

外務省

管主 亞米利加局長	主任 第三課長	昭和十三年十月十八日 起草
電送第 27022 13.10.18 時30分發	件名 猶太人 在青島大鷹岡 在天津田代岡 在上海日島總領事	發 近衛外務大臣
暗 本 件	名 件 録 記	
往信 機密令第一四四七号ノ通本邦ニ於テハ 猶太人避難民ノ入國ヲ阻止スルストナリタシ處以 難民救済支那ニ海峽セントラルニ場合貴地ニ		

電信課長

發電係

印

印

46

I-0875

0202

封筒宛先ハ
建島 外事課長
増トスルコト

懸案

主信	3	4	7
附	甲		
	乙		
	丙		
	丁		
備考			

文書課長

昭和拾參年拾月廿二日發送済

淨書

正校(原稿) 今村 綱書

主 亞米利加局長

主 第三課長

昭和十三年十月二日起草

米三機密 會第四九〇四號

昭和拾參年拾月廿日 日附 附屬

受 熊 内務次官

名人信發 澤田 外務次官

人 萩原 振務 日

名 三浦 南東州 秘長 官

名件録記

件 猶太人 猶太人 猶太人 入國ニ自スル 件

本件ニ関シ本月七日附米三機密會第四九〇四號

從信リ次ニ申進置タル處右ニ関シ今般在維納

山 歐總領事ヨリ最近猶太人ニ於テハ内務省令

公 信 案

外 務 省

(18.2-1)

20 133

リ次子 猶太人 國籍ヲ有スル 猶太人ノ外國旅券ニ
ハ 毒字リ次子「J」ノ一字ヲ記入シ他ノ猶太人ト
區別スルコト 相成テ免旨 覆板アリタルニ付 此
了知 申進ス

本信送付先 内務次官、振務次官、南東州 秘長

公 信 案

外 務 省

I-0875

0203

本信 別紙
5 5

類 T 4.6.0.1-2

第一課長
第一課長

公文信案	トノ附ニ附時意見ノ交換ヲ行ヒ来ルニ處十月十一	名件	上海猶太人問題ニ因テ談話要領送付件
		名信受	右上海 日高総領事
外務省	昭和三十二年十月十一日	名件録記	近衛大臣 猶太人問題
		名信發	近衛大臣
主 第三課長		昭和三十二年十月十一日	
主 第三課長		昭和三十二年十月十一日	
主 第三課長		昭和三十二年十月十一日	

20 123

文書課長

別紙

別紙

(分類)

電信案	往來三五六部本大臣ノ訓令トシテ北京 ハ轉送アリヌ	電送第 27151 號	主 亞米利加局長
		昭和十三年十月二十日	任 第三課長
外務省	昭和三十二年十月二十日	宛	在天津 日高總領事
		名件録記	近衛外務大臣
主 第三課長		昭和三十二年十月二十日	

電信課長

發電係

昭和三十二年十月二十日

20 11

I-0875

0204

田中自地 在任猶太人ノ問題ニ関シ軍人本部 大塚
 大佐ノ意見ヲ聴取セシ付右要領別紙ノ通御考
 査迄 運付
 運付
 運付

本信 富送 付先 南東、青島、天津、北京

公 信 案

外 務 省

別紙

上海猶太人問題ニ關スル件

- 一、上海ニ在ル猶太人ハ現地ニ財産及活動ノ根源ヲ有スルモノナルニヨリ日支事變以來日本ノ動向ニ異常ナル關心ヲ示シ對日接近ノ機會ヲ求メツツアリ日本側ノ對猶關心程度ヲ知ル爲焦慮シ居ルモノノ如シ先般七十萬弗對日船舶買付「クレヂット」ヲ設定セルカ如キハ彼等ノ對日打診策ト見ラル斯ル際日本ノ廣東攻略ハ彼等從來ノ日和見的態度ヲ清算セサルヲ得サラシムルモノニシテ今ヤ對猶工作ノ好機會ナリト謂フヘシ
- 二、猶太人ヲ利用スルニハ親善ニ墮スルコト最モ戒ムヘク現地ニ於テハ猶太人ノ咽喉ヲ扼シ徹底的ニ之ヲ壓服スルヲ要ス即チ日本側力嚴然實力ヲ振ヒ得ル今日確固タル自信ト強烈ナル意氣込トヲ以テ彼等ヲ牽制壓服シ我國ニ依存スルノ必須ナル所以ヲ了得セシメ他面其馴致工作ヲ實施スルヲ適當トス
- 三、右馴致乃至猶太人トノ連絡ノ爲ニハ官憲カ表面ニ立ツコト好マ

(日本標準規格 B5)

外 務 省

I-0875

0205

シカラス民間實業家ヲ利用セハ案外容易ナルヘシト思料セラ
ル處右實業家ヲシテ所謂親猶的傾向ニ墮セシメシテ對猶接近
ノ實ヲ舉ケシムル爲ニハ充分ナル猶太認識ヲ授ケル必要アリ、
然ラサレハ猶太人ヲシテ日本窮セリト誤認セシメ却ツテ逆効果
ヲ生スル怖ナシトセス

四、尤モ斯ル對猶工作ハ慎重ニ行フ要アリ先ツ日本トシテハ統一セ
ル根本的對策ヲ確立セサルヘカラサル處目下ノ情勢ヨリ徒ニ猶
太人ヲ排撃スルハ不可ナリ猶太人トシテモ現勢ノ打開ニ迫ラレ
居レル次第ナルヲ以テ猶太人ノ在支經濟力ヲ適當ニ我方ニ利用
スルコト然ルヘク先ツ彼等ノ希望ヲ詳ニシ我方ノ要求ヲモ明
示スル要アリ中央ニ於テ早急ニ猶太人利用ノ實際的方策ヲ考慮シ
確定スルコト先決問題ナリ

外務省

(H 本標準規格 B5)

五、對猶接觸ハ民間有力者ノ團體ヲシテ當ラシムルコト最モ適當ニ
シテ之カ爲ニハ日本經濟聯盟ノ如キ有力ナル團體ヲ利用スヘク
之ニ委員會ヲ設ケ猶太問題ヲ研究セシメ且政府ト連絡ヲ保タシ
ムヘキナリ

尙上海ニ於テハ國際政經學會支部、陸軍特務機關、海軍武官室、
總領事館、滿鐵支社等此上共連絡ヲ密ニシ情報ヲ交換スルコト
緊要ナリ

六、要スルニ(イ)上海猶太人殊ニ「サツストーン」等ハ現地ニ資本及財
産ヲ有シ(ロ)猶太人ハ英國ヲ離レ日本ニ傾キツツアルヤノ氣配ア
リ(ハ)我方ハ支那開發ノ爲尨大ナル資金ヲ要スルコトモアリ此際
上海ノ猶太人ヲ利用シ得ル限度如何、我方ノ目的ト相容レサル
部分如何等詳細研究ノ必要アルヘク之カ爲上海ニ於ケル情報機
關ノ連絡強化及現地調査ノ必要切ナルモノアリ

(H 本標準規格 B5)

外務省

I-0875

0206